

CAPITOLO VII

POLITICA COMMERCIALE

La politica commerciale e doganale italiana dalla fondazione del Regno.

Sugli orientamenti del nostro paese in materia commerciale influirono profondamente, nel secolo scorso, le correnti dottrinarie, le necessità di carattere finanziario e principalmente gli avvenimenti politici.

L'unificazione dell'Italia trovò il paese distinto in numerosi Stati generalmente protezionisti; solo il Piemonte, soprattutto a partire dal 1851 per opera di Cavour, si era nettamente orientato verso il libero scambio aderendo all'indirizzo della politica commerciale della Francia di Napoleone III.

Dopo l'unificazione, la tariffa sarda venne estesa a tutte le regioni del Regno e inoltre si eliminarono, naturalmente, tutte le barriere fra gli Stati che venivano a cessare. Tale tariffa apportò alcune importanti innovazioni, quali l'esenzione doganale per parecchie materie prime e per il grano nonché il temperamento dei dazi di parecchi manufatti, fra cui i tessili.

L'indirizzo liberista iniziale venne praticamente mantenuto fino al 1878: improntati a questo indirizzo furono infatti i trattati di commercio che videro la luce in quel periodo. Quello con la Francia firmato il 17 gennaio 1863 venne giudicato come un trionfo dei principi del libero scambio.

I trattati con l'Austria nel 1867 e con la Svizzera nel 1868 furono anch'essi ispirati agli stessi principi. Tale indirizzo veniva, tuttavia, temperato da alcune deroghe imposte dalle necessità finanziarie dello Stato che portarono a colpire parecchie voci di importazioni con dazi doganali, benchè i gettiti derivanti dai dazi di confine non rappresentassero una voce preminente fra le entrate. Specialmente importanti furono i dazi imposti nel 1864 e nel 1866, per provvedere, in quest'ultimo anno, alle spese derivanti dalla guerra italo-austriaca.

I giudizi su questa prima fase della politica commerciale italiana non sono tutti favorevoli: afferma ad esempio lo Stringher, che l'Italia, non essendo preparata in quel periodo a seguire una politica libero-scambista per la debolezza della sua attrezzatura industriale, ne ebbe un rallentamento produttivo.

La nuova tariffa doganale del 1878 segnò l'inizio di un periodo a tendenza protezionista. I trattati di commercio che seguirono la tariffa, e cioè quelli con la Francia, l'Austria e la Svizzera, costituiscono l'indispensabile corollario della riforma doganale. Questo regime non prevedeva che una scarsa protezione per l'agricoltura, per cui fu elaborata una nuova riforma doganale nel 1887 che, si può dire, costituisce il completamento della tariffa doganale del 1878.

La nuova tariffa aumentava il dazio su alcune voci dell'industria (ghisa, lana, cotone) e introduceva il dazio sul grano. Il protezionismo adottato con questa tariffa venne però mitigato da numerosi accordi commerciali (nello stesso 1887 con l'Austria-Ungheria, nel 1891 con la Germania e con l'Austria-Ungheria — nuovo trattato — nel 1892 con la Svizzera). Essi, basati su tariffe convenzionali e reciproche concessioni, assunsero una grande importanza in seguito alla rottura dei rapporti commerciali con la Francia nel 1888 che cambiò l'indirizzo dei nostri scambi avviandoli prevalentemente verso l'Europa centrale. Accordi vennero stipulati anche con altri paesi per cui, le maggiori correnti di scambio italiane si svolgevano in base a dazi convenzionali, basati sulla clausola della « nazione più favorita ».

Tale rimase la direttiva fondamentale dell'Italia anche dopo questo periodo: la politica commerciale del nostro paese venne costantemente informata al sistema delle convenzioni, accordando, sulla base delle reciprocità, a tutti gli Stati europei eguale trattamento daziario mediante la clausola della « nazione più favorita » ben tenendo presente però le limitate condizioni dell'attrezzatura produttiva nazionale. I trattati del 1904 con la Svizzera e con la Germania, del 1906 con l'Austria-Ungheria, del 1906-1907 con gli Stati dell'Europa orientale (Russia, Romania, Bulgaria e Serbia) confermano tale indirizzo.

In conclusione, si può dire che l'Italia nel periodo precedente la prima guerra mondiale seguì la politica degli scambi basati su una fitta rete di trattati con l'estero, trattati di lunga durata che incidavano, quindi, profondamente sulla formazione delle correnti commerciali e temperavano notevolmente il protezionismo della tariffa doganale generale dando un carattere liberale alla nostra politica di scambio con l'estero.

Non è fuor di luogo ricordare come l'Italia, nel periodo che va dal 1895 allo scoppio della guerra, conobbe una lunga fase di prosperità, più accentuata fino all'anno 1906, e che la crisi del 1907-1909 interruppe senza mutarne l'andamento generale. In agricoltura si aumentò la superficie coltivata, si intensificarono le colture

e si impiegarono razionalmente macchine agricole e concimi chimici; nell'industria il settore tessile, e specialmente quello cotoniero, veniva ad occupare un posto preponderante.

L'indirizzo della politica commerciale mutò decisamente dopo la prima guerra mondiale in conseguenza della situazione economica europea profondamente diversa da quella precedente. In Europa ai venti Stati prebellici se ne aggiunsero altri otto con un aumento considerevole di frontiere doganali; i sistemi monetari salirono da nove a ventitrè; l'industrializzazione subì forti incrementi in tutti i paesi determinando quindi la necessità di proteggere i nuovi impianti. La revisione delle tariffe doganali ebbe, di conseguenza, un sensibilissimo impulso sia perchè occorreva adattare i regimi doganali alle nuove condizioni dell'industria, sia perchè era necessario difendersi dalla forte concorrenza dei paesi a moneta deprezzata. Il movimento generale di riforma fu seguito anche dall'Italia che adottò una nuova tariffa doganale entrata in vigore il 1° luglio 1921 e tuttora vigente. Tale tariffa era più protezionista di quella del 1887 ma meno elevata di quella di numerosi altri paesi. Dal 1913 al 1925 la misura del protezionismo italiano non subì variazioni sensibili e si può dire che nei due anni si riscontrasse lo stesso livello di protezione (1). In seguito,

(1) Dal 14° rapporto annuale della Banca dei Regolamenti internazionali (pag. 69) si riportano i seguenti:

INDICI DEI LIVELLI TARIFFARI (a)	Paesi		Percentuale approssimativa di incremento o diminuzione fra il 1913 e il 1925
	1913	1925	
	in percentuale		
Austria (b)	18	12	— 35
Danimarca	9	6	— 30
Francia (c)	18	12	— 30
Svezia	16	13	— 20
Canada	18	16	— 15
Stati Uniti (d)	33	29	— 10
Argentina	26	26	—
Italia	17	17	—
Cecoslovacchia (b)	18	19	+ 5
Germania (e)	12	15	+ 25
Olanda	3	4	+ 30
Ungheria (b)	18	23	+ 30
Spagna	33	44	+ 30
Belgio	6	8	+ 35
Australia	17	25	+ 45
Svizzera	7	11	+ 70
India	4	14	+ 260
Regno Unito (f)	—	(4)	—
Polonia	—	23	—
Jugoslavia	—	23	—

(a) Lo scopo del calcolo è stato quello di esprimere la media dei dazi come percentuale di una serie di merci oggetto di scambio.

e precisamente dal 1922 al 1926, le trattative commerciali con molti paesi furono vigorosamente riprese e si conclusero trattati di commercio intesi ad agevolare gli scambi, con la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Spagna, l'U. R. S. S., la Jugoslavia, la Germania. Si riprendevano così, grosso modo, i principi seguiti prima della guerra: tariffa generale protezionista affiancata da tariffe convenzionali più liberali.

Tale indirizzo venne nettamente modificato sin dall'inizio della rivalutazione monetaria. La crisi mondiale del 1929 segnò però la spinta decisiva verso il più rigido protezionismo. È da osservare che la crisi producendo una caduta di prezzi inasprì automaticamente i dazi doganali che in genere sono dazi specifici.

Finita la crisi, contrariamente a quanto poteva aspettarsi, il mondo non riprese le vie del libero scambio. La sopravvenuta instabilità politica, la scarsità dei mezzi di pagamento accentrati in pochi Stati che perseguivano altresì una politica protezionista nettamente intesa a favorire le esportazioni provocarono di riflesso l'intensificazione delle misure di protezione in quasi tutti i paesi. I trattati commerciali furono stipulati in gran copia, ma perdettero le principali caratteristiche di quelli precedenti il 1929 e la prima guerra mondiale: il tipo di accordo commerciale stipulato in questo periodo non fu quasi mai di lunga scadenza, ma al contrario per un tempo estremamente breve, non di rado pochi mesi. In secondo luogo esso non regolò tutti i rapporti di commercio tra i paesi contraenti ma solo taluni di essi. Per esempio, con l'accordo monetario, i paesi si concedettero riduzioni di dazi su certi beni e per un certo tempo; oppure si attuarono parziali ritocchi ai trattati di commercio esistenti; oppure si inibirono per un certo tempo il diritto di controllare con il sistema delle

(b) I dati del 1913 sono quelli della tariffa Austro-Ungarica anteguerra.

(c) Per la Francia, il 1925 non può essere considerato tipico delle condizioni tariffarie di dopo la guerra. Negli anni successivi le tariffe francesi aumentarono di due volte ma la circolazione fu ridotta al disotto di quella del 1925. Per queste considerazioni unitamente alle riduzioni delle tariffe in seguito ad accordi commerciali, sembrerebbe possa concludersi che la tariffa francese era nel 1927 del 10 % al disotto di quella del 1913.

(d) Per gli Stati Uniti i dati per il 1913 sono calcolati in base alla tariffa del 1913. Ma nel 1914 una nuova tariffa introdusse notevoli riduzioni nei dazi che avrebbe abbassato l'indice da 33 a 16. Nei confronti con quest'ultima tariffa l'incremento negli Stati Uniti fu, naturalmente, considerevole.

(e) Una nuova tariffa tedesca fu introdotta nell'ottobre 1921 e la percentuale della tabella si riferisce a questa tariffa tenendo conto di certe riduzioni concesse attraverso gli accordi commerciali.

(f) Il dato per l'Inghilterra ha poco significato in quanto la gran parte delle merci era ammessa senza dazio.

quote certe importazioni; oppure si impegnarono ad acquistare un certo ammontare di beni determinati; o si obbligarono a spendere una percentuale del ricavo delle esportazioni nel paese importatore, ovvero promisero maggiori licenze per certe importazioni, o provvidero al regolamento di certi debiti e crediti internazionali in forma finanziaria già prestabilita (per esempio, destinando parte del ricavo in un mercato ad acquistare beni sullo stesso mercato, o a pagare vecchi dividendi o interessi su titoli i cui possessori si volevano favorire per motivi politici o di equità); oppure accordarono la clausola della «nazione più favorita» solo per certi beni strettissimamente limitati e contrattando certi affari per grandissime partite a prezzi determinati per un certo tempo e con l'osservanza di clausole complicate, come quella che, se i prezzi sul mercato venivano a cadere di un tanto prefissato sotto il livello concordato nei contratti, il paese importatore avrebbe avuto diritto ad una riduzione sul prezzo (e qui si può osservare che il paese interessato cercava di mutare o tener artificiosamente alto il prezzo in modo da impedire o determinare immediatamente l'applicazione della clausola suddetta), ecc. Si può ancora accennare alle preferenze commerciali ai paesi che entravano nei vari blocchi politici o che mostravano di aderirvi in qualche modo, e tali blocchi furono l'«area sterlina», «il gruppo dei paesi aurei», «il blocco di Oslo» gli «assi», la «mittel Europa», i «protocolli», preferenze tutt'altro che sicure nel tempo, perchè l'estrema alternanza delle amicizie internazionali spesso induceva anche ad adottare le più complesse misure precauzionali, origine di nuovi conflitti in futuro e in palese contraddizione con le esigenze dei commerci.

Il protezionismo in Italia percorse così tutte le tappe: dapprima l'elevazione dei dazi doganali (1), poi il radicale razionamento dei

(1) Tuttavia, secondo uno studio del Dr. Anzilotti, la protezione nel 1938 non aveva raggiunto livelli molto elevati. Infatti, da un calcolo eseguito in base al procedimento suggerito dal LOVEDAY (*The measurement of tariff levels*), lo stesso già adottato dalla S. d. N., la media aritmetica dell'incidenza del dazio sul prezzo della merce risulta approssimativamente del 15,53 %, tenendo conto delle voci esenti dai dazi; e del 19,22 % calcolando la media sulle sole merci soggette a dazio. Tale calcolo è approssimato in difetto in quanto i valori delle merci sono stati desunti da quelli riportati nella statistica del commercio estero ed è da ritenere che, stante il monopolio delle divise, essi siano stati gonfiati. Inoltre è da osservare che nessun conto è stato tenuto dei premi di produzione e di esportazione e in genere della cosiddetta tariffa invisibile.

L'indagine stessa dà i seguenti risultati per categoria di prodotti:

mezzi di pagamento verso l'estero, infine i divieti di importazione ed i contingentamenti furono i mezzi attraverso i quali l'Italia — e con essa quasi tutti gli Stati europei — credette di poter difendere le proprie esigue scorte valutarie che una bilancia dei pagamenti notevolmente e lungamente deficitaria aveva duramente falcidiato.

Non bisogna d'altro canto dimenticare che i motivi politici avevano con prevalenza ispirato i provvedimenti e determinato le situazioni. Imprese costose avevano falcidiato le riserve auree, ridotto le possibilità di credito all'estero e determinato in definitiva la necessità di un progressivo isolamento dal mondo che evitava, almeno formalmente, di determinare il valore reale della lira.

Il volume degli scambi tende così nettamente a diminuire in Italia e nel mondo e le correnti di scambi internazionali seguono direttrici non sempre dettate soltanto da motivi economici, diminuendo così l'utilità degli scambi stessi.

È appena rilevabile come, per effetto delle misure sopra accennate, si venisse poco alla volta a determinare nel periodo tra le due guerre mondiali non solo la psicosi che, senza controllo governativo dell'eco-

Animali vivi	25,86 %
Generi alimentari, compresi gli olii e i grassi	42,78 %
Materie prime e materiali greggi industriali	6,44 %
Semilavorati industriali e artigianali	13,48 %
Prodotti finiti industriali e artigianali	21,12 %

La incidenza daziaria cresce mano a mano che si passa dalle materie prime ai semilavorati e da questi ai prodotti finiti.

È appena il caso di osservare che in detto anno la protezione ottenuta con i dazi fu ben poca cosa nei confronti di quella ottenuta con i divieti, i contingentamenti, i premi, ecc. Si ponga attenzione a queste cifre per ben valutare l'incidenza di tutta la protezione doganale sui prezzi interni:

1939 grano :

prezzo internazionale per quintale \$ 3.60 al	
cambio di L. 19	L. 68
dazio ed accessori, circa	» 47
Prezzo in Italia	<u>L. 155</u>

Acciaio grezzo :

prezzo internazionale per tonnellata \$ 27 a	
L. 19	L. 513
dazio ed accessori circa	» 260
prezzo in Italia	<u>L. 2.000</u>

nomia, nessun approvvigionamento della Nazione in beni alimentari, materie prime e prodotti fosse possibile in quelle direzioni e modi compatibili con le funzioni dello Stato moderno e con la stessa sicurezza nazionale, ma anche quella che lo stato di autarchia per paesi e «spazi vitali» costituisse il massimo ideale politico per le Nazioni. In queste circostanze fu inevitabile l'accrescersi degli incentivi e correttivi statali del commercio estero. La libertà di iniziativa degli imprenditori privati si ridusse a profitto di quelli statali, con una disintegrazione delle funzioni tradizionali dell'imprenditore che da tempo non si osservava nel campo economico. Specie negli ultimi anni anteriori alla seconda guerra mondiale, si sostituì in misura via via maggiore il commerciante responsabile con l'impiegato pubblico più o meno responsabile e conscio dell'eccezionale importanza strategica dei propri compiti. Da ciò i monopoli statali del commercio estero con cui gli Stati si sottrassero, pressochè interamente, al gioco delle forze del mercato, un fattore che sempre aveva avuto importanza preminente, demandando alle burocrazie la funzione di regolare il commercio estero, l'acquisto e la vendita diretta ed esclusiva dei beni e servizi importati ed esportati. Naturalmente, ciò non poteva farsi senza che le amministrazioni pubbliche deputate a queste nuove funzioni fossero in grado di esercitarle, cioè di conoscere anzitutto quali fossero le relazioni economiche più importanti intercedenti tra l'economia nazionale e le economie estere. La conseguenza principale dei monopoli pubblici fu la creazione di enti appositi (che possono dirsi enti di privilegio) classificabili in due categorie, e cioè enti di privilegio di ripartizione (la cui funzione fu di ripartire i contingenti di importazione ed esportazione tra i privati produttori e consumatori, appartenenti alle varie categorie professionali riconosciute dallo Stato), e enti di privilegio di monopolio diretto (i quali vendevano e acquistavano direttamente all'estero i beni oggetti di scambio internazionale dopo averli acquistati, o per venderli ai produttori e consumatori interni, i quali incassavano o pagavano prezzi corrispondenti esattamente ai prezzi esteri, oppure corrispondenti a livelli più o meno elevati). Tipico il commercio estero tedesco nel confronto dell'Europa orientale. Lo stesso accadde pure in Bulgaria, Romania, Slovacchia, Grecia, Turchia, Croazia e in misura ancora maggiore nella Russia sovietica, dove il regime collettivistico si estese maggiormente colla massima limitazione dell'economia individualistica. Anche in Italia non mancarono gli esperimenti di questo genere, ed anzi per certi aspetti forse in nessun altro paese a civiltà occidentale si ebbe un cambiamento tanto decisivo in questa materia.

Questa progressiva intromissione della burocratizzazione pubblica nel commercio estero fu meno presente nella politica economica internazionale di altri paesi, quali gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito, l'Olanda e pochi altri, ma l'importanza dei settori a cui esso si diresse non mancò di produrre le più gravi ripercussioni sull'economia mondiale.

Se avanti la prima guerra mondiale le forme principali della politica economica internazionale si chiamavano tariffe doganali, trattati di commercio, clausole della «nazione più favorita», dopo, invece si ebbero proibizioni, contingentamenti, scambi bilanciati, clausole della «nazione più favorita» condizionali, limitate e unilaterali, dazi anti-dumping, monete manovrate, cambi specifici e generici (per forzare le esportazioni e impedire le importazioni) misure di ritorsione, trattati e accordi a brevissima scadenza. In certo senso, fu il principio di precarietà che venne a sostituire quello antico della stabilità. Fu la politica dei colpi di decreto, degli svincoli commerciali, dei consolidamenti delle tariffe, per assicurarsi quella libertà di manovra con cui si pensava di migliorare la propria posizione contrattuale e di strappare, per le proprie esportazioni, delle concessioni di favore dall'avversario. Tipici esempi le numerose clausole di rescissibilità che accompagnarono in vario modo, esplicito o implicito, palese o tortuosamente occulto, gli accordi commerciali del tempo, e per cui, stipulato l'accordo commerciale, si pensava subito a deluderlo escogitando (nel caso che le clausole apposte non fossero sufficienti) altre forme di limitazione, onde daccapo, sulle nuove posizioni, le discussioni e i problemi di *do ut des* tra i paesi

Il regime degli scambi con l'estero vigente in Italia.

§ 1. — *Osservazioni di carattere generale.* — Gli scambi con l'estero dell'Italia vanno ora riprendendosi lentamente e difficoltosamente. Durante tutto o quasi il 1945, il commercio estero italiano non aveva avuto possibilità di svolgersi che con gli Alleati i quali rifornivano l'Italia dei fabbisogni essenziali sia tramite le autorità militari, sia attraverso accrediti disposti in conto affitti e prestiti e in conto corrispettivo paga truppe, sia attraverso l'U. N. R. R. A. e, d'altro canto, comperavano le poche merci disponibili per l'esportazione. Si trattava cioè di scambi che non avevano carattere commerciale, ma principalmente quello di aiuto all'economia italiana.

Nel 1946 gli scambi accennano a una timida ripresa e conseguentemente comincia a delinearsi un primo abbozzo di politica commerciale, nei limiti delle facoltà concesseci dall'armistizio. Si avviano alcune compensazioni private; vengono conclusi accordi commerciali, che hanno però una portata più limitata di quelli anteguerra, sia per la esiguità delle merci previste allo scambio, sia per la breve durata; viene incoraggiato il commercio con i paesi a valuta libera attraverso la concessione agli esportatori del 50 % liberamente negoziabile e le conseguenti facilitazioni agli importatori. Questi provvedimenti non riescono però a caratterizzare compiutamente la fisionomia del regime degli scambi italiani con l'estero che appare ancora in fase formativa. È da osservare anche che i dazi doganali hanno perduto tutta la loro efficacia, in quanto la vecchia tariffa del 1921, tuttora in vigore, è totalmente inadeguata ai valori attuali. Si è prodotto cioè il fenomeno inverso di quello avvenuto nel 1929: in detto anno la caduta dei prezzi inasprì automaticamente la tariffa doganale; attualmente l'inflazione ne ha ridotto la portata. Non è però da ignorare che il Governo italiano assegna ai privati le merci importate direttamente o ricevute dagli Alleati, — che costituiscono di gran lunga la parte preponderante delle nostre importazioni — ad un prezzo diverso da quello che deriverebbe dal calcolo del costo *cij*.

Il prezzo di assegnazione contiene cioè in genere un'addizionale a favore del Tesoro italiano, addizionale che gli consente di fare

una politica di prezzi interni attraverso un sistema che è più facilmente adattabile alle mutevoli condizioni del mercato di quello rappresentato dal dazio doganale (1).

Ciò premesso esaminiamo a grandi linee orientative il vigente regime degli scambi internazionali:

§ 2. — *Il regime delle esportazioni.* — Le esportazioni dall'Italia sono subordinate alla concessione del « permesso » da parte del Mi-

1) Lo Stato cede grano e carbone a prezzi inferiori a quelli *cif* Italia. Quasi tutte le altre merci sono cedute a prezzi superiori e la differenza è diversa a seconda delle condizioni del mercato. Ecco alcuni prezzi praticati nel mese di maggio 1946:

Descrizione	Base \$ 100 Lit.	Base \$ 225 Lit.	Prezzo di cessione
Lana	125	312,50	Prezzo di cessione L. 600 al Kg. comprensivo spese - base lavato Australia finezza 58 (qualità media)
Cotone :			
americano	56	126	Prezzo di cessione L. 225 al Kg. comprensivo spese (qualità media)
egiziano	100	225	Prezzo di cessione L. 300 al Kg. comprensivo spese (qualità media)
peruviano	69	155,25	Prezzo di cessione L. 276 al Kg. comprensivo spese (qualità media)
Colofonia	30	67,5	Prezzo di cessione L. 120 al Kg. + spese
Caseina	49,70	111,82	Prezzo di cessione L. 113 al Kg. + spese
Nitrato sodico per agricoltura	510	1.147,5	Prezzo di cessione L. 1.148 al quint. + spese
Nitrato di ammo- nio per esplos.	795,50	1.790	Prezzo di cessione L. 2.000 al quint. + spese
Nitrato di ammo- nio per agric.	662	1.489,50	Prezzo di cessione L. 1.490 al quint. + spese
Benzolo	14,15	31,80	Prezzo di cessione L. 36 al Kg. + spese
Fenolo	24,50	55,15	Prezzo di cessione L. 115 al Kg. + spese
Xilolo	20,80	46,8	Prezzo di cessione L. 75 al Kg. + spese
Juta	—	34,20	Prezzo di cessione L. 35 al Kg. + spese
Ghisa Bessemer	25,60	5.962,5	Prezzo di cessione 10.000 alla t. (a)
Ghisa fosforosa e da fonderia	27,00	6.075	Prezzo di cessione 11.000 alla t. (a)
Rame elettrolitico	28	63	Prezzo di cessione L. 84 al Kg. + spese

(a) Al netto di tutte le spese gravanti a qualsiasi titolo sulla merce.

nistero delle Finanze. Nell'ambito di questa norma generale notiamo le seguenti procedure di scambio che ne alterano profondamente il significato.

Paesi con i quali è stato stipulato un accordo commerciale e di pagamento in compensazione generale. — Sono stati finora stipulati accordi commerciali con la Svezia, il Belgio, la Francia, la Spagna, e la Danimarca (1). Tali accordi stabiliscono le merci che possono essere scambiate e i contingenti ammessi (2). Per ogni paese è stato fissato un gruppo di merci per le quali le dogane consentono direttamente la esportazione, mentre per le rimanenti l'esportazione è vincolata alla preventiva licenza ministeriale.

Paesi con i quali sono stati stipulati accordi commerciali di compensazioni private e paesi con i quali sono ammesse le compensazioni private. — L'unico paese con il quale è stato stipulato un accordo di compensazioni private è l'Austria. Tale accordo stabilisce quali merci possono essere scambiate, senza limiti di quantità, purchè in compensazione. Le compensazioni private costituiscono inoltre l'unica forma di scambio possibile con alcuni paesi con i quali non abbiamo accordi (Svizzera, Turchia), e possono essere attuate con numerosi altri (3). Condizione essenziale per l'effettuarsi delle compensazioni è che il valore della partita in esportazione venga interamente compensato da quello della partita in importazione.

In linea generale sono ammesse alla compensazione: *a)* in esportazione, le merci difficilmente esportabili contro valuta e non essenziali all'economia interna; *b)* in importazione, le merci necessarie od utili al nostro paese.

L'autorizzazione alla compensazione privata è concessa dal

(1) È stato stipulato anche un accordo con la Svizzera, il primo, in ordine di tempo dopo la fine del conflitto, ma esso non è entrato in vigore perchè non è stato approvato dagli Alleati. Tale approvazione fu negata perchè l'accordo conteneva una clausola secondo la quale il 15 % del valore della nostra esportazione veniva trattenuto in pagamento dei debiti contratti dall'Italia verso quel paese prima e durante il conflitto.

(2) A titolo orientativo si riporta un riassunto dei principali contingenti previsti alle esportazioni negli accordi commerciali con i suddetti paesi.

(3) Le compensazioni private non sono ammesse con la Gran Bretagna e Irlanda del Nord, i paesi delle Americhe ed i paesi con i quali vi sono accordi commerciali che vietano in modo tassativo le compensazioni private.

Con i paesi con i quali abbiamo stipulato accordi commerciali di compensazione generale le operazioni in compensazione privata possono essere effettuate solo in via eccezionale e previo accordo conseguito di volta in volta fra le com-

Ministero del Commercio con l'estero, che si avvale, nell'esame delle domande, di apposite commissioni. Non è — tassativamente — consentita: *a*) quando risulti che l'esportazione della merce italiana può avvenire convenientemente senza ricorso alla compensazione; *b*) quando la contropartita in importazione sia costituita da merci non indispensabili al consumo e alla produzione in Italia.

Paesi a valuta libera (1). — Le dogane possono consentire direttamente l'esportazione contro pagamento in valuta libera di

petenti autorità nostre e del paese interessato. Sono ammesse con tutti gli altri paesi.

	Belgio	Francia	Spagna	Svezia	Danimarca
	(tonnellate)				
Alimentari:					
mandorle sgu-					
sciate e nocchie	400	650	—	1.000	—
arancie, limoni,					
mandarini . . .	4.000	12.500	—	7.000	1.600
altri ortaggi e					
frutta.	3.000	4.000		450	
Essenze, spezie e					
medicinali . . .	1.082	3.093		75	35 + Kr. 250.000
Vino e vermouth.	3.549			3.000	Kr. 700.000
Canapa grezza . .	300	1.000	ps. 1.000.000	800	Kr. 40.000
Semi vari	600	153		20	80 + Kr. 225.000
Minerali	38.790 ^(a)	226.550 ^(b)		750	
Prodotti chimici .	710 ^(c)	400	ps. 5.000.000	Kr. 100.000	25 ^(d)
Tessili	371 +	1.350	" 5.000.000	1.150	
	Prs. 103.000.000			80.000	Kr. 2.450.000
	+ N. 250.000 ^(e)				
Macchinario (va-					
lore)	fr. 127.200.000	Lit. 180.900.000	" 24.000.000	Kr. 200.000	Kr. 2.390.000
	^(f)				

(a) Zinco circa tonnellate 10.000, bentonite 6.000, granaglie di marmo 7.500 baritina 5.000, fluorina 2.000, ecc. Inoltre fr. belgi 15.000.000 di marmo e 3.000.000 di sali di mercurio (b). Pirite 200.000, zolfo 10.000, zinco 11.600 e metallo 2.000, mercurio 200 e Lit. 1.500.000 di marcassite. (c) Oltre a fr. belgi 5 milioni per intermedi per coloranti (d), acido citrico e inoltre Kr. 100.000 di prodotti chimici (e) feltri e cappelli (f) oltre macchine da cucire N. 8.000, da scrivere N. 8.000, calcolatrici 3.000 e motocicli 1.000.

(1) I paesi a valuta libera sono quelli dai quali è possibile ottenere il pagamento in valuta; tali paesi sono in linea approssimativa quelli compresi nell'area della sterlina e nell'area del dollaro, e cioè i paesi che consentono il regolamento dei loro rapporti con l'estero in una delle seguenti monete: dollaro U. S. A.; sterline inglesi, sterline Sud-Africane; sterlina Nuova Zelanda; sterlina australiana; dollaro canadese; scudo portoghese; franco svizzero libero; corona svedese libera; lira egiziana libera (libera sta a significare, per l'Egitto, che la National Bank of Egypt ne autorizzi la libera conversione in lire sterline ovvero che sia liberamente utilizzabile in Egitto. Anche il franco svizzero è accettato solo se liberamente trasferibile e cioè convertibile in una terza moneta).

alcune merci specificate in un'apposita lista che comprende la quasi totalità delle merci tradizionalmente esportate dall'Italia.

In conclusione molte sono oggi le merci la cui esportazione può essere consentita direttamente dalle dogane senza bisogno della concessione del permesso da parte del Ministero competente.

§ 3. — *Il regime delle importazioni.* — L'importazione in Italia di merci estere è soggetta a un divieto generale. Occorre infatti la presentazione alla dogana di apposito permesso rilasciato dal Ministero delle Finanze su conforme richiesta del Ministero del Commercio con l'estero. Nell'ambito di questa regola generale si possono distinguere le seguenti forme speciali di importazione:

— *Importazioni pagabili con la quota negoziabile del 50 %.* — In relazione alla recente concessione agli esportatori della negoziabilità del 50 % delle valute ricavate dalle esportazioni, è stata fissata una speciale lista di merci la cui importazione con l'utilizzo del predetto 50 % è direttamente ammessa dalle dogane (1), e un'altra lista di merci la cui importazione, sempre con l'utilizzo di tale quota valutaria, può essere ammessa previa licenza ministeriale (2).

— *Importazioni franco valuta.* — Sono ammesse importazioni franco valuta di merci di particolare interesse per il mercato nazionale; la facoltà di consentire l'importazione è devoluta direttamente alle dogane. La lista delle merci ammesse comprende alimentari (tonno, stoccafisso, patate), materie prime tessili (canapa di manilla, lino, juta, cotone, linters, lana, cascami di lana, pelo per cappelli), minerali di cromo, rottami di ferro e di acciaio, ghisa, acciaio grezzo, rame, nichelio, legname, corozo, trementina, catrame, benzolo, toluolo, xilolo, alcuni prodotti chimici, naftalina, resorcina, emetina,

(1) La lista costituisce la tabella A del D.M. 13 aprile 1946 pubblicato sulla G. U. n. 93 del 20 aprile 1946. Comprende quasi tutte le materie prime e alcuni alimentari. Fra questi il tonno, lo stoccafisso e le patate; fra le materie prime tutte le tessili, i rottami di ferro, la ghisa fosforosa, l'acciaio grezzo, il rame, il nichelio, il legname, il corozo, la vasellina e moltissimi altri prodotti.

(2) La lista costituisce la tabella B del D. M. suddetto. Comprende poche merci fra cui importanti i semi oleosi, il copra, i pannelli di semi oleosi, l'olio di oliva, il grasso di maiale, il lardo, l'olio di palma e palmasti, lo stagno, il carbon fossile, i fosfati minerali, gli olii minerali, la colofonia, le pelli, la gomma elastica grezza, ecc., merci, come si vede, sottoposte in gran parte alla ripartizione del « Combined Boards ».

resina di cumarone, canfora, insulina, legno di quebrache, nero fumo, cellulosa e pasta di legno, fecola, luppolo, stracci ecc. ecc. Tali merci debbono essere originarie e provenienti da paesi con i quali non esistono speciali accordi interstatali: Austria, Belgio, Danimarca, Francia e area del franco, Spagna, Svezia, Svizzera.

Importazioni in conto lavorazione. — È ammessa l'importazione di cotone e di lana in conto lavorazione per committenti esteri, con semplice richiesta alle dogane, senza particolare licenza ministeriale. Il diritto di confine viene pagato solo sulla quota in natura destinata al pagamento della lavorazione.

Importazioni da Paesi con i quali vigono accordi commerciali e di pagamento. — Negli accordi commerciali di compensazione generale sinora stipulati (Belgio, Francia, Spagna, Svezia, Danimarca) sono previste due liste di merci, con i relativi contingenti, una per le merci ammesse direttamente all'importazione dalle dogane, l'altra per le merci soggette a permesso ministeriale (1).

Importazioni in compensazione privata. — Debbono essere autorizzate dal Ministero del Commercio estero che si avvale di un apposito comitato per le compensazioni funzionante nell'ambito del Ministero.

Importazioni contro valuta. — Le importazioni con i paesi non considerati precedentemente possono avvenire soltanto contro paga-

(1) A titolo orientativo si riporta una tabellina riassuntiva dei principali contingenti previsti alle esportazioni negli accordi commerciali vigenti.

	Belgio	Francia (tonnellate)	Spagna	Svezia	Danimarca (Mil. Lit.)
Prodotti siderurgici	12.000	52.050	7.000	3.500	—
Metalli non ferrosi	(a) 21.500	—	(b) 2.000	(c) 50	—
Minerali	—	(d) 520.000	100	—	—
Materiali refrattari	250	47.000	—	—	—
Prodotti chimici vari	7.080	13.150	15.000	—	1,5
Prodotti farmaceutici	—	—	—	—	4,7
Legname e derivati	—	6.000	—	4.000	—
Fibre tessili, cellulosa e carta	10.180	150	—	64.500	—
Gomme, resine e cere	150	—	—	—	—
Pellami	—	1.600	800	—	—
Alimentari	—	(e) 1.400	8.600	—	(f) 250
Macchine e motori	—	—	—	—	211
Merci varie (in mil. di unità monetarie dei rispettivi paesi)	260	304	21	13,5	32,9

(a) Rame, (b) piombo, (c) nickel, (d) 500.000 fosfati, 12.000 bauxite, 4.000 ilmenite, 4.000 volframite, (e) caffè e cacao, (f) pesci e formaggi.

mento in valuta. Per tali importazioni è necessario ottenere il relativo permesso.

Pertanto il regime vigente di importazioni consente, come abbiamo visto, che molte importazioni possano essere autorizzate soltanto dalle dogane, rendendo il divieto generale più teorico che effettivo.

§ 4. — *Istituti speciali in materia doganale.* — 1) *Le temporanee importazioni*, in via di massima, consistono nell'introdurre nel territorio italiano materie prime o prodotti semilavorati per essere trasformati o sottoposti ad una determinata lavorazione e riesportati, entro un termine prestabilito.

L'esportazione temporanea ha lo scopo d'inviare, fuori del territorio doganale dello Stato, prodotti nazionali o nazionalizzati, affinché siano sottoposti a speciali lavorazioni, che non possono essere effettuate in Italia o il cui costo estero è inferiore a quello interno.

Le disposizioni che regolano questa importante materia sono ancora quelle previste dal R. D. L. 18 dicembre 1913, n. 1453 e R. D. 6 aprile 1922, n. 547.

Le successive modifiche ed aggiunte sono pochissime e per nulla sostanziali.

Va però particolarmente ricordato il D. L. 27 ottobre 1937, n. 2209, il quale, al fine di rendere la procedura prescritta dal R. D. L. del 1913 suindicato più rapida e più aderente alla effettiva necessità dell'industria esportatrice, aveva stabilito di consentire con decreto del Ministero delle Finanze, d'accordo col Ministero Scambi, ora Commercio con l'Estero, la temporanea importazione ed esportazione di merci non previste dalle concessioni in vigore, o di prorogare quelle vigenti, semprechè la durata della concessione non eccedesse i sei mesi.

Purtroppo anche il detto decreto, subordinando, in ogni caso, le singole concessioni ad una necessaria, preliminare istruttoria e quindi all'esame dell'apposito comitato, previsto dall'art. 3 del R. D. L. n. 1453 sopra richiamato, non ebbe gli effetti voluti dal legislatore.

Tuttavia non possono disconoscersi i larghi benefici che l'Istituto della temporanea importazione ed esportazione ha sempre apportato all'industria esportatrice.

Senonchè, in vista della situazione derivata dalla guerra alla nostra economia, appare oggi evidente la necessità che l'Istituto

della temporanea importazione venga adeguato alle impellenti e vitali necessità che gravano sulla nostra economia tenendo presente gli obiettivi che questa deve proporsi per la ripresa delle nostre industrie e per la necessità di riaffermarsi vantaggiosamente sui mercati di esportazione; attualmente di tutte le concessioni che fino al 1943 risultavano fatte nell'interesse della nostra industria non restano in vigore che solo quelle, e non sono in verità troppe, emesse a carattere permanente.

Ed anche per queste l'utilizzazione è difficile, in quanto l'industria esportatrice non può, per ragioni valutarie e di controllo alleato, acquistare in proprio le materie prime ed i prodotti semilavorati occorrenti alla propria attività.

2) Affine all'istituto delle temporanee importazioni è il *draw-back*, cioè la restituzione dei diritti pagati sulle materie prime incorporate nei prodotti che si esportano all'estero, in modo che, con tale istituto, l'industriale è libero di lavorare determinate merci, come meglio crede, e di spedirle all'estero, quando lo ritiene più conveniente, senza alcun vincolo.

La restituzione dei diritti ha perduto oggi molta della sua importanza sia perchè le aliquote di restituzione non corrispondono più agli effettivi diritti da pagare sulle materie prime incorporate nei manufatti da esportare, sia perchè i prodotti ammessi alla detta restituzione sono pochi e per alcuni di essi, tra cui le cotonate, vige ancora la sospensione dal beneficio, disposta durante la guerra.

§ 5. — *Ripartizione dei contingenti di importazione e di esportazione.* — Si riportano gli estremi del problema così come prospettato in una comunicazione del Ministero per il Commercio Estero (1).

« Il problema del rilascio delle licenze di importazione e di esportazione e della cosiddetta ripartizione dei contingenti, sia autonomi che convenzionali, è estremamente grave e delicato. Ogni soluzione contiene motivi di scontento e di aspra critica. L'esperienza, nostra e altrui, ammaestra in questo senso, ma non consente, purtroppo, di trovare procedimenti nuovi nettamente migliori dei precedenti. Vi è un insanabile contrasto tra le invocate soluzioni rapide e le altrettanto invocate soluzioni giuste, tra gli interessi degli operatori cosiddetti abituali e l'immissione di operatori nuovi, tec-

(1) V. Bollettino I. C. E., supplemento al n. 5-6-7, pag. 5.

nicamente e finanziariamente attrezzati. Vi è assai spesso un danno economico per la collettività nello sminuzzamento delle cifre in cui i contingenti da ripartirsi sono espressi. Esiste sovente il pericolo di favorire un processo di cristallizzazione di vecchie energie e di ostacolare il naturale afflusso di sane e giovani forze in questa branca di attività. Ma, essendo ancora in corso la riorganizzazione della macchina amministrativa a cui affidare questi compiti, non esiste, d'altra parte, una effettiva possibilità di quel decentramento che viene spesso invocato».

La ripartizione dei contingenti avviene attraverso rilascio di licenze da parte del Ministero; all'uopo le domande di importazione e di esportazione vengono avanzate tramite le Camere di Commercio. Tuttavia per alcune merci, che di volta in volta il Ministero rende noto, le dogane sono autorizzate a consentire direttamente le esportazioni e le importazioni. La ripartizione del contingente viene fatta fra tutte le ditte ritenute idonee che abbiano presentato domanda entro un termine, reso di pubblica ragione in relazione, alla loro capacità produttiva.

§ 6. — *Disposizioni valutarie.* — Per gli scambi verso paesi con i quali sono stati stipulati accordi commerciali di compensazione generale non si dà luogo a movimenti di valuta. L'esportatore italiano incassa dalla Banca d'Italia, quale rappresentante dell'ufficio italiano dei cambi, il controvalore delle merci esportate; tale incasso avviene dopo che l'importatore straniero ha versato il prezzo della merce in valuta straniera all'Istituto parallelo dell'ufficio italiano dei cambi operante nel paese verso il quale è diretta l'esportazione. L'importatore italiano paga in lire italiane il costo della merce allo stesso ufficio dei cambi.

Per le esportazioni verso i paesi a valuta libera l'esportatore, come si è detto, può negoziare o utilizzare direttamente il 50 % delle valute ricavate; per il rimanente 50 % è stabilito l'obbligo della cessione all'ufficio italiano dei cambi che paga in lire, al cambio ufficiale aumentato della quota di integrazione del 125 %.

La Banca, per tramite della quale è effettuata la cessione allo ufficio italiano dei cambi delle valute estere rappresentanti il prezzo delle merci esportate, accredita in conti presso di essa, al nome dell'esportatore, il 50 % dell'importo di tali valute. Tale accredito si deve operare sotto la stessa data nella quale si opera la cessione all'ufficio italiano dei cambi del residuo 50 %.

Qualora le valute estere vengano trasferite, il termine per l'utiliz-

zo da parte del cessionario, nei modi stabiliti dal decreto stesso, decorre dal giorno in cui le valute estere sono state originariamente accreditate nei conti in valuta del cedente.

Trascorso il termine prescritto, il corrispettivo delle valute estere non utilizzate, che vengano cedute all'ufficio italiano dei cambi, è stabilito in lire al cambio ufficiale vigente nel giorno della cessione, maggiorato della quota addizionale del 125 %.

Per le importazioni in valuta libera l'importatore deve richiedere la valuta all'ufficio italiano dei cambi.

Gli scambi in compensazione privata non danno luogo, come è ovvio, a movimenti di valuta nè richiedono versamenti in lire italiane.

In pratica l'operazione di cessione del 50 % dall'esportatore all'importatore viene effettuata a mezzo di un fissato bollato. Spesse volte la cessione stessa avviene su iniziativa della banca presso cui l'esportatore ha il conto. Non è ammessa più di una cessione.

§ 7. — *Vincoli di carattere internazionale agli scambi con l'estero.*

— Gli scambi internazionali di alcune merci e precisamente di quelle comprese nella *Reserved Commodity List*, che si riporta in nota per gruppi riassuntivi (1), sono sottoposti a speciale autorizzazione di

(1) Stagno. — Gomma naturale, gomma sintetica, al butile, gomma rigenerata, lattice naturale. — Carbon fossile e coke. — Tessuti grezzi di cotone, filati di cotone, cordami di cotone, reti da pesca di cotone. — Mangimi per animali (panelli e farine di semi oleosi di ogni tipo, mangimi misti. — Riso intero e mezzagrana. — Acido tartarico, compresa la gomma di botte, la feccia di vino. ecc. — Cereali (grano e farina di grano, orzo, avena, segala, granturco e sorgo in grani). — Cacao (semi di cacao, burro di cacao, involucri di cioccolata non zuccherata). — Latticini (burro, formaggio lavorato e naturale, latte intero evaporato secco, dolcificato, condensato, scremato, vaporizzato). — Grassi e olii (tutti i grassi e olii commestibili e non commestibili compresi quelli da taglio e da margarina, tutti i semi oleosi, sapone). — Fertilizzanti (azotati, fosfati, compresi i minerali e potassici). — Pesci (merluzzo salato, gado, baccalà, cusk pollock, saitho e stoccafisso, pesce in scatola). — Frutta secca (e cioè datteri, fichi, mele, albicocche, uva, zibibbo, pesche, pere e prugne). — Carne (fresca, congelata, in salamoia, salata, affumicata, in scatola, deidrata — esclusi il pollame fresco e congelato, i conigli e la cacciagione). — Sementi (alfalfa, trifoglio rosso, trifoglio bianco, trifoglio ibrido ed erba blu del Kentucky). — Legumi (fagioli secchi, piselli, lenticchie). — Spezie canna da cinnamomo, mace, noce moscata, pepe, detriti di cinnamomo). — Zucchero (greccio e raffinato). — The.

Oltre a queste merci sono «attentamente seguite» dalle Autorità Alleate

appositi uffici (Combined Boards) (1) preposti al controllo del loro commercio fra paesi esteri. Tali autorizzazioni debbono essere richieste dal Governo italiano alle autorità alleate. I contingenti di merce compresi negli accordi commerciali stipulati hanno già avuto un'autorizzazione complessiva dalle suddette autorità, per cui l'esportazione, nei limiti del contingente stesso, può essere effettuata senza ulteriore autorizzazione.

Oltre a questi vincoli, che costituiscono un residuo della disciplina di guerra stabilita dagli alleati, gli scambi internazionali della Italia sono resi difficili dalle limitazioni di vario genere esistenti nei diversi paesi. Si può infatti affermare in linea generale, che nell'attuale momento il commercio estero è soggetto in tutti gli Stati ad un regime di controllo che può assumere due diverse forme: sulle merci, sulle valute.

Il controllo sulle merci parte da due differenti presupposti: per le esportazioni, di non consentire quelle riguardanti merci che si giudica siano assolutamente necessarie alla Nazione; per le importazioni, di consentire solo quelle di maggiore utilità.

I paesi a valuta molto forte, come ad es. gli Stati Uniti, considerano principalmente la prima necessità, cosicchè, mentre hanno attuato una rigida disciplina delle esportazioni attraverso l'istituzione di licenze generali e speciali (Positive Commodity List), hanno lasciato praticamente libera l'importazione, salvo, beninteso, i vincoli, già visti, posti dai « Combined Boards ».

Quei paesi invece che possiedono limitati mezzi di pagamento internazionale hanno sottoposto a controllo sia le importazioni che le esportazioni, accentuando quello sulle importazioni onde evitare l'impiego delle valute in acquisti di carattere voluttuario.

Il controllo sulle merci, nella maggior parte dei paesi, è parallelo a quello sulle valute in quanto è il portato di esigenze principalmente di carattere valutario. Le limitazioni attraverso le quali tale

in considerazione della loro scarsa disponibilità sul mercato internazionale, e suscettibili di essere introdotte nella « Reserved Commodity List », le seguenti:

Semi (tutti i semi di legumi e di erbe non compresi nella lista precedente). — Melassa, sciroppo, miele, alimenti preparati contenenti più del 10 % di zucchero in peso). — Mandorle, noci comuni, noci pecan, nocciole, noci brasiliane (nota: le arachidi sono comprese nella voce II della lista precedente). — Vitamine (olio « A »).

(1) Per maggiori dettagli nel funzionamento di questi uffici V. interrogatorio Avv. Storoni, sottosegretario per il commercio estero, pubblicato nel volume d'appendice.

controllo viene attuato si identificano con divieti di importazione e permessi di esportazione.

Il controllo sulle valute viene esercitato, invece, in forme diversissime, che vanno dalla semplice manovra monetaria fino al monopolio delle valute. Le notizie al riguardo sono ancora molto vaghe, ma si può dire che in tutti i paesi, esclusi gli Stati Uniti d'America, vige il controllo statale sul trasferimento delle valute che viene permesso solo se lo scambio presenta carattere di necessità per il paese importatore.

Le limitazioni poste dall'Italia al suo commercio con l'estero sono anche la conseguenza delle limitazioni di carattere internazionale vigenti in questo momento. Le merci sottoposte a controllo da parte dei « Combined Boards » sono, infatti, di tale importanza da investire una parte preponderante del commercio internazionale; le merci non comprese nelle predette liste sono parzialmente o totalmente sottoposte a limitazioni di scambio da parte dei singoli Stati, in relazione al grado di utilità che esse attribuiscono a quelle merci stesse.

Alle considerazioni esposte bisogna aggiungere le seguenti altre cause limitative degli scambi :

a) la instabilità di molte monete, che si ripercuote sull'ammontare degli scambi, in quanto i paesi esportatori non sono disposti a ricevere in pagamento monete avariate ;

b) la esistenza di « aree » monetarie, quali l'area della sterlina (1), del franco francese (2) e del dollaro (3), nel cui ambito gli

(1) Fanno parte dell'area della sterlina i seguenti paesi : Gran Bretagna e Colonie, Domini (escluso il Canada) e Terranova ; territori sotto mandato della Gran Bretagna e dei Domini, Protettorati britannici e Stati protetti, Egitto, Sudan, Iraq, Isole Faroe, India.

(2) Fanno parte dell'area del franco i seguenti paesi : Algeria, Tunisia, Marocco ; Antille e Guiana ai quali si applica il cambio di parità col franco metropolitano, Africa Occid. francese, Africa Equat. francese, Camerum, Togo, Costa francese dei Somali, Madagascar e dipendenze, Isola di Reunion, Saint-Pierre e Miquelon nei quali la moneta legale è il franco C. F. A. (Colonie francesi d'Atlantico) pari a 1,70 fr. metropolitani, Nuova Caledonia, Nuove Ebridi, stabilimenti francesi dell'Oceania nei quali è in circolazione il franco C. F. R. (Colonie francesi del Pacifico) pari a 2,40 fr. metropolitani, l'Indocina la cui piastra vale 17 frs. metropolitani, stabilimenti francesi dell'India la cui rupia vale 36 frs., la Siria e il Libano la cui lira vale 54,35 frs.

(3) L'area del dollaro non è definita da alcun documento ufficiale, ma ne fanno comunque parti tutti i territori dell'America del Nord, i territori sottoposti a sovranità americana, vari paesi dell'Oceano Pacifico, ecc.

scambi sono favoriti e che hanno ripercussioni sfavorevoli sugli scambi di paesi non facenti parte di alcuna area ;

c) le condizioni politiche non ancora stabilizzate, per cui molte limitazioni o divieti frapposti sono dovuti a condizioni che sfuggono ad ogni valutazione di mercato ;

d) la situazione dei trasporti internazionali, particolarmente grave con i paesi oltre Atlantico.

Il regime italiano degli scambi è strettamente connesso ai regimi degli scambi e delle valute in vigore negli altri paesi. Tali regimi attualmente conservano molti controlli e presentano motivi di incertezze circa l'orientamento futuro. Il nostro regime ha in conseguenza tuttora un carattere non ben definito, ma in via di lenta e graduale formazione, in relazione al precisarsi della situazione internazionale oltrechè, beninteso, di quella interna.

Osservazioni intorno all'attuale regime di scambi con l'estero.

§ 8. — *Osservazioni di carattere generale.* — Il regime di scambio, in Italia, presenta inconvenienti notevoli sia dal punto di vista generale sia dal punto di vista del singolo operatore sul mercato internazionale. Esso è infatti caratterizzato dalla precarietà dei rapporti di scambio con l'estero, — non tutti imputabili alla legislazione italiana — per cui il commercio internazionale è più un fatto sporadico che un mezzo normale di approvvigionamento e di collocamento dei prodotti.

Ne deriva che l'imprenditore non è spinto a produrre per il mercato internazionale, ma tende a restringere la sua produzione alla possibilità di assorbimento del mercato interno ed è portato a considerare il mercato internazionale solo come un eventuale sbocco aggiuntivo. Egli infatti non può contare in via continuativa — principalmente per le limitazioni di carattere internazionale — sul collocamento dei suoi prodotti all'estero, in quanto i suoi rapporti di scambio possono essere interrotti da divieti non prevedibili, imposti all'interno o all'estero. Ugualmente incerto è l'approvvigionamento dall'estero, poichè il divieto d'importazione generale, benchè mitigato dalle recenti disposizioni, non lascia la possibilità di prevedere una continuità di rifornimento. D'altro canto manca un coordinamento delle importazioni con le esportazioni in base alle esigenze di carattere nazionale. Mentre cioè l'iniziativa privata, così imbrigliata, non può agire efficacemente, manca d'altro canto l'indirizzo e il convogliamento di queste iniziative, ciò che invece il sistema del controllo

statale presupporrebbe. È da tener presente in proposito, come già detto, che il regime italiano di scambi è in via di lenta formazione in relazione allo sviluppo della situazione economica internazionale e al definirsi di alcune situazioni interne di carattere politico ed economico. L'attuale ibrido sistema è dovuto, inoltre, non solo a ragioni di carattere interno, ma anche a ragioni di carattere internazionale.

Gli ultimi provvedimenti relativi alla regolamentazione delle importazioni e delle esportazioni fanno ritenere, però, che il regime italiano degli scambi con l'estero vada assumendo una più chiara fisionomia e si indirizzi verso una maggiore libertà di scambi.

Scendendo ad un esame più dettagliato le principali osservazioni intorno al regime attuale degli scambi con l'estero, si possono così distinguere :

§ 9. — *I trattati commerciali bilaterali di compensazione generale e di pagamento.* — 1) creano correnti di scambio meno convenienti di quelle naturali in quanto non consentono di acquistare o vendere nei mercati più convenienti ma in quelli dove il trattato commerciale, stipulato non soltanto in base a criteri economici, ha per sé possibilità di scambio ;

2) includono, in via di concessione reciproca, merci non strettamente necessarie alla Nazione acquirente : tali acquisti non possono essere vietati ma costituiscono una spesa che in regime di controllo delle importazioni potrebbe essere risparmiata ;

3) non consentono d'altra parte la formazione di correnti di scambio a carattere duraturo in quanto hanno una validità limitata (6 mesi o un anno). Attualmente, infatti, nessuna Nazione vuole impegnarsi per un periodo molto lungo data la incerta situazione economica interna la cui struttura non risulta in genere definita. Ciò a differenza dei trattati conclusi nel periodo anteriore alla prima guerra mondiale in cui il periodo di validità dei trattati era in genere pluriennale (1).

4) gli scambi previsti nei trattati commerciali spesso non sono eseguiti sia per ragioni di mancanza di convenienza negli acquisti

(1) Allo scopo di documentare la profonda differenza esistente fra i trattati stipulati attualmente e quelli del periodo precedente il 1913 si riportano in allegato (v. documenti nn. 13, 14 e 15) il trattato italo-francese del 1863, quello italo-turco del 1938 e quello con la Svezia del 24 novembre 1935, vigente.

sia per ragioni valutarie. La mancanza di scambi verso una direzione (ad es. dalla Francia verso l'Italia) influisce anche sul volume di scambi della direzione opposta. Infatti, negli accordi di pagamento esistenti è generalmente stabilito che qualora si verifichi un determinato deficit, la Nazione creditrice può arrestare le proprie esportazioni. Questo sbilancio si determina in genere nel periodo attuale in relazione all'arbitraria fissazione del livello di cambio, che, non rispondendo all'effettivo divario esistente nei poteri di acquisto delle monete, crea condizioni favorevoli all'acquisto ad un paese e sfavorevoli all'altro contraente (v. ad es. l'accordo Francia-Italia).

In questo caso il trattato, a causa del tasso di scambio non economico, invece di costituire una spinta verso l'incremento delle correnti commerciali si risolve in un freno.

È da osservare peraltro, come i privati operatori riescono talvolta a superare questo ostacolo adottando nei loro rapporti commerciali tassi di scambio « economici » che permettono di effettuare lo scambio, mentre il tasso ufficiale non lo renderebbe conveniente e quindi realizzabile. Cioè, il tutto si risolve, in questi casi, in una denuncia di prezzi diversi da quelli effettivi i quali vengono ad essere così costituiti dalla somma di quelli denunciati e da pagamenti sottomano.

Si ritiene d'altra parte che i trattati commerciali possano talvolta aprire alcune correnti di traffico e garantire il loro svolgimento. Questo, però, nel caso che i trattati abbiano lunga scadenza, e non contengano comunque limitazioni molto restrittive delle quantità scambiabili.

§ 10. — *Le compensazioni private.* — a) Sono rese molto difficili dal fatto che allo scambio intervengono quattro operatori (un acquirente e un venditore nazionale; un acquirente e un venditore estero) anche se di regola ne figurano solo due (un operatore nazionale e uno estero che si scambiano le merci in compensazione). Lo scambio pertanto è straordinariamente complicato.

b) Presentano, nei riguardi della direzione degli scambi, gli stessi inconvenienti già accennati per i trattati commerciali, ma acuiti dal fatto che invece di esservi una compensazione generale vi è una compensazione fra privati. L'esportatore in genere non può importare ciò che riterrebbe più conveniente ma ciò che l'importatore gli offre. L'importatore non può offrire in cambio ciò che l'esportatore desidera; lo scambio risulta più oneroso di altre forme tradizionali.

c) Determinano uno spreco di energie e in definitiva aumenti

di costi, poichè l'importatore e l'esportatore specializzati nel commercio di alcune merci debbono interessarsi di altre merci da offrire in compensazione (ad es. l'esportatore di tessuti deve importare insetticidi).

È da osservare d'altra parte che le compensazioni private consentono di effettuare alcuni scambi che probabilmente, nel regime attuale, non si realizzerebbero e pertanto presentano nella situazione contingente qualche utilità. Così, ad esempio, per quelle merci che non sono previste negli accordi commerciali; o anche nel caso che gli scambi previsti dagli accordi commerciali subiscano un arenamento, come visto sopra; o anche per quei scambi con paesi ai quali non siamo legati da accordi e che non consentono pagamenti in valuta nazionale o da cui moneta non è accettata come mezzo di pagamento internazionale.

§ II. — *Il commercio contro valuta libera.* — L'importazione con valuta fornita dallo Stato è quella, attualmente, di più difficile realizzazione in quanto nella carenza quasi assoluta di divise estere, lo Stato non le concede che per certe importazioni assolutamente essenziali; praticamente tale forma di acquisto è piuttosto una forma teorica che una forma di possibile realizzazione.

L'esportazione contro valuta libera comporta l'obbligo della cessione allo Stato del 50 % della valuta ricavata. La libera negoziabilità del 50 % della valuta crea un mercato libero delle valute che in genere, come avviene attualmente, è in netto contrasto con il mercato ufficiale dei cambi. Questo ibridismo frustra evidentemente parte degli scopi che si vogliono raggiungere con il controllo dei cambi e la cessione obbligatoria delle valute, mentre, d'altra parte, non costituisce un forte incentivo per l'esportatore. È da considerare, pertanto, come una misura di transizione verso altri regimi di scambi.

Per le importazioni franco valuta non può essere analizzata la loro utilità poichè ciò presupporrebbe un esame delle fonti della valuta utilizzata con questo sistema. Se si tratta di valuta tesaurizzata in altri momenti, tali importazioni significano praticamente rientro di valuta dall'estero con beneficio della Nazione. Se invece tale valuta viene alimentata da operazioni che si compiono nella presente fase economica (rimesse degli italiani all'estero, esportazioni in contrabbando, false denunce dei ricavi delle esportazioni, ecc.) è probabile che altre forme di scambio sarebbero più utili e pertanto le importazioni franco valuta non dovrebbero essere in-

coraggiate. La concessione dell'importazione franco valuta può infatti costituire uno stimolo verso queste forme di scambio e di sottrazione di valuta.

§ 12. — *La posizione tecnica dello Stato.* — Non si può esaurire queste note senza richiamare, infine, un tema di carattere generale, che costituisce lo sfondo di tutti i problemi relativi al regime degli scambi: la posizione tecnica dello Stato. Si possono stabilire criteri obiettivi per l'esercizio da parte dello Stato di un efficace controllo sugli scambi internazionali? e ammesso in via d'ipotesi che ciò sia possibile, ha lo Stato la capacità tecnica per attuarlo? La prima domanda lascia adito a molti dubbi. Le interdipendenze e i legami fra i vari fattori economici sono talmente numerosi e talvolta invisibili che non si possono misurare mai con precisione le ripercussioni di un dazio sulle altre attività economiche, nè si è in grado di giudicare obiettivamente se e in quale misura un dazio debba essere concesso. Si rischia spesso di fare gli interessi, che sono in genere abilmente camuffati, di alcune categorie. Se dal campo dei dazi doganali si passa a quello dei divieti degli scambi e a quello delle limitazioni quantitative, si vede subito che si entra ancora di più nell'arbitrio, perchè non si può, in base a criteri obiettivi di utilità o anche soltanto di perequazione, stabilire se una merce debba essere o meno importata o se debba essere importata solo in determinati limiti di quantità. Si viene, così operando, non solo ad esercitare una coercizione sui consumatori, ma a delimitare le attività economiche secondo criteri che non sono economici e come tali non utili. Infine, ammesso solo in via di ipotesi che si possa superare anche questo ostacolo, si erge l'ultima e più insuperabile difficoltà: la ripartizione dei contingenti. Si possono stabilire criteri economici ed obiettivi per la ripartizione dei contingenti? I criteri finora seguiti starebbero per una risposta negativa. I contingenti sono ripartiti in genere in base a dati di fatto (importazioni ed esportazioni eseguite in determinati anni che sono presi per base delle quote da assegnare; capacità degli impianti, ecc.), che tendono alla cristallizzazione delle situazioni economiche arrestando lo sviluppo delle aziende e il processo di abbassamento dei costi di produzione.

Dal comunicato del Ministero del Commercio Estero, più avanti riportato, circa la ripartizione dei contingenti, si rileva che « ogni soluzione contiene motivi di scontento e di aspra critica ». Non è questo un sintomo per concludere sulla impossibilità di attuare tali sistemi con criteri di giustizia?

Queste osservazioni prescindono dal fatto, purtroppo gravissimo, che il controllo in generale dà allo Stato, e per questo ai suoi funzionari, un potere enorme che permette loro di favorire gli uni a scapito degli altri. Quando si creano queste situazioni vi è sempre la possibilità che qualcuno ne approfitti; e non vi è altro rimedio all'infuori della eliminazione delle situazioni stesse.

* * *

Riepilogando, si possono fare, sull'attuale regime di scambio con l'estero, le seguenti principali osservazioni:

1) le correnti di cambio non sono determinate soltanto dalle differenze dei costi comparati;

2) gli scambi hanno sempre un carattere di precarietà;

3) si hanno, generalmente, costi di importazione e ricavi di esportazione diversi a seconda della provenienza o destinazione e a seconda della forma di scambio (in compensazione generale, in compensazione privata, franco valuta, ecc.).

4) lo Stato è arbitro degli scambi con l'estero in quanto non esistono criteri obiettivi per imporre controlli e limitazioni. Inoltre lo Stato non ha la capacità tecnica adeguata per svolgere tali compiti.

Gli orientamenti di politica commerciale dei principali paesi del mondo.

Si è già rilevato come alla fine del primo conflitto mondiale il mondo non riprese la via del libero scambio ma continuò a seguire più o meno rigidamente, una politica protezionista che fu man mano esasperata fino all'adozione di divieti di importazione e di esportazione, generali o per singole merci.

Si vuole ora esaminare, ai lumi dei documenti ufficiali più importanti sinora noti, quale sarà il probabile orientamento della politica commerciale che prevarrà alla fine del secondo conflitto mondiale; se prevarrà ancora l'attuale tendenza vincolistica o se invece i paesi tenderanno verso forme di libero scambio, che potranno essere quelle tradizionali, oppure nuove forme che più si adattino alla fase economica attuale.

È da premettere che uno studio anche superficiale di questo problema richiederebbe un vasto ed approfondito esame delle situazioni economiche generali e specifiche nonché degli orientamenti nei principali Paesi del mondo. Data la portata di questo lavoro, ci si limita ad alcuni accenni di carattere generale basati su documenti noti, parte dei quali si riportano in allegato.

Risulta da numerosi atti ufficiali che gli Stati Uniti d'America si sono fatti promotori del libero scambio nel mondo. Già nella Carta Atlantica è contenuta l'affermazione che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna cercheranno di far sì che tutti i paesi abbiano accesso in condizioni di parità ai commerci e alle materie prime necessarie alla loro prosperità economica.

L'art. VII del Master Agreement (1) concluso dagli Stati Uniti per regolare l'applicazione della legge Affitti e Prestiti, stabiliva che nel successivo accordo di definizione dei vantaggi degli Stati Uniti in cambio dell'aiuto che essi offrivano, non dovevano essere stabilite condizioni tali da pesare sul commercio dei paesi contraenti. Tale accordo doveva invece tendere all'eliminazione di tutte le forme discriminatorie del commercio internazionale e alla riduzione delle tariffe e delle altre barriere di commercio.

Le dichiarazioni della conferenza internazionale fra uomini di affari tenutasi a Rye (2) nel novembre 1944 sono ispirate al principio della libertà del commercio internazionale benchè vengano ammesse riserve ed attenuazioni per ragioni di sicurezza nazionale, nel caso delle industrie chiavi e nei casi di protezione delle industrie nascenti dei paesi agricoli che hanno bisogno di industrializzazione.

Nella « Carta economica delle Americhe » presentata dalla delegazione degli Stati Uniti alla conferenza interamericana di Città del Messico, i principi della Carta Atlantica e della cooperazione economica internazionale sono stati riaffermati. Numerosi uomini politici, da Roosevelt a Morgenthau e Truman hanno riaffermato la loro convinzione in detti principi. Per tutti si ricordano le parole di Truman in occasione del « Navy Day »: « Crediamo che tutti gli Stati che vengono accolti nel Consorzio delle Nazioni dovrebbero avere accesso in condizioni paritetiche al commercio e alle materie prime del mondo ». Tuttavia la prova concreta più importante data dagli Stati Uniti circa la loro volontà di instaurare un regime di libertà di scambi, è nella nuova proroga accordata al Trade Agreement Act fino al 1° giugno 1948. Detta legge, entrata in vigore nel 1934 e da allora prorogata a più riprese, permette di applicare delle riduzioni ai dazi americani fino al limite del 50 % sulla tariffa doganale vigente nel 1934, da concedersi in sede di stipulazione di accordi commerciali. In occasione dell'ultima proroga, tale clausola fu variata nel senso che le riduzioni di dazi fino al 50 % si applicano alle tariffe in vigore all'inizio del 1945.

1) V. documento n. 1.

2) V. documento n. 2.

In occasione dell'accordo fra Inghilterra e Stati Uniti stipulato a Washington il 6-12-45, per la concessione di un prestito di 4.400 milioni di dollari, gli Stati Uniti con l'adesione della Gran Bretagna hanno proposto in un Libro Bianco:

a) di convocare una conferenza internazionale sul commercio e sull'impiego della mano d'opera (1).

b) di creare una International Trade Organization (I. T. O.) la quale verrebbe così ad affiancarsi all'Organizzazione Internazionale per l'alimentazione e l'agricoltura, sorta dalla Conferenza di Hot-springs, al Fondo monetario e alla Banca per la ricostruzione e lo sviluppo previsti dagli accordi di Bretton Woods. Il Consiglio Economico Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ne sarà probabilmente il supremo organo coordinatore.

Nell'importante documento sono ribaditi alcuni principi fondamentali enunciati ripetutamente in questi ultimi tempi da uomini di governo degli S. U.

Inoltre, vi sono precisate le direttive a cui dovrà informarsi la politica commerciale dei vari paesi aderenti all'I. T. O. e indicate le caratteristiche strutturali e funzionali della nuova organizzazione.

Gli Stati Uniti hanno invitato 15 Nazioni a partecipare alla conferenza preparatoria della suddetta conferenza per il commercio internazionale ed hanno chiesto alle Nazioni invitate di prepararsi a negoziare accordi per una parallela riduzione delle tariffe doganali.

Gli scopi dell'Organizzazione dovranno essere:

1. — Promuovere la cooperazione commerciale internazionale per mezzo di consultazione e collaborazione tra i vari governi associati in riguardo alle direttive commerciali internazionali;

2. — evitare provvedimenti dannosi al commercio mondiale cercando di facilitare l'espansione del commercio e lo sviluppo economico;

3. — facilitare l'accesso a tutti i membri, a condizioni eguali, ai traffici e alle materie prime del mondo;

4. — promuovere l'espansione della produzione, lo scambio e il consumo di merci; ridurre le tariffe doganali e ogni altra barriera commerciale ed eliminare ogni discriminazione nel commercio internazionale.

La Russia non ha finora aderito all'invito.

Il desiderio di riportare il commercio internazionale a una funzione privatistica è dimostrata dal recente invito dato alle delega-

(1) V. documento n. 9, allegato.

zioni di vari paesi di abbandonare l'America (1). Tali delegazioni fra cui quella italiana, svolgevano vero e proprio commercio internazionale acquistando con i fondi a disposizione dei rispettivi Paesi le merci da importare. L'intento degli Stati Uniti è che il commercio ritorni ad essere una funzione svolta da privati.

Non è d'altro canto da ignorare che larghe correnti industriali, specialmente, agricole degli Stati Uniti sono ancora per una politica protezionista, nè è da ritenere che le iniziative prese possano trovare facile accoglimento negli altri paesi i quali sanno che le proprie industrie in regime di libero scambio sarebbero probabilmente soffocate da quelle statunitensi. Al riguardo sembra opportuno ricordare come gli Stati Uniti, in molte occasioni, seguano una politica preferenziale e non liberista. Ad es. la concessione dei crediti all'estero da parte della Export Import Bank è vincolata all'obbligo dell'utilizzo del credito stesso negli Stati Uniti e anche del trasporto con navi statunitensi delle merci acquistate limitando così al mutuatario le possibilità di scelta delle merci e dei mercati (2). Occorre inoltre porre in rilievo che probabilmente il tipo di libero scambio verso il quale gli Stati Uniti tendono non è certo quello di una assoluta libertà: anzitutto perchè non è pensabile che si possa arrivare almeno immediatamente ad una totale abolizione della tariffa doganale americana; inoltre, per la diffusa convinzione della necessità di pianificare l'espansione del commercio fra i diversi paesi; infine, perchè la completa libertà di scambi dovrebbe applicarsi anche ai mezzi di produzione mentre esistono tuttora vincoli notevoli sia al trasferimento di capitali sia a quello della mano d'opera. Specialmente importante per l'Italia è quest'ultima restrizione.

La politica degli scambi internazionali degli Stati Uniti sembra pertanto diretta verso un regime di maggiore libertà, in accordo con la sua politica commerciale tesa verso una espansione delle esportazioni. E ciò anche perchè la mancanza di mezzi di pagamento da parte di tutti o quasi i paesi importatori obbliga gli Stati Uniti ad importare almeno in eguale misura delle esportazioni a meno che non vogliano esportare gratuitamente. È opportuno rilevare infine, che per il passato il commercio estero, nel complesso, ha avuto per gli Stati Uniti una importanza trascurabile.

Gran parte delle dichiarazioni statunitensi riportate sono state elaborate d'accordo con la *Gran Bretagna* o questa vi ha aderito-suc-

(1) V. documento n. 10.

(2) V. documento n. 8.

cessivamente. Pertanto l'indirizzo ufficiale della politica commerciale internazionale inglese è liberista. Ma occorre subito osservare che di tale indirizzo gli inglesi non sono stati in generale i promotori. D'altra parte non sono mancati agli Stati Uniti i mezzi per, eventualmente, esercitare delle pressioni sull'Inghilterra. L'ultimo in ordine di tempo: la necessità di ottenere il prestito dall'America. È da osservare inoltre che l'abolizione dell'area della sterlina contenuta negli accordi relativi alla concessione del prestito di 4.400 milioni di dollari (650 per pagamento di alcune forniture già effettuate o in corso di effettuazione e 3750 disponibili) e riportati in allegato (1) sarà effettuata con una certa dilazione e precisamente « non oltre un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, a meno che in caso eccezionale, una data successiva non venga convenuta dopo scambi di vedute ». Ciò farebbe pensare che l'Inghilterra voglia ancora avvalersi, almeno per qualche tempo, delle preferenze accordate al commercio interimperiale; probabilmente per avere il tempo necessario di liquidare i suoi debiti con i Paesi dell'area della sterlina.

D'altra parte l'economia della Gran Bretagna presenta una struttura tale che il commercio con l'estero è essenziale alla sua vita. Prima della guerra essa vendeva all'estero circa un quarto dei suoi prodotti e acquistava circa un terzo dei beni da essa consumati.

Durante la guerra l'Inghilterra ha avuto larghi deficit nella bilancia commerciale. Infatti i dati relativi al suo commercio con l'estero sono:

	Importazioni (milioni di Lst.)	Esportazioni
1939	839,5	439,2
1940	1.126,1	411,2
1941	1.132,4	365,4
1942	1.194,9	270,9
1943	1.864,6	232,8
1944	1.306,8	258,0
1945	1.051,2	383,6
1946 (I quadr.)	378,6	253,6

In conseguenza la fisionomia economica inglese ha subito un sostanziale cambiamento: *le riserve in oro e in dollari* (2) e gli investi-

(1) V. documento n. 4.

(2) Dal « Statistical Material Presented during the Washington Negotiations » si rileva come le riserve inglesi in oro e dollari degli S. U. erano al 31 agosto 1938 di 864 milioni di Lst. e al 31 ottobre 1945 di 453 milioni.

menti all'estero (1) sono stati falciati mentre i debiti verso i paesi dell'area della sterlina sembra ammontino circa a 3 miliardi di sterline (2). Notevoli sono i disinvestimenti interni. Inoltre, la politica economica interna del governo laburista è sempre più diretta verso una pianificazione della produzione nazionale, e principalmente del commercio estero, il che presto o tardi avrà ripercussioni sullo sviluppo e sul regime del commercio estero. Ciò nonostante, abbiamo visto come l'Inghilterra abbia prontamente aderito alle proposte degli Stati Uniti relative al libero scambio. L'accordo in parola comprende (3):
 a) l'impegno di sopprimere l'« area della sterlina »; b) l'impegno di

(1) I disinvestimenti all'estero, secondo la stessa fonte, sono stati:

Area della sterlina	mil. Lst.	564
Nord America	» »	428
Altri Paesi	» »	126

TOTALE mil. Lst. 1.118

(2) Dalla stessa fonte si rileva come i debiti esteri dell'Inghilterra che al 31 agosto 1938 ammontavano a Lst. 76,0 milioni, al 30 giugno 1945 erano di 3.355 milioni di Lst. di cui 2.723 con i paesi dell'area della sterlina.

I dati riportati nelle note 1, 2 e 3 consentono di dare la seguente tabella riassuntiva (dalla stessa fonte):

DISINVESTIMENTO DEL REGNO UNITO
 (dati approssimativi: probabilmente in meno)

	Realizza- zione di capitali all'estero	Incremento di debiti	Aumento o diminz.— di oro o \$ S.U. (a)	Non precisabili	Totale
Sett.-dic. 1939	50	80	57	17	212
Genn. a dic. 1940	164	179	474	— 6	811
» » 1941	274	564	— 23	5	820
» » 1942	227	519	— 75	3	674
» » 1943	189	647	— 150	3	689
» » 1944	143	608	— 99	11	663
» a giugno 1945	63	282	— 32	16	329
Totale (sett. 1930 a giu- gno 1945).	1.118	2.879	— 152	49	4.198

(a) — Oro valutato a 173/3 d. per oncia fino e il dollaro a Lst. 1 = \$ 4.03.

(4) 1940	mil. Lst.	97
1941	» »	254
1942	» »	162
1943	» »	192
1944	» »	178
	mil. Lst.	885

(3) V. documenti nn. 4 e 5 allegato.

raggiungere al più presto possibile accordi con i Paesi dell'area per una sistemazione dei saldi bloccati a credito dei paesi stessi e accumulatisi a Londra durante la guerra ; *c*) a non porre, salvo casi speciali determinati, restrizioni sui pagamenti e sui trasferimenti di moneta relativi alle transazioni correnti ; *d*) a non applicare le eventuali restrizioni che essa dovesse imporre con sistemi di discriminazione ; *e*) a iniziare negoziati per il rallentamento delle barriere commerciali di ogni genere e per l'esame delle preferenze imperiali.

Nel frattempo l'Inghilterra ha iniziato una politica di riconquista dei mercati esteri attraverso il mantenimento delle discipline di consumo interno instaurate durante la guerra e lo sviluppo della produzione per l'esportazione. Si ritiene pertanto che la Gran Bretagna mentre cercherà di avvalersi al massimo possibile dell'attuale congiuntura per avere una migliore posizione nel campo finanziario e commerciale, cercherà probabilmente di dilazionare l'applicazione degli impegni presi con gli accordi di Washington relativi alla negoziazione del prestito almeno fin quando la situazione della sua bilancia dei pagamenti non appaia più rassicurante.

In proposito si ricorda che ufficialmente l'Inghilterra ha stimato (v. *Statistical Material Presented during the Washington Negotiations* pag. 6) il deficit probabile nella propria bilancia dei pagamenti nel 1946 in Lst. 750 milioni e per il quadriennio 1947-48-49-50 in Lst. 500 milioni ; in totale Lst. 1.250 milioni. Nel 1951 l'Inghilterra conta di avere nuovamente la propria bilancia dei pagamenti in equilibrio.

Tale dilazione, comunque, probabilmente non andrà oltre la data in cui l'Inghilterra ritiene che la propria bilancia dei pagamenti possa tornare in pareggio. Dopo tale anno è da ritenere che l'Inghilterra riprenda la politica di libero scambio che ha fatto la sua fortuna.

Nell'esame dei probabili orientamenti della politica commerciale internazionale bisogna tener nel massimo conto l'atteggiamento della *Russia* per il peso economico che essa rappresenta, sia come Nazione a sè stante sia per il complesso di paesi che rientrano nella sua orbita economica. Purtroppo non si hanno elementi per poter delineare il pensiero ufficiale russo in questa materia. Appare però del tutto improbabile che la Russia abbandoni il sistema del monopolio degli scambi con l'estero e quindi di una politica commerciale manovrata. È appena il caso di accennare che le correnti di scambi, che si formano in regime di monopolio statale, non sono, nella maggioranza dei casi, determinate dalle differenze dei costi comparati fra i vari Paesi, ma da più complessi motivi di carattere interno ed inter-

nazionale. Anche la rigida pianificazione interna fa pensare che la Russia sia lontana da un ritorno verso il libero scambio, nonostante la sua adesione alla conferenza di Bretton Woods e l'impegno assunto, in sede di estensione alla Russia della legge affitti e prestiti (1), circa una intesa e intorno al problema dell'espansione dello scambio dei beni. È da ritenere peraltro che la Russia proseguirà la politica autarchica seguita prima della guerra, come lasciano prevedere l'inizio del quarto piano quinquennale — dedicato principalmente alla ricostruzione delle aree distrutte e alla riconversione dell'industria di guerra in industria di pace — e la mancanza di ratifica degli accordi di Bretton Woods. Tutto lascia pensare che l'indirizzo nella politica degli scambi con l'estero seguito dalla Russia sia anche seguito dai Paesi dell'Europa orientale posti sotto la sua diretta influenza.

Gli orientamenti della politica commerciale della *Francia* non sono ancora definibili data la notevole discordanza di opinioni tra le forze politiche che tuttora si contendono il potere. La Francia ha però una situazione economica che si presta ad un rapido ritorno del Paese verso una libertà di scambi. Infatti le distruzioni causate dalla guerra sono state relativamente lievi, la produzione industriale ha già raggiunto o superato in alcuni settori i livelli di anteguerra, le riserve valutarie, per quanto assottigliate, sono tuttora importanti, il problema alimentare non è molto grave sia per la consistenza della produzione interna sia per il cospicuo aiuto delle colonie.

Bisogna tener conto, d'altra parte, che l'attrezzatura industriale della Francia è fra le più vecchie d'Europa e che essa non potrebbe affrontare la concorrenza mondiale prima di una razionalizzazione della propria produzione. Inoltre, la Francia ha bisogno di prestiti esteri nonostante che la sua situazione economica non sia grave, e quindi si rivolgerà nuovamente ai paesi dell'occidente che già le hanno fornito cospicui mezzi di pagamento (l'Inghilterra 150 milioni di sterline (2); l'America 550 milioni di dollari (3) e sono state concluse le trattative per un secondo prestito di 1.370 milioni; il Canada 242,5 milioni di dollari).

In sede di accordo per il secondo prestito dagli Stati Uniti di 1.370 milioni di dollari (720 per il pagamento delle ultime partite ricevute in conto affitti e prestiti e dei surplus e 650 disponibili) la Francia ha preso degli impegni.

(1) V. documento n. 1.

(2) Concesso il 4 dicembre 1945.

(3) Concesso il 4 dicembre 1945.

L'accordo per il prestito è infatti completato da una dichiarazione congiunta dei governi americano e francese, nella quale si afferma la comune volontà di prendere le misure più opportune allo scopo di sopprimere gli intralci che ostacolano lo sviluppo del commercio internazionale che, tra l'altro, dovrà venire esplicito quanto più possibile da imprese private. Il governo francese avrebbe fatto sapere a quello americano di avere in preparazione una nuova tariffa doganale che contemplerà soltanto diritti « ad valorem » mentre il sistema anteguerra delle quote e dei contingenti sarebbe definitivamente abolito. E questo sarebbe un passo importante sulla via del ripristino del libero commercio internazionale. Tutto ciò lascia presumere che la Francia seguirà la politica degli scambi con l'estero dei grandi paesi occidentali.

Sugli orientamenti della *Cina* si hanno poche notizie. È però da ritenere quale dato sicuro che la Cina ha notevoli bisogni di capitale straniero per il suo progresso economico. D'altra parte, in dichiarazioni ufficiali, il Generalissimo Ciang-Kai-Scek ha fatto presente la necessità per il paese di un più ampio commercio con l'estero. In base a questi elementi è da ritenere che anche la Cina seguirà la politica commerciale negli scambi con l'estero delle potenze occidentali.

La *Svizzera* ha stipulato, appena cessata la guerra, accordi commerciali con la Francia, il Belgio, il Lussemburgo, l'Italia (non ratificato) in cui ha dimostrato chiaramente l'intenzione di favorire la ripresa degli scambi economici: notevoli infatti sono le agevolazioni concesse per i pagamenti. Benchè i prezzi in Svizzera siano notevolmente elevati, la produzione industriale attuale è superiore a quella anteguerra e consente la esportazione di quantità notevoli di prodotti. D'altra parte la notevole specializzazione produttiva pone il Paese al riparo dagli influssi della concorrenza internazionale mentre le imponenti partite invisibili che affluiscono in Svizzera possono pareggiare un deficit anche rilevante della bilancia commerciale. Si ritiene pertanto che la Svizzera sia orientata verso un regime di scambi tendenzialmente liberi a somiglianza di quello dei Paesi occidentali.

Il *Belgio* sembra essere indirizzato verso una politica di massima libertà nel commercio internazionale. Lo stesso dicasi per la *Svezia* e per la *Danimarca* e, probabilmente, per la *Norvegia* la quale potrebbe pareggiare l'eventuale deficit iniziale della propria bilancia dei pagamenti utilizzando l'abbondante credito che vanta verso l'Inghilterra.

Scambi di dichiarazione fra la *Grecia* e gli Stati Uniti impegnano la prima a seguire una politica tendente al libero scambio.

L'Europa pertanto si presenta da un punto di vista di scambi con l'estero distinta in due grandi complessi, uno dei quali, quello occidentale, orientato a seguire la politica degli Stati Uniti tendenzialmente libero scambista; l'altro gravitante sulla Russia, con la quale verrebbe a costituire una complementarietà economica, che ridurrebbe gli scambi con il resto del mondo a livelli molto ristretti se non ad operazioni del tutto sporadiche.

Fra gli altri Paesi del mondo il *Canada* ha manifestato tendenze nettamente libero scambiste, mentre alcuni paesi dell'Impero britannico che hanno iniziato una forte industrializzazione durante la guerra (Australia, India, Nuova Zelanda) mostrano tendenze protezionistiche intese a difendere le industrie già create e a svilupparle maggiormente.

È da notare inoltre che questi paesi sono forti creditori dell'Inghilterra e che una loro politica libero scambista è strettamente legata al pagamento di tali crediti.

La recente industrializzazione dei Paesi dell'*America Latina* farebbe pensare che essi adottino una politica tendenzialmente protezionista. D'altra parte, durante la guerra, questi Paesi sono diventati importanti creditori dell'estero e specialmente degli Stati Uniti, ciò che dà ad essi una maggiore tranquillità per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti. Non mancano dichiarazioni di alcuni Paesi nelle quali è affermata la volontà di perseguire una politica di scambi liberi.

Per l'*Argentina* è possibile trarre alcune notizie dalla relazione 1945 della Banca centrale.

La bilancia dei pagamenti argentina ha raggiunto nel 1945 un record-attivo di 1.117,5 milioni di pesos, 174,1 milioni di pesos più del saldo dell'attivo del 1944. Più della metà dei saldi attivi consisteva in divise libere.

La situazione della bilancia dei pagamenti con l'Inghilterra al 31 dicembre 1945 presentava un saldo attivo dell'Argentina, che come è noto è bloccato in sterline oro, di 112,1 milioni di sterline, ammontare che, calcolato secondo il corso « libero » del pesos dà in cifra tonda 1.850 milioni di pesos argentini; si avvicina perciò alle valutazioni private finora esistenti, che per la fine del 1945 parlano di 1968 milioni di pesos.

Da quanto precede può dedursi come l'Argentina possa assumere in questo dopoguerra una forte posizione esportatrice di capi-

tali benchè le necessità immediate di importazioni (1), comprese per troppo tempo, fanno ritenere che per ora essa possa cedere solo divise utilizzabili su altra piazza o sulla propria, limitatamente alle derrate alimentari.

Le risposte ai questionari.

§ 13. — *Premessa.* — Le domande poste agli inquisiti sono 9 e precisamente :

1. — Nel quadro degli orientamenti più probabili delle politiche doganali degli altri paesi ritenete conveniente l'instaurazione di un regime di libero scambio in Italia ? Con attuazione immediata oppure differita al periodo successivo alla ricostruzione ? Quali ripercussioni pensate che detta instaurazione avrebbe sulla nostra produzione agricola ? E quali sulla nostra produzione industriale ? Quali delle varie attività agricole ed industriali pensate che possano sostenere la concorrenza estera e quali no ? In che modo è possibile sostenere la concorrenza estera ? Qual'è l'importanza, a questo riguardo, della pressione fiscale, del costo della mano d'opera, del tasso di cambio, ecc. ? Quali ripercussioni credete che il libero scambio avrebbe sull'occupazione operaia e sul reddito ?
2. — Ammesso il ritorno al libero scambio, come pensate che tale regime influirà sulle condizioni dell'equilibrio della bilancia dei pagamenti ? Come evitare la eventuale pressione sulla bilancia dei pagamenti ? Quale influenza credete che avrà il libero scambio sulla ragione di scambio internazionale ?
3. — Dati gli orientamenti della politica commerciale mondiale, ritenete conveniente una riforma generale doganale in senso protezionistico ? Quali attività produttive nazionali ritenete opportuno proteggere ? Quali nel settore agricolo ? Quali

(1) Rifornimento dei beni di consumo della popolazione (indici pro-capite) :

1935	100
1939	112
1940	111
1941	108
1943	99
1944	98
1945	94

nel settore industriale? Quali pensate saranno le conseguenze negli altri rami produttivi di queste protezioni? Come evitarle? Credete sia conveniente continuare ad adottare gli ormai tradizionali dazi specifici, oppure ritenete preferibili i dazi *ad valorem*? Qual'è il vostro pensiero in merito ai dazi misti? La legislazione doganale deve avere carattere esclusivamente nazionale, nazionale con deroghe regionali, oppure regionale?

4. — Ritenete opportuno fiancheggiare sistematicamente il protezionismo doganale con il protezionismo senza dazi o dei premi? Perché? Qual'è il vostro pensiero in materia di premi di produzione? come limitare l'applicazione, come evitare gli inconvenienti? Qual'è il vostro pensiero in materia di premi di esportazione? Come limitarne l'applicazione, come evitare gli inconvenienti? In ogni caso, come ritenete si possa controllare efficacemente la corresponsione di premi di produzione e di esportazione?
5. — Quale estensione ritenete di dare al sistema dei trattati di commercio in materia doganale? Ritenete opportuna la convalida da parte del Parlamento prima che il trattato sia ratificato? Qual'è il vostro pensiero sulla clausola della nazione più favorita? Qual'è il vostro pensiero in materia di restituzione di dazi (*drawbacks*)? Quale estensione ritenete debba essere data all'istituto della temporanea importazione? Per quali merci? Sotto quali condizioni? Quale estensione ritenete opportuno dare al sistema delle zone e dei punti franchi? Sotto quali condizioni giuridiche?
6. — Credete che una eventuale unione doganale sarebbe vantaggiosa al nostro paese? Con quali garanzie costituzionali? Con quali paesi limitrofi pensate possibile una unione doganale?
7. — Quali modifiche strutturali credete sia opportuno apportare agli organi preposti al controllo degli scambi con l'estero? Ritenete le misure limitatrici delle importazioni, un sistema idoneo ad assicurare il pareggio della bilancia dei pagamenti? In caso negativo, che cosa proponete? Credete necessario imporre divieti di esportazione per alcune merci? Quale criterio seguire in questa scelta? Quale sistema di ripartizione delle quantità di merci da esportare proponete?

8. — Ritenete sia da favorire il sistema delle compensazioni private? Quale procedura per l'autorizzazione credete consigliabile? Come pensate si possano eliminare gli inconvenienti delle compensazioni private? Ritenete opportuna l'applicazione permanente dei contingenti? Pensate sia conveniente stabilire in via autonoma liste di merci all'importazione ed all'esportazione? Credete necessario stabilire un ordine di priorità delle merci da importare e da esportare?
9. — Qual'è il vostro pensiero in merito al monopolio del commercio estero? Credete che detto monopolio possa riuscire utile al nostro paese? Perché? Ritenete convenienti i monopoli statali di importazione per singole merci? Quale estensione ritenete sia opportuno dare a detti monopoli parziali? Per quali merci? Credete siano da favorire le formazioni monopolistiche private per il commercio estero (consorzi, compagnie, enti vari, ecc.)? Ritenete sia opportuno sottoporle al controllo dell'autorità statale (legislativo, esecutivo, o anche giudiziario)? Quale sistema proponete?

Le risposte giunte in tempo per essere esaminate nella presente relazione sono circa un centinaio. I questionari erano stati inviati a enti, società, studiosi, ecc. Molte di queste risposte sono date a titolo personale e non rispecchiano l'opinione dell'ente o della società che la persona rappresenta. Tuttavia, anche in questo caso, non può sfuggire l'importanza di conoscere l'attività che svolge l'interrogato. Si riporta, pertanto, qui di seguito l'elenco completo degli interrogati che hanno risposto entro i limiti di tempo fissati e le cui opinioni sono state tenute presenti in questa relazione:

ENTI - STUDIOSI.

Camera di Commercio, Torino.
 Camera di Commercio Italiana per le Americhe, Roma.
 Camera di Commercio, Reggio Emilia.
 Ministero degli Affari Esteri, Roma.
 Ministero dei Trasporti, Roma.
 Chimicomit, Roma.
 Prof. Michele Troisi, Bari.
 Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Roma.
 Prof. Marco Fanno, Padova.
 Ten. Col. Odello Domenico, Ardenza.

Dott. Arnaldo Giannini, Genova.
 Prof. Massimo Pilotti, Roma.
 Dott. Adelchi Ricciardi, Roma.
 Dott. Ferdinando Pellizzon, Venezia.
 Dott. Mario Cittadini, Pescara.
 Dott. Sigismondo Giuseppe, San Remo.
 Dott. Emanuele Molina, Napoli.
 Dott. Bruno Balucani, Perugia.
 Prof. Orlando d'Alauro.
 Dott. Lodovico Groia, Direttore I.C.E., Roma.
 Centro Economico per la ricostruzione, Roma.

BANCHE

Banco di Napoli, Napoli.

ESPORTATORI.

Alimentari :

Fratelli Polli, Milano. (opinione personale del presidente).
 Mondello Nestler, Messina.
 V. Besana S. A., Napoli.
 Cinzano, Torino (opinione personale del presidente).
 Soc. Polenghi Lombardo, Lodi.
 Gancia, Canelli.
 Eduardo Curcio, Napoli.
 Ferrari & Gugenheim, Napoli.

Abbigliamento :

S.A. Cappellificio « Cervo » , Sagliano Micca.
 Barbisio & C., S. A., Sagliano Micca.
 Borsalino Giuseppe & Fratelli, Alessandria (opinione personale del presidente T. Usuell).
 V. A. Pieraccini & C., Firenze.

Chimica farmaceutica :

Istituto Chemioterapico Italiano, Milano.
 S. A. Larderello, Firenze.
 W. Sanderson & Sons, Messina (opinione personale del direttore).
 Istituto Nazionale Serono, Roma.
 Soc. Gen. Industria della Magnesia, Milano.

Dott. M. Calosi & Figlio, S. A., Napoli.
Rumianca, Società per azioni, Torino.

Estrattive - Metall. Mecc. :

Italcementi, Bergamo (opinione personale del direttore generale Carlo Vigliani).
Soc. Fiat, Torino.
Soc. Radio Brevetti Ducati, Bologna.
Finsider - Soc. Ilva, Roma.

Tessili :

Ermenegildo Zegna & figli, Trivero (opinione personale di A. Zegna).
Italviscosa, Milano

IMPORTATORI.

Cartiere Pietro Miliani, Fabriano.
S. A. Erboris, Verona (Sementi).
Soc. Italo-Russa per l'amianto, Torino.
Mazza Mattia, Torre del Greco (Articoli per regalo).
Vittorio Greco & C., Trieste (Catrame e pece vegetale).
S. A. E. Messulam, Milano (Ceramica).
Ditta Sebastiano Losito, Bari (Cocco, manilla, ecc.).
Manifatture Martiny, Torino (Colle, vernici, lacche).
Giovanni Ascione & figlio, Torre del Greco (Corallo, madreperla).
Soc. Carlo Crespi, Ghemme (Materie prime tessili).
Reiser Curioni & C., Milano (Materie prime tessili).
S. A. Driver-Harris, Milano (Diamanti industriali, opinione personale del direttore gen. dott. Leoni).
Stradella, Torino (Droghe, spezie).
Damiano Fontana, Roma (Legnami).
Dott. Salvatore d'Amico, Salerno (Legnami).
Messaggerie Italiane, Milano (Libri)
Co. Ge. Ma., Milano (Macchine utensili, opinione personale del direttore dott. M. Cava).
Ditta Eugenio Guindani, Milano (Metalli preziosi, opinione personale del titolare).
Figli di Livio Croff, Milano (Tappeti, arredamento).
Fernando Coli, Genova (Oli e grassi lubrificanti, vasellina).
S. A. Luce, Genova-Centosa (Pelli).
Rahola & C., Genova. (Pesce conservato).

Gaslini S. A., Milano (Semi oleosi).
 S. A. Guardini & Faccincani, Milano (Pollame).
 Alfredo La Bua, Palermo (Prodotti chimici).
 Vitrum S. A. Italiana, Genova (Prodotti farmaceutici e medicinali,
 opinione personale del Direttore).
 Auxilia e Tealdi, Torino (Prodotti siderurgici).
 Oreste Bitossi, Livorno (Sabbie silicee).
 S. A. Fratelli Carapelli, Firenze (Sementi, piante).
 «Voghera», Voghera (Uova, opinione personale del direttore Dot-
 tor C. Montagna).
 Fratelli Lombardo, Genova (Meccanica di precisione ed ottica).
 Marcora & Quaglia, Milano (Bestiame, opinione personale del ti-
 tolare Quaglia).
 S. A. Attilio Fumagalli, Milano.
 Giovanni Gilardini S. A., Torino (Conceria).
 Sappea, Livorno (Pesca e affini, opinione personale del presidente
 G. Zalconi).

Numerosi sono stati inoltre gli interrogatori verbali. È da ri-
 levare l'assenteismo dimostrato da alcuni organismi commerciali e
 industriali italiani e da personalità che per la loro esperienza e
 il loro ufficio avrebbero certo potuto contribuire largamente alla
 migliore riuscita dell'inchiesta.

Nel riportare le opinioni si è avuto di mira principalmente
 di fornire un quadro quanto più possibile completo dei diversi
 orientamenti degli interrogati senza entrare, ovviamente, nella va-
 lutazione delle opinioni stesse. Allo scopo di dare una visione più
 sintetica delle opinioni espresse gli argomenti trattati vengono rag-
 gruppati a seconda della materia.

§ 14. — *Orientamenti delle politiche doganali nel dopoguerra.* —
 In generale le risposte non approfondiscono il problema del proba-
 bile orientamento delle politiche doganali nel dopoguerra. Al-
 cuni interrogati (ad es. la *Camera di Commercio italiana per le*
Americhe) sono del parere che, dopo lo scambio di dichiarazioni
 fra Byrnes e Tarchiani del 6 dicembre 1945, sia molto probabile che
 alla fine della guerra si abbia un'effettiva tendenza verso la libertà
 di scambi; secondo altri (*Fiat, Gaslini*) un regime di scambi li-
 beri potrà anche esserci imposto dall'estero; altri, invece (*Polen-*
ghi-Lombardo) hanno l'impressione che in linea generale alla fine
 del presente dopoguerra gli stati saranno più protezionisti che nel

periodo anteguerra. I più non trattano il tema direttamente, ma si limitano a condizionare l'adozione di un regime di libertà di scambio in Italia all'attuazione dello stesso regime da parte di tutti i Paesi o almeno da parte di quelli con i quali l'Italia ha più importanti rapporti commerciali (*Italcementi, Ministero Affari Esteri, Seta Cucirini Riuniti, Grieco, Stradella, Bitossi, Marcora & Quaglia, Fiat, Croff, Camera di Commercio italiana per le Americhe, Manifatture Martiny, Banco di Napoli, Compagnia Generale elettricità*); altri condizionano l'adozione di un regime di scambi liberi anche alla libertà di trasferimento dei capitali e dei lavoratori (*Pilotti, Zegna, Soc. Gen. per l'Industria della Magnesia, Camera di Commercio italiana per le Americhe, Gancia, Del Rio*).

Altra condizione posta da alcuni interrogati circa la convenienza dell'attuazione del libero scambio è quella della conseguente libertà di accesso alle fonti di materie prime, ivi compreso il carbone, attualmente così difficile a reperire.

§ 15. — *Il libero scambio.* — a) *Convenienza di instaurare in Italia un regime di libero scambio.* — Circa la convenienza di adottare un regime di scambi libero la maggioranza degli interrogati e fra questi principalmente le ditte tipicamente esportatrici si dichiarano incondizionatamente favorevoli al libero scambio con attuazione immediata. Ritengono, infatti, che l'attuazione immediata potrebbe notevolmente aiutare l'opera di ricostruzione specialmente nei settori i quali meglio possono affrontare la concorrenza internazionale (*Fontana, Cappellificio Cervo, Borsalino, Odello, Fratelli Lombardo, Montagna, Soc. Auxilia & Tealdi, Barbisio, La Bua, Messaggerie Italiane, Italviscosa, Calosi Guardini & Faccingani S. A. Vitrum*). Inoltre si fa osservare che il perseverare in una politica commerciale vincolistica potrebbe far ricostituire o sviluppare alcune attività che in prosieguo non sarebbero facilmente smobilitabili, ciò che potrebbe costituire una spinta al mantenimento di una politica protezionista anche in un periodo successivo (*Chimicomit*). Secondo altri (*Odello*) un regime di libertà di commercio sarebbe conveniente anche se gli altri stati adottassero regimi protezionisti perchè si eviterebbe così la ricostruzione di opifici che in un secondo momento sarebbero costretti, dalla concorrenza internazionale, a restringere o arrestare la loro produzione. Infine il momento più favorevole per l'attuazione sarebbe quello attuale in cui la concorrenza internazionale è limitata sia per le condizioni politiche di alcuni paesi (Germania) sia perchè altri paesi sono impegnati nella

opera di ricostruzione interna e non si spingono alla conquista dei mercati internazionali.

Benchè poco numerose, non mancano ditte ed enti contrari all'instaurazione di una libertà di scambi. Si ritiene infatti che una manovra di dazi doganali sia più conveniente di un regime di libertà (*Rahola & C.*); che la povertà mineraria dell'Italia sia un ostacolo alla libertà di scambio (*D'Amico*); che « il nostro paese non è nè prevalentemente agricolo, nè prevalentemente industriale. Si trova quindi in quella fase intermedia di sviluppo economico nella quale i divari dei costi comparati dei prodotti agricoli e di quelli manifatturieri sono così piccoli rispetto a quelli degli altri Paesi che ogni più piccolo spostamento delle ragioni di scambio internazionale bastano a trasformare il nostro paese alternativamente da importatore in esportatore dello stesso prodotto. Quindi esso non è in grado di esporsi, salvo per determinati speciali prodotti, alla concorrenza estera senza difesa (*prof. Fanno*) ».

La « *Cogne* » spiega la sua opposizione all'attuazione di un regime di libero scambio col fatto che esso causerebbe necessariamente per i prodotti industriali, una diminuzione delle esportazioni. Secondo tale società ciò si verificherebbe « anche se i prezzi dei nostri prodotti non fossero superiori a quelli del mercato mondiale ma come conseguenza della possibilità di introduzione in Italia di nuovi prodotti facilmente vendibili per la loro novità o il loro prezzo anche se non necessari al complesso dell'economia nazionale ». In definitiva, quindi, una libertà di scambi potrebbe peggiorare la nostra bilancia commerciale anche perchè l'esportazione di prodotti agricoli verrà probabilmente a diminuire in quanto la facilità e la rapidità dei trasporti ha acuito la concorrenza sui tradizionali mercati di sbocco delle nostre esportazioni.

Scriva in proposito la *Soc. Italo-Russa per l'Amianto*: « riteniamo conveniente un oculato esame dei vari settori poichè un regime di libero scambio generalizzato immediatamente porterebbe a gravi inconvenienti ».

Ma, come si è detto, la gran maggioranza degli interessati è favorevole al libero scambio e molti di essi consigliano una immediata attuazione. Scrive al riguardo la *Italviscosa*: « ripetiamo che l'instaurazione di un regime di libero scambio possa avvenire con attuazione immediata. A ciò ci induce la considerazione che, avendo occasionalmente le offese belliche colpite le industrie che in regime di libero scambio sarebbero meno efficienti, riteniamo si debbano attualmente evitare i non indifferenti immobilizzi di

capitale richiesti da tali attività produttive, che non troverebbero poi adeguata giustificazione economica». E il cappellificio *Cervo*: «L'attuazione immediata del regime di libero scambio in un primo tempo creerà indubbiamente qualche difficoltà alle aziende agricole le quali dovranno modificare parzialmente i loro piani al fine di produrre altri generi più adatti alla esportazione. Gli effetti però saranno benefici in quanto col ricavato di queste esportazioni sarà possibile acquistare all'estero più a buon mercato gli altri generi di cui difettiamo, ottenendo perciò un ribasso nel costo della vita. Sarà uno stimolo a sempre meglio produrre e a nostro modesto avviso più presto verrà instaurato detto regime di libero scambio, tanto meglio sarà perchè non si perderà tempo prezioso».

b) *La gradualità di attuazione.* — Tuttavia, in contrasto con le opinioni riportate molti inquisiti ritengono invece che l'instaurazione debba comportare in genere limitazioni sia per quanto riguarda i tempi di attuazione sia per quanto riguarda le merci (nel senso che alcuni determinati prodotti andrebbero protetti) sia per quanto riguarda altre forme di aiuti alla produzione (premi, sgravi fiscali, ecc.).

La instaurazione di un libero scambio con attuazione graduale è richiesta da un gran numero di interrogati: il *dott. Giannini* ritiene opportuno venga adottato in un primo momento un regime di semi libertà tipo quello in vigore in Argentina prima della guerra: il *prof. Pilotti* pensa che in un primo momento si dovrebbero stipulare accordi commerciali a lunga scadenza con i paesi con i quali più intenso è il nostro commercio in modo da consentire la formazione di correnti continue di scambi. La ditta *Besana* ritiene che l'Italia dovrà avviarsi gradualmente verso una politica di libertà di scambi perchè le nostre esportazioni si potranno sviluppare adeguatamente solo se non vi saranno intralci e limitazioni da parte dei paesi importatori. La *Fiat* ritiene che, purchè la transizione non sia troppo brusca, la libertà di scambio, o quanto meno una maggiore libertà di scambio rispetto al passato, debba in definitiva giovare alla economia del paese. La *Camera di Commercio italiana per le Americhe*, le ditte *Gancia* e *Curcio* sono favorevoli ad una libertà da attuarsi in vari tempi a seconda dei settori economici.

La richiesta di una gradualità nella instaurazione di un regime di libero scambio pare debba essere interpretata come la necessità per l'Italia di avere davanti a sè un periodo di tempo abbastanza lungo nel quale favorire il formarsi di condizioni di mercato più consone all'adozione di tale regime.

Di questo stesso avviso possono considerarsi quegli interrogati (*Cinzano, Guindani*), i quali sostengono che la libertà di scambio debba essere corretta con opportuni dazi doganali su quelle merci che non sarebbero in grado di sopportare la concorrenza estera per cause non permanenti; e di coloro che sostengono sia necessario il controllo di alcuni prodotti base quali il grano, il carbone, gli olii lubrificanti, ecc. (*Luce, Coli*).

Libertà di scambio non immediata ma rinviata in funzione delle nostre disponibilità valutarie sembra la soluzione più opportuna alla ditta *Losito*; altri interrogati ritengono che per attuare una politica di libertà di scambi si debba prima verificare la riconversione della produzione di guerra alla produzione di pace sia nel campo agricolo che industriale (*Stradella*); secondo altri sarebbe necessario differire l'adozione di un regime libero scambista « a vera iniziata ricostruzione interna » (*Croff*) o anche « al periodo successivo alla ricostruzione e a dopo che, stabilizzata la nostra valuta, si sia arrivati al libero commercio delle valute » (*Compagnia Generale di Elettività*).

L'attuazione immediata è peraltro chiesta, come detto, da una numerosa schiera di ditte e studiosi. Oltre i pareri già riportati si ritiene opportuno citare l'opinione del *prof. Troisi*: « la instaurazione del libero scambio si impone non appena l'Italia è in grado di stabilizzare la sua moneta e di aderire agli accordi Bretton Woods. Nessun differimento, oltre questa data, si ritiene opportuno per instaurare il libero scambio: la ricostruzione non può che avvantaggiarsi e accelerarsi dopo queste restaurazioni. Il reddito reale di tutti e di ciascuno non può che aumentare dopo l'instaurazione della libertà di commercio. Il sacrificio delle categorie lavoratrici addette alle imprese eliminate dalla concorrenza estera è minore del vantaggio arrecato al resto della collettività. Non si può continuare ad assicurare ad alcuni imprenditori ed ai lavoratori da essi dipendenti un reddito privilegiato a danno di tutti gli altri imprenditori e lavoratori ».

E la ditta *Borsalino*: « Premetto che il regime libero scambista è nella mia convinzione l'unico che sia fatto e compatibile col progresso. Criteri di altra natura, soprattutto se vincolisti o protezionisti, non possono che intralciare il ritmo della produzione e del consumo, svilire in molti casi la qualità del prodotto consentendo vita artificiale a industrie immeritevoli di sopravvivere alla lotta di concorrenza, ed in ultima analisi dare sensibile apporto al risorgere di conflitti economici nel campo internazionale, nelle diverse forme passate di dazi protettivi e proibitivi, di autarchie, ecc. che furono causa non ultima, se non addirittura determinante fonda-

tale, del recente conflitto mondiale. Non è prevedibile alcun aumento nei nostri costi di produzione per effetti di un regime di libero scambio. Se le nostre materie prime nazionali (pelo di coniglio domestico e lepre) verranno attratte dalla richiesta del mercato estero e per questo fatto indurranno i rispettivi produttori a sfruttare nei limiti del possibile il gioco immutabile dell'accresciuta domanda, è altrettanto vero che l'industria nazionale del cappello di pelo potrà per contro fare assegnamento sulla libera facoltà di acquistare materie prime straniere temperando in tal modo un eventuale tensione dei prezzi quotati dai fornitori nazionali con un parziale disinteressamento alle loro richieste che varrà a stabilire l'equilibrio. Ad ogni modo avrebbe così termine il doloroso passato degli arrangiamenti e dei surrogati qualitativi imposti dall'alternativa del comperare qualsiasi merce o non poter produrre, per ripristinare invece i criteri qualitativi che hanno avuto gran parte nella passata affermazione della nostra industria in tutto il mondo. In via indiretta, ma praticamente certa, dovrebbero per contro ridursi vantaggiosamente le aliquote di spese generali indivisibili per quella maggior produzione che la nostra industria potrebbe senz'altro realizzare, a fronte di una domanda estera che per segni indubbi già si delinea e che, solo per le difficoltà in gran parte burocratiche di natura contingente, non può tradursi in rilevanti e proficue ordinazioni. A mio parere il provvedimento di cui sopra deve avere attuazione immediata cominciando eventualmente per quanto riguarda l'esportazione con le produzioni particolarmente vitali per disponibilità di materie prime nazionali o per sicura affermazione da tempo conquistata sui mercati esteri come quelle che da un libero scambio potrebbero ricavare i più immediati benefici per la bilancia commerciale della Nazione e per se stesse ».

c) *Le ripercussioni sull'economia nazionale ed in particolare sul reddito nazionale e sull'occupazione operaia.* — Per quanto riguarda le ripercussioni del libero scambio sull'economia nazionale alcuni interrogati esprimono delle perplessità: la nostra economia si presenterebbe in questo dopoguerra molto fragile e non in grado, in linea generale, di sostenere la concorrenza straniera se non nei settori di più tipica esportazione italiana (tessili, cappelli, ortaggi freschi e secchi, artigianato, ecc.). Da altri sono manifestate preoccupazioni di ordine valutario data dall'assoluta mancanza di scorte di oro o di divise pregiate. Tale situazione rischierebbe, secondo essi, di porre la Nazione di fronte a problemi insolubili qualora si determinassero esigenze di ordine generale cui i privati non potrebbero far fronte

con il ricavo delle esportazioni. Occorreranno nuovi ingenti capitali proprio nel momento in cui la perdita derivante dai disinvestimenti ne ridurrà l'ammontare totale (*Cogne*).

Ma la gran maggioranza degli interrogati ritiene che le ripercussioni saranno favorevoli sia sul reddito che sull'occupazione operaia e quindi, in definitiva, su tutta l'economia nazionale. Scrive in proposito la *SAPPEA*: « l'adozione del libero scambio condurrebbe ad una notevole ripresa delle attività industriali e commerciali finora atrofizzate e concorrerebbe gradualmente alla soluzione del problema della disoccupazione favorendo l'aumento del reddito delle singole aziende e l'incremento in « estensione » del reddito tassabile a carico dei prestatori d'opera ». E le *Messaggerie Italiane*: « Le ripercussioni sulla produzione agricola saranno tali da accelerare il processo di selezione della cultura, adattandole alle caratteristiche del terreno e del clima, con preferenza alle colture nelle quali possiamo specializzarci sia per il consumo interno che per l'esportazione e l'abbandono delle colture antieconomiche nei confronti dei prezzi mondiali. Le ripercussioni sulla produzione industriale sono analoghe; abbandono delle industrie che necessitano di protezione doganale per sostenere la concorrenza estera, specializzazione delle industrie a noi meglio adatte per le caratteristiche delle nostre maestranze, per le materie prime di cui disponiamo, per il rapporto più elevato possibile tra mano d'opera necessaria e impiego di materie prime. In regime di libertà di scambi, il costo della vita dovrebbe automaticamente adeguarsi a quello degli altri Paesi; per un certo numero di anni saremo avvantaggiati, nei confronti della concorrenza estera, dal più basso tenore di vita al quale sono abituate le nostre maestranze nei confronti di quelle estere ».

E *Odello*: « Il regime di libero scambio può avere sulla nostra produzione agricola e industriale la sola ripercussione di incrementarla al massimo. Esso infatti non può portare — automaticamente ed inevitabilmente — che al massimo rendimento del lavoro nazionale, il quale, al pari automaticamente, verrà rivolto soltanto alle produzioni più naturali e redditizie per noi e cioè a quelle in cui il nostro lavoro risulta più produttivo, abbandonando le altre e quindi ogni mortifero concetto di autarchia. La maggiore produttività del lavoro significa minor costo di produzione e quindi possibilità di reggere e battere la concorrenza estera. Senonchè, maggior produttività del lavoro e minor costo di produzione non significa affatto minor valore della mano d'opera: si raggiunge invece quando l'unità di lavoro produca da noi, in una data produzione, maggior quantità

e migliore qualità di prodotti, che non all'estero; e ciò si può ottenere soltanto con più intelligente direzione tecnica e scientifica, più perfetta attrezzatura e maggiore capacità delle maestranze, tutte cose che dipendono soltanto dalla nostra volontà».

La ditta *Cinzano* dice: « Si crede che il libero scambio in generale, e la protezione di qualche settore agricolo ed industriale che altrimenti verrebbe gravemente compromesso, darebbe luogo a spostamenti di occupazione operaia e di redditi, tutti giovevoli però alla riedificazione dell'industria di pace. Sarà inevitabile una crisi di assetamento, ma le conseguenze saranno meno gravi se le fondamentali leggi economiche avranno rispetto, attraverso l'opera moderatrice dello Stato contro le proteste dei disoccupati, la istituzione di soccorsi mediante lavori pubblici saggiamente scelti, e una intelligente politica di emigrazione».

E la *Fiat*: « Il regime finale al quale si dovrebbe tendere potrebbe assumere la fisionomia seguente:

— nessuna discriminazione secondo la loro origine fra i prodotti importati;

— nessun regime di favore, sia all'importazione che all'esportazione per determinati prodotti: ciò implica l'abolizione di dazi differenziali, di premi di esportazione, di conguagli prezzi ed altri accorgimenti;

— abolizione dei contingenti, divieti, licenze di importazione e di esportazione;

— riduzione e livellamento dei dazi doganali che dovrebbero tendere ad assumere carattere più fiscale che politico. Può anche essere opportuno colpire le importazioni con dazi *ad valorem*, specie data l'incertezza dei rapporti valutari reciproci. Ove debba sussistere una discriminazione fra prodotto e prodotto, si dovrebbero favorire quelle produzioni interne che consentono un maggior impiego di mano d'opera e scoraggiare le importazioni di generi prettamente di lusso e voluttuari (ad es. profumi e tabacchi);

— completa esenzione doganale per le materie prime e materiali incorporati nelle esportazioni o riesportazioni.

Tale regime dovrebbe essere raggiunto soltanto a gradi nel giro di, ad esempio, 5 anni».

E *Croff*: « Non riteniamo che un regime di libero scambio possa influenzare di troppo e dannosamente la nostra produzione agricola. In quanto alla produzione industriale, subirebbe danni molto meno rilevanti di quanto si possa prevedere, a motivo: a) che i salari in Italia saranno sempre inferiori a quelli esteri, dato il minor

costo della vita e l'abitudine di minor consumo; b) della ben nota dimostrata intelligenza degli industriali italiani che hanno sempre saputo adattarsi alle contingenze e vincere il mercato internazionale ».

d) *Le ripercussioni su alcuni settori economici.* — Fra le risposte analitiche per settori economici accanto a coloro che ritengono non vi sia la possibilità di tener testa alla concorrenza straniera in quasi nessun settore sia agricolo che industriale ed altri che ritengono possibile in regime di libero scambio un incremento massimo di tutte le produzioni, si nota: la *Italcementi* che pensa non si potrebbe sostenere nel proprio settore la concorrenza dei Paesi produttori di carbone; la ditta *Gaslini*, che gli oli avrebbero bisogno di protezione doganale per consentirne l'esportazione dei panelli poco consumati in Italia; la *Soc. Larderello* che per l'acido borico, estratto in Italia con procedimenti più costosi di quelli esteri non si potrebbe sostenere la concorrenza estera, la *Compagnia Generale Eletticità* che le produzioni di grande serie (radio, frigoriferi ecc.) sarebbero fortemente danneggiate mentre un incremento produttivo potrebbe verificarsi nel campo dei motori e dei generatori elettrici.

Viceversa, prevedono favorevoli ripercussioni sulla occupazione operaia, la ditta *Pieraccini* nel campo dei prodotti di paglia, la *Zegna* per le industrie tessili tradizionali che troverebbero motivi di espansione, la *Società Italo-Russa per l'Amianto*, per i prodotti della propria industria, la *Soc. Fontana* per i prodotti artigiani ecc.

Nel campo dell'agricoltura le ripercussioni sono ritenute gravi sulle produzioni a carattere estensivo e principalmente sui cereali (*Erboris, Pilotti, Carapelli, Potti*, ecc.) mentre sarebbero favorevoli sui prodotti qualitativi e sulle specialità alimentari e in genere su tutti i prodotti che trovano nel nostro terreno adatte condizioni di sviluppo.

Le varie risposte non permettono di fare una completa rassegna per settori produttivi. In linea generale si possono trarre però, le seguenti indicazioni:

Per l'industria:

- a) ripercussioni sfavorevoli nelle produzioni di serie;
- b) ripercussioni sfavorevoli nelle industrie sviluppatasi in previsione e durante la guerra;
- c) ripercussioni favorevoli sulle industrie in cui il costo del prodotto è rappresentato in larga parte dal costo della mano di opera;

d) ripercussioni favorevoli sulle industrie tradizionali e specialmente su quelle tessili (esclusa la seta);

e) con processi di razionalizzazione e di specializzazione molte industrie, attualmente a costi elevati, potrebbero avere una ulteriore espansione.

Per l'agricoltura:

a) ripercussioni sfavorevoli sulla produzione cerealicola ed olearia;

b) ripercussioni favorevoli sulla coltivazione dei prodotti tradizionalmente esportati (agrumi, frutta fresca e secca, conserve alimentari, ecc.).

e) *Le ripercussioni sulla bilancia dei pagamenti.* — Gli interrogati in generale ritengono che in un primo momento la bilancia dei pagamenti sarebbe più sfavorevole all'Italia in regime di libero scambio che in regime vincolistico (*Giannini, Messulam, Fontana Guindani, Luce, Co. Ge. Ma., Polenghi Lombardo, Borsalino, Ministero Affari Esteri, Losito, Cappellificio Cervo, Mondello Nestler, ecc.*) Osserva il *Fanno*: « il ritorno al libero scambio influirebbe presumibilmente in modo molto dannoso sulla nostra bilancia dei pagamenti, almeno in principio e per molti anni, ingenti essendo i prodotti esteri di cui il paese necessita, scarse le possibilità immediate di esportazione e nulle le partite invisibili compensatrici ».

Tale maggior disavanzo sarebbe determinato dal fatto che le trasformazioni industriali, conseguenza diretta del libero scambio, richiederebbero un certo periodo di tempo durante il quale le importazioni aumenterebbero per i maggiori fabbisogni inerenti alla trasformazione stessa e per la creazione di scorte; per contro le esportazioni diminuirebbero per la diminuita capacità produttiva del periodo di transizione (*Co. Ge. Ma., Guindani, Polenghi Lombardo, Borsalino, ecc.*).

Molti sono però coloro che esprimono pareri del tutto contrastanti con quelli surriportati e cioè che l'instaurazione di un regime di libero scambio avrebbe effetti favorevoli sulla bilancia dei pagamenti (*Potti, Mazza, Rumianca, Fumagalli, Labua, Gilardini*). La *Fiat* al riguardo fa osservare che « limitando le importazioni, si limitano altresì le esportazioni; basta per convincersene dare uno sguardo al movimento di importazione e di esportazione negli ultimi venti anni. Un paese non può importare che in quanto esporta e viceversa. È questo dato di fatto che i regimi autarchici volutamente trascurano ». Dello stesso parere è l'*Istituto Chemioterapico*

il quale tuttavia ritiene che la bilancia commerciale potrà essere corretta da opportuni dazi doganali. *Curcio* ritiene che la bilancia commerciale vada equilibrata favorendo le esportazioni e non comprimendo le importazioni, ma non sa conoscere in che modo le esportazioni dovrebbero essere favorite.

La *Federazione italiana dei pubblici esercizi* contrasta decisamente le opinioni contrarie al libero scambio con argomenti di economia classica: « I quesiti posti sono oziosi perchè è dimostrato che la bilancia dei pagamenti è sempre in pareggio, quando c'è il libero scambio: solo una concezione mercantilista può ancora sopporre una « pressione sulla bilancia dei pagamenti ». Il libero scambio, come ha dimostrato Ricardo più di un secolo fa, migliora la ragione di scambio internazionale con vantaggio di tutti i contraenti ».

Così anche la ditta *Coli*: « il libero scambio compenserà automaticamente la bilancia dei pagamenti. Per qualche eccezionale momento di pressione sui cambi un fondo valutario di manovra potrebbe essere necessario di una piccola percentuale sulle esportazioni. Il libero scambio in Italia favorirà la ripresa del libero scambio in altri paesi ».

E la ditta *Odello*: « La bilancia dei pagamenti di qualsiasi Paese è sempre in pareggio e non può essere che in pareggio a meno — ripeto — di ammettere l'esistenza di un paese tanto stupido da regalare i propri prodotti ad un altro paese. Se talora (o quasi sempre) la bilancia dei pagamenti non appare in pareggio, ciò dipende soltanto da deficienza dei mezzi statistici, che non possono registrare talune anche cospicue voci, specialmente riguardanti il pagamento di servizi. Se talvolta esiste un vero e proprio spareggio, si tratta sempre esclusivamente di pagamenti differiti: oggi l'Italia ha necessità di importare più che non esporti: ma le maggiori importazioni sono soltanto un prestito che a suo tempo l'Italia pagherà e che pagherà soltanto con propri prodotti (anche se dovrà o potrà pagare in oro, questo oro sarà sempre l'equivalente dei propri prodotti esportati).

Con riferimento alle proprie esperienze commerciali la ditta *Mazza* così si esprime: « Dal libero scambio non c'è da temere nessun squilibrio commerciale. La media e piccola industria, con l'esportazione dei tradizionali prodotti, influirà in modo tangibile a favore della bilancia commerciale dato che, come sopra detto, esse esportano prevalentemente mano d'opera, limitandosi ad importare in esigua misura la materia grezza ».

E la ditta *Borsalino*: « A mio parere il libero scambio darà soprattutto incremento alle esportazioni italiane; in quanto alle nostre importazioni, cessate le somministrazioni di soccorso e mancando ogni altro mezzo di pagamento all'estero, non possono trovare alimento che dalle disponibilità create dall'esportazione ».

Coloro che ritengono invece possa verificarsi una maggiore pressione sugli scambi internazionali propongono molti rimedi. La gradualità del ritorno al libero scambio è raccomandata da alcuni (*Giannini, Ministero Trasporti, ecc.*) la gran maggioranza ritiene peraltro siano necessari crediti esteri (*Cinzano, Fanno, Manifatture Martiny, Barbisio, Cartiere Miliani*) e investimenti in Italia (*Fontana, Cappellificio Cervo, Mondello Nestler*) secondo altri si dovrà cercare di incrementare l'emigrazione, il turismo, i noli (*Luce, Ministero Affari Esteri*). Infine si ritiene (*Losito*) che in Italia siano affluite in tempo di guerra notevoli quantità di valuta aurea e pregiata tesaurizzata dai privati, che lo Stato potrebbe cercare di acquistare ed utilizzarle nei pagamenti all'estero.

f) *Le ripercussioni della pressione fiscale, del costo della mano d'opera e del livello dei cambi sulle esportazioni.* — Per quanto riguarda le ripercussioni della pressione fiscale sulla nostra posizione concorrenziale, benchè non manchi chi la ritenga troppo elevata (*Ascione*), non si crede, in genere, che essa possa costituire uno svantaggio in quanto anche all'estero si presenteranno le stesse necessità di bilancio dell'Italia e la pressione fiscale all'estero non potrà quindi essere molto diversa da quella italiana. Si ritiene invece necessario rivedere l'attuale tassa sugli scambi la cui incidenza è considerata molto elevata (*Borsalino*) e principalmente definire un regime tributario senza continue minacce di nuove e future imposte che non facilitano la ripresa economica (*Coli*).

Il costo della mano d'opera in Italia costituisce la maggiore spinta verso l'esportazione dato il suo rendimento complessivo in epoca normale. Nel momento attuale invece, pone in crisi molte aziende sia per il blocco dei licenziamenti sia per il basso rendimento.

Bisogna tuttavia tener presente che esistono alcuni paesi dove i costi della mano d'opera sono inferiori a quelli italiani (*Jugoslavia*) e possono produrre a costi complessivi inferiori ai nostri, alcuni prodotti (cemento). Altri paesi inoltre hanno un costo molto elevato della mano d'opera, ma il suo rendimento è notevolmente superiore per il maggiore impiego di macchine e per la razionalizzazione dei sistemi di produzione.

Per quanto riguarda il livello di cambio, premesso dai più che non si può fissare un livello all'infuori della libera contrattazione, alcuni ritengono che l'attuale livello consenta redditizie esportazioni (*Driver-Harris*) ma la gran maggioranza è del parere che esso debba essere elevato (*Giannini, Soc. Gen. della Magnesia, ecc.*). Le opinioni circa il livello del cambio di equilibrio sono diverse e riflettono le particolari situazioni delle singole industrie. Ad eccezione degli importatori, quasi tutti ritengono troppo basso il cambio di 225 lire per dollaro (100 + 125) di quota di adeguamento.

Borsalino, Barbisio, Lanificio Zegna, Giovanni Gilardini, Larderello, Ducati, Driver-Harris chiedono 300; *l'Italviscosa* 320; *il Banco di Napoli e la Cogne* 350; *Giannini* 4900; *Cinzano e Rambaldi* 450-500; *le Cartiere Miliani* 700; ma i più ritengono che nella situazione attuale il livello di 300 esprima la differenza del potere di acquisto fra le due monete.

Il *Banco di Napoli*, dopo aver proposto 350, aggiunge: « Nel momento attuale siamo nettamente contrari ad una ulteriore svalutazione della lira in quanto gli effetti favorevoli alla nostra esportazione verrebbero in gran parte neutralizzati da difficoltà di ordine politico, e quindi le conseguenze della svalutazione stessa ricadrebbero pienamente sulle nostre importazioni, elevando il costo della materia prima ed aggravando gli effetti dello squilibrio della nostra bilancia commerciale ».

Non mancano altre risposte contrarie a nuove svalutazioni. Notevoli le osservazioni della *Fiat*: « Sarebbe sconsigliabile fissare un cambio troppo alto che assegni alla lira un valore inferiore al suo effettivo potere d'acquisto, perchè ciò apporterebbe soltanto un vantaggio momentaneo all'esportazione e presto, con la salita dei prezzi all'interno, l'equilibrio sarebbe ristabilito. Fissato e raggiunto un giusto livello del cambio, ciò di cui il commercio ha maggiore necessità è la stabilità della moneta e dei prezzi ».

Così pure, *l'Azienda Petroli Italo-Romena*: « è da considerare fallace e pericoloso l'incoraggiamento all'esportazione ottenuto con manovre monetarie. Il periodo fra le due guerre è caratterizzato dai notevoli insuccessi da attribuire a tale sistema. Molto meglio sostenere le vendite con un continuo sforzo aziendale teso verso il miglioramento del prodotto e le limitazioni dei costi ». E la *Soc. An. Attilio Fumagalli*: « Non si dimentichi che sarebbe vana fatica la ricerca di tassi di cambio che rendano « facili » le esportazioni. Ogni manovra in tal senso non avrebbe effetto duraturo. In verità non esistono « facili » esportazioni: esse dipendono dalla

qualità e dalla quantità di lavoro intelligente che ad essi si dedica, purchè naturalmente non si cada nell'eccesso opposto come si fece con la «lira di Pesaro».

§ 16. — *Il Protezionismo.* — Molti inquisiti sono, come si è visto, favorevoli al regime del libero scambio; glistessi tuttavia esprimono la propria opinione anche sui quesiti relativi al protezionismo in genere e su alcuni particolari aspetti della politica commerciale vincolistica, facendo rilevare però che tali opinioni sono da considerare in via subordinata, per il caso cioè che il libero scambio non si possa o non si voglia attuare. Ciò spiega l'apparente contrasto fra le opinioni di alcuni interrogati riportate nei paragrafi precedenti e quelle che si riportano nel presente.

a) *Convenienza di attuare un regime protezionista.* — L'esame della convenienza di attuare in Italia un regime protezionista viene condotto dagli interrogati sotto due aspetti principali: difesa della produzione nazionale; pareggio della bilancia commerciale.

Sotto il primo aspetto notevoli sono le preoccupazioni per i disinvestimenti di capitali che costituirebbero la prima conseguenza di un ritorno al libero scambio. Sotto il secondo aspetto non si ritiene, in genere, che la bilancia commerciale possa tendere al pareggio in un regime libero scambista.

Al riguardo il *prof. Fanno* così si esprime: « Si parla di un ritorno in tutto il mondo ad una politica commerciale meno restrittiva. Ed essa è desiderata principalmente dagli Stati Uniti. Ma non si vede per ora neppure l'accento ad un completo avviamento in codesta direzione. Il nostro paese, pertanto, sia per il mantenimento del protezionismo estero, sia per le condizioni ad esso particolari, non può fare a meno di un certo grado di protezione che dovrebbe a mio avviso conservarsi nei riguardi del frumento, perchè non vedo quali esportazioni potrebbero essere impiegate a pagare le importazioni annuali di almeno 40 o 50 milioni di quintali di grano che si renderebbero inevitabili se il dazio fosse sensibilmente ridotto o soppresso. Anche la produzione agraria e industriale dello zucchero dovrebbe continuare ad essere protetta: nel campo industriale vero e proprio l'industria meccanica. E tutto ciò, almeno transitoriamente, con dazi *ad valorem* data la elevatezza e la instabilità dei prezzi ».

Favorevole all'adozione di una tariffa protezionista è anche la *Soc. Italcementi*, che così si esprime: « Noi riteniamo che

una riforma doganale in senso protezionista avrebbe maggiori punti di contatto con la realtà che non una riforma liberista. Ammesso il protezionismo sarebbe auspicabile una riforma doganale generale allo scopo di coordinare le varie forme attualmente esistenti ed attenuarne gli inconvenienti». Favorevoli sono anche la *Soc. Gaslini* la *Soc. Polenghi Lombardo*, la *Soc. Cogne*, che scrive quanto segue: « Si ritiene che per molto tempo in Italia sarà necessario limitare le importazioni al minimo indispensabile (tenendo naturalmente conto delle importazioni necessarie allo sviluppo dell'esportazione); favorire in ogni modo le esportazioni. Un tale orientamento dovrebbe portare un incremento di produzione in ogni campo, così agricolo come industriale. In sede costituzionale ci si dovrebbe limitare a stabilire il principio che, come il Governo ha il dovere di tendere al pareggio del bilancio nazionale, così ha il dovere di tendere al pareggio della bilancia commerciale e che quindi ha il diritto di controllarne l'andamento. L'esportazione dovrebbe quindi essere favorita globalmente, l'importazione controllata globalmente, non con dazi ma col controllo della valuta ».

Il *dott. Anzilotti* si esprime in favore di un limitato protezionismo che dovrebbe tendere al libero scambio:

« Ritengo che, se noi seguissimo un regime liberista al 100 % oppure senza nessuna prudenza o limitazione parecchi rami delle risorse italiane si troverebbero in una situazione assai difficile e questo per tante considerazioni.

Prima di tutto, ci troviamo di fronte a paesi i quali hanno delle risorse, in generale, molto più estese delle nostre e quindi una capacità di concorrenza molto superiore a quella che noi abbiamo; alcuni Paesi nel campo agricolo, altri nel campo industriale. Ne consegue che, in una situazione come questa, l'economia italiana verrebbe molto probabilmente, salvo certe eccezioni, a trovarsi esposta in una situazione assai difficile.

Del resto, se noi vediamo il passato della politica economica commerciale italiana, vediamo che, in realtà, l'Italia non ha mai seguito un sistema di libero scambio.

Nei riguardi degli Stati Uniti, possiamo fare questa politica di carattere moderato, perchè mentre da parte di quel Governo, come da parte di altri paesi, c'è una viva avversione contro il regime di politica commerciale basato sopra divieti d'importazione, restrizioni di materia monetaria ed altre complesse diavolerie, invece per quel che riguarda la parte doganale c'è un certo senso di tolleranza.

Ora quello che fa paura è la discriminazione.

È sulla base della discriminazione che effettivamente si creano delle attività produttive, che molte volte non hanno ragione di esistere. È sotto questo riguardo doganale che io intendo una attuazione di un protezionismo moderato, fondato sul principio della non discriminazione e sul sistema non di tariffe minime autonome, ma su quello di tariffe generali negoziabili. Nel dichiarare ciò presumo che l'Italia costituisca uno stato a sè, come lo costituiva prima e non abbia rapporti speciali di unione verso altri paesi in modo da formare con essi un raggruppamento economico, che potrebbe anche, sotto certi riguardi, essere assai vantaggioso.

Per questa politica di moderato protezionismo italiano è necessario che, oltre la questione valutaria, sia risolta anche un'altra cosa: bisogna, cioè, che in questa politica doganale l'Italia trovi una certa rispondenza in tutti gli Stati; si potrebbe, in seguito, tendere al libero scambio eventualmente attuando una prima libertà sotto forme di unione fra Stati (Unioni doganali)».

La gran maggioranza degli inquisiti però si dichiara di opinione nettamente contraria ad una politica commerciale protezionista (*Odello, Cinzano, Fontana, Cappellificio Cervo, Barbisio, Federazione Pubblici Esercizi, Camera di Commercio Italiana per le Americhe, Mazza, Losito, Chimicomit. Istituto Farmacologico, Zegna, Cartiere Miliani, Calosi, Labua, Bitossi, Messaggerie Italiane, Croff, Fumagalli, ecc.*).

Al riguardo l'ing. *Vaghi* così si esprime: «Io sono contrario al dazio come mezzo di protezione, perchè l'esperienza ci ha insegnato che ad ogni dazio messo come protezione, l'estero ha risposto con altro dazio di protezione. Se quindi con i dazi protettivi si è riusciti a proteggere una data industria, se ne sono spesso danneggiate altre più importanti dal punto di vista delle esportazioni, e in definitiva il paese ha perso. Se noi, come si spera, si bandirà l'autarchia, i dazi protettivi non saranno più necessari, anzi ci si convincerà che sono dannosi».

La ditta *Losito* dedica la sua attenzione principalmente alle ripercussioni dei dazi sulle esportazioni: «Una riforma generale doganale in senso protezionistico, non la ritengo conveniente per le ripercussioni che porterebbe alla nostra esportazione».

Pressochè uguali argomenti svolge la ditta *Mazza*: «Non si ritiene conveniente un protezionismo doganale per evitare che altri stati possano far lo stesso, e anche perchè ritengo che quell'industria che non può vivere di vita propria è meglio scompaia. Non si ritiene proteggere nessuna attività produttiva nazionale per le ragioni sopradette».

E la ditta *Carapelli*: « Premesso quanto detto sopra ripetiamo che non è nostro avviso che si debba proseguire a studiare provvedimenti di riforma doganale in senso protezionistico. Se ciò si farà altrettanto sarà fatto dagli altri paesi con deleteri effetti più per il nostro che per il loro commercio. Ci riferiamo specialmente alla materia da noi trattata (cereali, ortofrutticoli, prodotti agricoli in genere e materie utili all'agricoltura) e siamo d'avviso di non accordare protezioni doganali ad alcuna di dette merci per quanto prodotte in Italia, od almeno di tener per mira ciò quale « *ultima ratio* » da raggiungere sia pure gradatamente. Il produttore, il commerciante verrà messo in condizione di lavorare più e meglio di sempre onde poter far prosperare la propria azienda. Crediamo fermamente di possedere ancora in Italia riserve di energie tali da superare ogni crisi e raggiungere lo scopo di tale prosperità che poi si riflette nella prosperità generale della popolazione ».

La *Federazione italiana pubblici esercizi* così si esprime: « Dati gli orientamenti della politica commerciale mondiale — a cui gli Stati Uniti hanno dato un tono liberista anche nei riguardi dell'Impero britannico — è assurdo pensare ad una riforma doganale in senso protezionistico. In ogni caso non si ritiene opportuno proteggere nessuna attività produttiva, sia essa agricola o industriale. I dazi doganali devono avere una funzione fiscale e non economica. Quando hanno carattere esclusivamente fiscale non c'è alcuna ragione per consentire deroghe regionali ».

E la ditta *Bitossi*: « Non si ritiene opportuna una riforma in senso protezionistico in quanto le industrie che hanno nel paese le condizioni naturali di vita e di sviluppo non hanno bisogno di protezione. La libertà di scambio senza dazi protettivi permetterà ad una grande quantità di industrie di svilupparsi potendo esse rifornirsi di materie prime alle più basse condizioni del mercato internazionale. La nascita di industrie che effettivamente abbiano le condizioni naturali per prosperare, potrà essere sostenuta per un periodo di tempo ben definito mediante esenzioni fiscali, ecc. ma mai con protezioni doganali ».

Argomenti simili svolge la ditta *Croff*: « Non riteniamo conveniente una riforma dei dazi in senso protezionistico. Sarebbe una inflazione alla creazione di industrie poco solide, o non adatte alla nostra possibilità e attività, che deve essere avviata più sulla produzione artigiana, e per l'industria, sulla produzione di articoli ricchi, che nel mentre richiedono poco o minimo impiego di materie prime, richiedono forte impiego di mano d'opera. Anche

nel settore agricolo, non vediamo quali prodotti abbiano a richiedere una particolare protezione doganale, sempre che non si voglia fare dell'autarchia ».

E la ditta *Vitrum* : « No, nessuna riforma in senso protezionistico. Ritengo che la libertà completa sia il miglior rimedio, e quindi nessuna protezione, di nessun genere ».

Molto importante, appare infine, l'opinione della ditta *Rumianca* : « a) ammesso che il libero scambio non si possa applicare in Italia non sarà conveniente una riforma generale doganale in senso protezionistico ; b) sarebbe opportuna invece una politica doganale che tassi non i prodotti ma la provenienza degli stessi nella misura identica a quella che ogni altra nazione pone sui prodotti italiani. Come conseguenza si avrebbe che l'Italia acquisterà merci dai paesi che praticheranno i minori dazi sui suoi prodotti di esportazione ».

b) *Attività da proteggere.* — Circa le attività da proteggere gli interrogati — non numerosi — che si sono dichiarati favorevoli alla istituzione di una tariffa protezionista hanno indicato quasi unanimemente nel settore agricolo i cereali e specialmente il frumento. La *Soc. Driver Harris* così si esprime : « Non estenderei eccessive protezioni alle industrie : quella che non può vivere di vita sua perisca pure. Proteggerei in modo adeguato l'industria agricola che dovrebbe essere la grande industria in un paese eminentemente agricolo come l'Italia ». Fra i settori industriali mancano indicazioni specifiche di quelli che avrebbero maggiormente bisogno di protezione ; in genere sono indicati quelli che occupano molta mano d'opera (*Italcementi, D'Amico*).

Per quanto riguarda le conseguenze della protezione sulle altre attività economiche, le risposte presentano molte lacune per cui non è possibile formare un quadro completo dell'argomento. La ditta *Cinzano* ritiene che tali conseguenze debbano essere esaminate caso per caso e che pertanto sarebbe opportuno aprire discussioni di stampa prima di approvare qualsiasi dazio doganale.

c) *Sistemi più convenienti di imposizione di dazi doganali.* — I sostenitori del libero scambio insistono pertanto perchè vengano applicati solo dazi fiscali e non si parli di dazi protettivi (*Federazione Pubblici Esercizi, Camera di Commercio di Torino, Auxilia & Tealdi, Fumagalli, Mondello Nestler* ecc.). Per quanto si riferisce al problema

di tecnica doganale circa le forme di imposizione dei dazi, i pareri sono molto discorsi. Come è stato già detto molti interrogati rispondono a questo quesito in via subordinata, per il caso cioè che nonostante la loro opinione in favore del libero scambio, venga mantenuto un regime protezionista. I dazi *ad valorem*, consigliati da molti (*Guindani, Driver Harris, Polenghi Lombardo, Crespi, Borsalino, Vitrum, Messulam*, ecc.) perchè colpiscono le merci ricche e perchè si adeguano automaticamente alla situazione nell'attuale fase di instabilità dei valori, sono sconsigliati da altri (*Rahola*) perchè danno luogo ad interminabili contestazioni sulla determinazione dei valori delle merci.

Al riguardo è da tener presente la proposta fatta dal *dott. Di Nola* durante il suo interrogatorio, al quale si rimanda, circa l'applicazione di dazi in lire oro che si adeguerebbe così automaticamente alla capacità di acquisto della moneta.

Per la semplicità della loro applicazione e perchè consentono meno frodi sono preferiti i dazi specifici da *Gaslini, Polli, Grieco, Italviscosa, Compagnia Generale di Elettività, Stradella, Cappellificio Cervo, Luce, Messaggerie Italiane*, ecc. I dazi misti eviterebbero evasioni secondo *Cinzano, Gancia, Messulam*; assommano invece i difetti dei dazi specifici e di quelli *ad valorem* secondo *Fontana, Italviscosa, Mazza*.

Giannini ritiene invece che questi problemi debbono essere risolti caso per caso in relazione agli scopi che si vogliono raggiungere.

La quasi unanimità degli interessati, infine, si è dichiarata contraria ai dazi regionali che creerebbero situazioni differenziate allo interno del paese e una enorme confusione nella loro applicazione.

d) *I premi di produzione e di esportazione.* — Oltre che con i dazi doganali può raggiungersi un certo grado di protezionismo con la concessione ai produttori di premi di produzione e di esportazione. Il sistema è stato ed è largamente seguito sia in Italia che all'estero. Ad es. gli Stati Uniti concedono un premio di produzione per il cotone e per molte altre produzioni. In Italia il sistema era notevolmente esteso prima del conflitto. Lo Stato assumeva a suo carico, ad es., una parte notevole del prezzo del grano attraverso la concessione di un premio ai coltivatori. Tale premio non grava sul prezzo pagato dalle industrie che consumano il prodotto ammesso a questo trattamento. La concessione del premio mira in generale pertanto ad estendere la produzione, senza far gravare l'aumento di prezzo sulle industrie trasformatrici.

I premi di esportazione sono invece concessi per mettere in grado l'esportatore di vincere la concorrenza estera. Essi sono concessi in forma diversissima (1):

Questi premi gravano sul bilancio dello Stato e pertanto sulla collettività.

Gli interessati non si dimostrano in generale favorevoli ai premi. Alcune ditte — pur con molte riserve — ritengono che determinate forme di agevolazioni possono essere adatte alla situazione economica italiana. La ditta Cinzano — che è favorevole al libero scambio — ad es. così si esprime: « Dato che la produzione dovrà riavviarsi con prospettive di costi decrescenti, piuttosto che il sistematico protezionismo, doganale, si consiglierebbe di ricorrere in un primo periodo ai premi protettivi, esclusi i casi di merci prodotte da molte piccole imprese e purchè si eviti che il premio, incoraggiando l'esportazione provochi sul mercato interno scarsità della merce e ne esaspera la domanda con

(1) Nell'agosto 1939 secondo notizie fornite dall'I. C. E. venivano concesse le seguenti agevolazioni alle esportazioni, oltre a quelle concesse con il reintegro della valuta.

Agevolazioni speciali (a).

Merce	Agevolazione	Valore approssimativo dell'esportazione nel 1938 (in mil. di Lire)
A) Amministrate dagli Enti tecnici competenti:		
Paste alimentari (di 1° e 2° fabbricate con grano duro nazionale)	Premio pari alla differenza tra il prezzo del grano nazionale e il prezzo del grano estero; corrisposto dall'Ente ammasso grano.	57
Riso	Quote variabili di rimborso dall'Ente Risi (da L. 25 a L. 31 al quintale)	200
Zolfo greggio	Garanzia di prezzo minimo (quota integrativa dell'Ufficio Vendita Zolfo)	110
Seta e manufatti	Garanzia di prezzo minimo (quota integrativa dell'Ente serico)	(b)
Minerali di zinco	Garanzia di prezzo minimo (quota integrativa dell'Ufficio Metalli Nazionali)	15

a) Le agevolazioni comprese in questo gruppo vengono concesse a valore su fondi messi a disposizione dello Stato, ad eccezione dei minerali di zinco per i quali le quote integrative vengono prelevate da un fondo costituito da sovrapprezzi sulle vendite al mercato interno.

b) Il valore delle esportazioni di seta e manufatti serici è stato già indicato nel gruppo delle merci che beneficiano del sistema delle casse conguaglio.

l'effetto di mantenere alti i prezzi per il consumatore nazionale. Il carico dei premi verrebbe suddiviso sulla massa dei contribuenti dello Stato, il che non è ingiustizia in un paese che della protezione faccia uso solamente in poche ed insopprimibili occasioni, e possibilmente con carattere di aiuto temporaneo. Sono note le difficoltà di controllare l'applicazione dei premi: perciò si pensa di escludere da questo metodo le merci prodotte da molte piccole industrie. In tali casi daranno risultati più sicuri i dazi». E la *Soc. Cogne*: « Tali forme di protezione dell'esportazione sono comuni anche in paesi che pure si dichiarano antiprotezionisti, vedi per esempio le facilitazioni di trasporti del minerale di ferro svedesi, vedi le forme protezioniste indirette svizzere, ecc. ». Il *Ministero degli Affari Esteri* così conclude: « Il premio deve rappresentare un incentivo al superamento della capacità di produzione e non un favoritismo politico il quale presto o tardi si risolverebbe in un danno per la nostra economia e per la nostra esportazione ». In considerazione delle difficoltà di controllo dei premi di produzione e di esportazione, le manifatture *Martiny* sono ad essi contrarie ma suggeriscono di adottare altri mezzi per « fare ottenere alle fabbriche dei vantaggi economici, per es. aumento dei prezzi per il consumo interno, riduzione di dogane, diritti vari, tassi dei trasporti per le materie prime destinate all'esportazione, esenzione specifica da tasse, imposte e simili, ecc. ».

Ma, come abbiamo detto, la gran maggioranza degli interrogati

B) Amministrate direttamente dall'ICE:

Marmi apuani (alcuni)	L. 45 per tonnellata	60
Baritina	L. 40 per tonnellata	0,01
Bottoni di corozo e di palma dum .	20 % del ricavo valutario.	30
Alluminio e lavori di alluminio .	20 % del ricavo valutario.	12
Esplosivi e munizioni	10 % del ricavo valutario.	80
Cappelli di feltro di pelo	Per sola Australia: 18 % del ricavo valutario	..
Fisarmoniche	20 % del ricavo calutario	35
Feltri per cappelli di pelo e cappelli da donna di feltro di pelo .	18 % del ricavo valutario	3
Materiali automobilistici.	L. 2 per Kg.	150
Prodotti vari	10 % del ricavo valutario	

Il sistema con il quale viene concesso il premio sull'esportazione è spiegato chiaramente dall'ing. Semenza, dell'Ente Serico Nazionale, nell'interrogatorio reso alla Sottocommissione industria, in rapporto a quanto è avvenuto per la seta.

Le misure protezioniste sono cominciate, salvo errore, nel 1934, quando è stato concesso un premio di produzione sui bozzoli di una lira al chilo. Inoltre, veniva concesso un premio di esportazione e per evitare di dare di più di quello che si riteneva indispensabile si era attuato un congegno automatico: il premio veniva concesso in base alla differenza tra le quotazioni di Jokohama e New York e il prezzo vigente in Italia. I fondi all'Ente Serico, che praticamente pagava queste integrazioni, venivano forniti dallo Stato.

si è espressa sfavorevolmente alla concessione dei premi. Per alcuni essi si presterebbero ad irregolarità (C. G. E.) o inframmettenze politiche (Centro refrigerazione derrate alimentari) ecc.

Il Chimicomit così si esprime: « Siamo contrari ai premi sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi attività concessi. Il premio è indice di una situazione antieconomica che come tale ha bisogno di un correttivo artificioso ».

E i f.lli *Potti*: « Non riteniamo opportuno nè necessaria l'istituzione di premi, perchè i prodotti della nostra categoria dovrebbero poter imporsi per qualità e prezzo senza facilitazioni del genere ».

La *F. I. P. E.*: « Scartato il protezionismo doganale, deve essere scartato per gli stessi motivi, il protezionismo con premi, contingenti, ecc. ».

Il *Mazza* così dice: « Perchè i produttori italiani possano sostenere e dar vita ad industrie sane e redditizie, è necessario far scomparire ogni protezionismo doganale, nonchè i premi di esportazione e produzione, essendo essi il più delle volte dannosi, oltre che gravare sul bilancio statale per cifre non indifferenti ».

La *Italviscosa*: « Riteniamo che il protezionismo doganale senza dazi o premi si risolva nel sistema dei contingenti, sistema da respingere senz'altro in quanto riveste la forma più esasperata di guerra doganale ».

W. Sanderson & Sons: « Sono contrario, di norma, al regime dei « premi » di produzione e di quelli di esportazione. Non è attraverso il sistema incontrollabile dei premi, sistema che fatalmente conduce alle parzialità e ai favoritismi, che si sana l'economia della Nazione, ma invece attraverso provvidenze a carattere collettivo, che migliorino la qualità dei nostri lavoratori, e di conseguenza la qualità della nostra produzione ».

La *S. A. Attilio Fumagalli* così si esprime: « analogamente si ritiene quindi deprecabile il protezionismo dei premi sia di produzione che di esportazione in quanto fonti di arbitrio, corruzione e ristagno di progresso. In molti casi essi non raggiungono nemmeno lo scopo perchè riconosciuti facilmente come misure di « dumping » da parte degli altri paesi (ad es. U. S. A.) vengono neutralizzati con contro misure adeguate ».

La *Camera di Commercio di Reggio Emilia*: « Si rigetta il protezionismo dei premi che per il passato hanno dato sì mala prova troppo prestandosi a speculazione ed abusi e ciò in riferimento sia ai premi di produzione che dei premi di esportazione ».

In particolare i premi di produzione sono generalmente scartati

per vari motivi: perchè sono ritenuti antieconomici (*Messulam*), perchè rappresenterebbero un aggravio per lo Stato e toglierebbero lo stimolo a diminuire i costi e migliorare la produzione (*Zegna*): perchè graverebbero sui consumatori nazionali (*Gilardini*), perchè i nostri prodotti dovrebbero affermarsi in relazione alla loro qualità e non in seguito alla concessione di premi di produzione.

Anche sui premi di esportazione i pareri favorevoli sono in numero limitato. La ditta *Gaslini* scrive: « I premi all'esportazione sono necessari in certi settori, oggi più di ieri, per non farsi soffocare dalla forte concorrenza dei paesi che sono usciti dalla guerra in condizioni economiche generali migliori delle nostre ».

E l'*Istituto Chemioterapico Italiano*: « L'esportazione delle specialità medicinali costituisce a nostro parere un tipico caso in cui il premio di esportazione è giustificato da reali esigenze economiche. Nell'istituzione di tale premio si devono tener presenti i seguenti criteri: 1) il premio deve essere modico e deve aiutare l'esportazione a superare le difficoltà di conquista dei mercati incoraggiandola alle spese di avviamento necessarie; 2) il premio deve essere concesso solo per determinare specialità medicinali e cioè per le specialità di classe che danno un certo affidamento sulla stabilità di esportazione in quanto si possono ritenere a domanda poco elastica ».

La maggior parte degli interrogati, come già accennato, è contraria alla concessione di tali premi, per le seguenti ragioni: « perchè essi sono soggetti a ritorsioni da parte di Stati esteri (misure antidumping) che inaspriscono i rapporti internazionali e annullano i vantaggi del premio facendolo pesare sul consumatore nazionale (*Cogema, cappellificio Cervo, Vaghi, Besana, Fumagalli, cartiere Miliani, Polenghi Lombardo*, ecc.);

— « perchè i nostri prodotti dovrebbero affermarsi all'estero per la loro qualità (*Potti, Sanderson*);

— « perchè essi possono costituire l'inizio della guerra economica, preludio di quella militare (*Istituto Farmacologico Serono*);

— « perchè si creerebbero delle correnti artificiali che non avrebbero capacità di sostenersi una volta non sorrette ».

In materia di controllo della corresponsione dei premi si afferma che esso è in genere, di difficile attuazione (*Italviscosa*). I premi di produzione all'agricoltura sarebbero facilmente controllabili mediante la concessione al momento del conferimento all'ammasso (*Polenghi Lombardo, Barbisio*, ecc.).

Dalle risposte ricevute si può pertanto concludere che gli interrogati sono dell'opinione di non corrispondere nè premi di produzione

nè premi di esportazione per ragioni economiche, politiche, di giustizia tributaria, e, infine, di difficoltà di applicazione.

§ 17. — *I trattati di commercio.* — a) *Convenienza di seguire una politica commerciale basata sui trattati di commercio.* — L'Italia ha sempre seguito una politica di trattati di commercio. Dal 17 gennaio 1863 (1) data di stipulazione di quello con la Francia i trattati di commercio hanno costituito un correttivo della politica commerciale italiana, mitigandola profondamente durante i periodi protezionisti. Come è stato già rilevato i trattati commerciali del periodo fra le due guerre mondiali e quelli stipulati nel 1945 e 46 sono profondamente diversi nella struttura nei confronti di quelli del periodo anteriore alla prima guerra mondiale e immediatamente successivo. I primi infatti tendevano soltanto a stabilire reciproche concessioni che agevolavano gli scambi in regime liberista o protezionista e a creare correnti a carattere duraturo. Gli accordi attuali, pur essendo improntati alla stessa direttiva fissano contingenti di importazione e di esportazione che non possono essere superati e che sono stabiliti in rapporto alle reciproche convenienze ad effettuare lo scambio. Costituiscono cioè un'agevolazione alle correnti di scambio ma entro limiti ben definiti e non superabili.

In generale gli interrogati sono favorevoli ai trattati di commercio in quanto costituiscono un mezzo per il raggiungimento del libero scambio e per il superamento di situazioni di difficoltà che possano venirsi a creare con paesi protezionisti. In proposito la ditta *Cinzano*, così si esprime: « Si propende per la massima estensione dei trattati di commercio in materia doganale, cercando di ottenere la riduzione delle tariffe ad un minimo che non contrasti la politica fondamentale di un libero scambio internazionale »:

E la ditta *Zegna*: « I trattati di commercio, a sfondo liberista, dovrebbero creare il presupposto della pace economica e politica nel mondo. Convieni che il Parlamento eserciti il suo controllo di massima compatibilmente con le esigenze tecniche della materia. I drawbacks debbono essere incoraggiati sempre quando non si traducano in premi di esportazione. La temporanea importazione deve essere facilitata al massimo in un paese povero di materie prime e di capitali come il nostro: si raccomanda il settore tessile ».

(1) V. documento n. 13.

La *Camera di Commercio Italiana per le Americhe* così scrive : « Fin quando i trattati di commercio offrono la possibilità di un passaggio graduale dal regime protezionistico a quello liberista occorre dare loro il massimo sviluppo ». Secondo altri il sistema dei trattati di commercio è consigliabile solo nei riguardi dei paesi a orientamento protezionista, (*Barbisio*) ; o solo nei riguardi dei paesi che possono fornirci « le maggiori fonti di importazioni di materie prime e maggiori sbocchi per l'esportazione dei nostri prodotti » (*Ministero Affari Esteri*) ; o nei casi in cui non si potrà avere una libertà di scambi.

Non mancano però pareri ancora più decisi fra i sostenitori del libero scambio. Così *Odello* : « Trattati di commercio si dovrebbero stipulare soltanto con paesi che adottino essi pure il libero scambio integrale ; e dovrebbero consistere in una dichiarazione bilaterale di totale astensione da qualsiasi dazio, premio, ecc., per i reciproci scambi. In più, i trattati dovrebbero contenere impegni reciproci e paritetici di garanzia giuridica ai rispettivi importatori ed esportatori.

Coi paesi che non accettino la reciprocità del libero scambio non deve essere stipulato nessun trattato di commercio : è fatale e lapalissiano che tali paesi, se vorranno esportare qualcosa da noi, dovranno importare prodotti italiani per ugual valore o direttamente o indirettamente e cioè in cambio di valuta da noi avuta da altri paesi importatori di merci nostre. In questo ultimo caso il paese protezionista avrà soltanto il danno di dover pagare più caro ».

E la ditta *Rumianca* : « Dato quanto esposto più sopra diventano inutili i trattati di commercio in materia doganale ».

Per quanto riguarda la procedura con la quale tali trattati debbono essere stipulati sono state fatte molte proposte. In genere è richiesta una maggiore partecipazione delle categorie interessate ai lavori di negoziazione, attraverso scambi di notizie tra queste e i negozianti e gli interessati (*Guindani, Istituto Chemioterapico italiano, cartiere Miliani*) e fissazione di direttive da parte delle stesse (*Ferrari e Gugenheim*).

b) *La convalida dei trattati*. — Circa la convalida da dare ai trattati stipulati, taluni esprimono notevoli perplessità sull'opportunità che i poteri relativi vengano affidati al Parlamento per le lungaggini insite in questo sistema (*Banco di Napoli, Cinzano*) mentre altri (*Grieco, Camera di Commercio italiana per le Americhe, Fiat*) sono più nettamente contrari. La suddetta *Camera*

di Commercio osserva che il concludere trattati sia facoltà del potere esecutivo e che la convalida quindi non sia necessaria nè opportuna; la Fiat rileva che il Parlamento dovrebbe limitarsi a fissare le grandi linee dei trattati senza dover dare la convalida di volta in volta. In linea generale, però, gli interessati sono favorevoli a che i trattati vengano sottoposti alla convalida del Parlamento (*Giannini, Italcementi, Fontana, Polli, Cogne, Camera di Commercio di Torino, D'Amico, Poli, Odello*) e taluni considerano la convalida come condizione necessaria per la ratifica (*Messulam, Luce, Chimicomit, Massa, Sappea, Bitossi, Rumianca, Stradella*). Molti peraltro, esprimono l'opinione che sia sufficiente la convalida da parte del Consiglio dei Ministri (*Rahola*) o di una commissione parlamentare (*Afari Esteri, Reiser Curioni*) e di Commissioni tecniche agenti nell'ambito parlamentare (*Italvisuosa, Istituto Farmacologico Italiano, Guindani, Croff, Mondello Nestler*). L'ing. Vaghi, partendo dal concetto che il trattato è documento di contenuto economico mentre il Parlamento è organo politico, propone che per ogni trattato venga indetto un referendum fra le categorie interessate. Non vengono dati particolari circa il modo con cui questa proposta potrebbe essere realizzata. Tuttavia esso appare a prima vista molto macchinosa e non praticamente attuabile; inoltre si osserva che l'interesse di categoria non sempre coincide con l'interesse nazionale.

c) *La clausola della Nazione più favorita.* — Sulla clausola della Nazione più favorita si fa osservare in linea principale che essa perderebbe qualsiasi valore con l'instaurazione del libero scambio.

In linea subordinata si ritiene che essa possa agevolare la riattivazione degli scambi (*Giannini, Reiser e Curioni, Grieco, Miliani*) purchè sia bilaterale (*Cinzano, Messulam, Italviscosa, Driver Harris*). Così il dott. *Giannini*: « La clausola della nazione più favorita costituisce uno strumento di notevole importanza ed essa sarà certamente richiesta dai nostri paesi contraenti in occasione della stipulazione di accordi doganali. Se essa dovesse generalizzarsi, si arriverebbe a vietare sul sorgere la possibilità di trattamenti doganali preferenziali ».

La ditta *Grieco*: « La clausola della nazione più favorita si è dimostrata sempre molto efficace per incrementare i traffici fra i due paesi che la adottano ».

§ 18. — *Principali Istituti per agevolare il commercio estero.*

— a) *La restituzione dei dazi.* — Per quanto riguarda la restituzione dei dazi (drawbacks) si possono individuare le seguenti correnti di opinioni (1):

favorevoli (*Reiser, Curioni, Ministero Affari Esteri, Losito, Stradella, Zegna, Polenghi Lombardo, Crespi, Borsalino, Messagerie Italiane, Camera di Commercio di Torino*) perchè stimola le esportazioni e costituisce una particolare forma di esportazione del lavoro italiano. Pertanto tale concessione deve essere ampliata fino a comprendere qualsiasi materia prima non prodotta nel Paese (*Ministero dei Trasporti, Giannini, Gaslini, Rahola, Camera di Commercio per le Americhe*);

contrari, i libero scambisti perchè ritengono debbano essere aboliti tutti i dazi (*Carapelli*) o quanto meno quelli sulle materie prime (*Rumianca*); e coloro che ritengono essere il sistema del drawbacks di difficile applicazione per le contestazioni cui dà luogo e i lunghi ritardi nella restituzione dei dazi pagati (*Cinzano, Cervo, Chimicomit*).

Si fa osservare infine che sotto l'istituto del drawbacks si nasconde spesso un premio di esportazione (*Camera di Commercio per le Americhe, Chimicomit*) il che andrebbe in ogni caso evitato.

b) *La temporanea importazione.* — Sull'istituto della temporanea importazione si ha una quasi unanimità di pareri favorevoli. Si fa osservare che nell'attuale momento di grande penuria di materie prime per il Paese, il ricorso alla temporanea importazione può attenuare queste enormi difficoltà. La temporanea importazione costituisce inoltre un'esportazione di lavoro italiano e pertanto dovrebbe essere estesa al più gran numero di merci (*Giannini, Messulam, Luce, Gaslini, Mazza, Besana, Rahola, D'Amico, Camera di Commercio per le Americhe, Mondello Nestler, Banco di Napoli, Compagnia Generale di Elettricità, Cinzano, cappellificio Cervo, Cogne, Ministero Affari Esteri, Polli, Stradella, Bitoss, Driver Harris, Zegna, cartiere Miliani, Calosi, Polenghi Lombardo, Borsalino, Guindani, ecc.*). Si chiede in genere che l'istituto venga semplificato (*Ferrari e Gugenheim, Vaghi*) allo scopo di renderne più facile e snella l'applicazione.

(1) Si ricorda ancora che le opinioni dei libero-scambisti debbono essere intese come subordinate alla impossibilità di attuare un regime di libero scambio.

c) *Le zone e i punti franchi.* — Notevole diversità di opinioni si riscontra circa l'estensione delle zone e dei punti franchi.

Si fa osservare che i punti franchi, se ben attrezzati, possono attivare un forte commercio di transito (*Rahola, Camera di Commercio per le Americhe, Luce, Losito, Stradella, Ministero dei Trasporti, Camera di Commercio di Torino, Vitrum, Grieco, Mondello Nestler, Compagnia Generale di Elettricità*) e consentire la lavorazione di materie prime estere senza aver prima dovuto sottostare all'oneroso pagamento del dazio (*Messaggerie Italiane, Banco di Napoli*): sono quindi giudicati vantaggiosi sia perchè sono fonte diretta per reddito per la Nazione, sia perchè aiutano lo sviluppo industriale del paese.

Altri riguardano invece i punti franchi specialmente in relazione all'attività industriale interna, si dichiarano contrari per ragioni di eguaglianza (*Carapelli*) o per evitare che industrie straniere si stabiliscano nei punti franchi per trasformare materie prime nazionali con vantaggi rispetto alle industrie italiane (*Cinzano*).

I punti franchi secondo altri dovrebbero essere limitati alle zone che ne presentano le caratteristiche (*Borsalino, D'Amico, Bitossi*); le agevolazioni concesse a dette zone dovrebbero essere notevoli ma le zone stesse poco numerose (*Poli*).

Per quanto riguarda le condizioni giuridiche delle zone franche non vengono date risposte esaurienti. Si ritiene che la zona franca di Trieste, considerata molto bene organizzata (*Grieco*), potrebbe servire di modello per le altre zone.

In generale le opinioni espresse su queste particolari forme di agevolazioni del commercio con l'estero riaffermano ancora una volta il favore degli interrogati per un regime di libertà di scambi. Tali concessioni infatti costituiscono un mezzo per dare più ampio respiro al commercio con l'estero e come tali sono ritenute vantaggiose. Ma diventano inutili con l'abolizione delle barriere doganali e dei divieti di commercio con l'estero.

§ 19. — *Le unioni doganali.* — Una disamina molto accurata del problema è fatta, con visione d'ordine generale, dal *prof. Troisi* che, osservato come «la maggiore mobilità dei fattori produttivi assicura un più alto rendimento» passa ad esaminare i principali fattori che si frappongono a una unione doganale che ravvisa nei seguenti punti: «1) gli ostacoli di carattere geografico costituiti dalla distanza e quindi dalle conseguenti spese di trasporto; 2) gli ostacoli politici, dati dalla diversità degli ordinamenti e dalle barriere

doganali; 3) gli ostacoli tecnici e sociali, derivati dalla diversità di lingue, di costumi, usi, ecc. Mercè l'unione doganale si tende ad eliminare gran parte di tali ostacoli e soprattutto quello costituito dalla muraglia dei dazi protettivi. Ma l'unione poggia su di un altro presupposto, all'infuori di quello accennato della continuità territoriale. È necessario che i Paesi contraenti, oltre ad essere confinanti tra loro, abbiano un diverso grado di sviluppo economico. In tal caso si ha una differenziazione nelle rispettive attività produttive, che possono pertanto integrarsi a vicenda. In breve possiamo dire che l'unione doganale ha effetto durevole quando si tratti di paesi le cui economie presentino un carattere prevalentemente complementare ».

Molti sono gli interrogati che si esprimono favorevolmente alla unione doganale (*Italcementi, Barbisio, Istituto Chemioterapico Italiano, Polenghi Lombardo, Zegna, Vitrum, Sappea, Banco di Napoli, Compagnia Generale di elettricità, Cappellificio Cervo, Vaghi, Losito, Pieraccini, Messaggerie Italiane, Camera di Commercio di Torino, Ministero Affari Esteri, Gaslini, Italviscosa, ecc.*) poichè esse assicurano un più alto rendimento dei mezzi di produzione che si riflette sul tenore di vita delle popolazioni (*Gancia*).

Così si esprime in proposito la ditta *Mondello Nestler*: « Allargando la cerchia doganale otterremmo sempre un beneficio, sempre che questo venga fatto dopo uno studio accurato relativo ai vantaggi che la nazione vicina o lontana potrebbe darci ».

E il *Banco di Napoli*: « Fautori della maggiore libertà in materia doganale non possiamo non essere favorevoli ad una unione doganale con altri paesi ».

Altri, sono di opinione contraria alle unioni doganali perchè rilevano che mancano le premesse economiche per la loro realizzazione (*Giannini*), la complementarietà economica negli Stati limitrofi all'Italia (*Fanno, D'Amico*), o perchè manca la floridezza economica che costituisce il presupposto per una conveniente unione doganale (*Coli*), e la possibilità per l'Europa dell'attuale stato di dissesto economico di darci un sensibile aiuto economico (*Ministero Trasporti*). Ad alcuni sembra che parlare di unioni doganali sia prematuro (*Besana, Chimicomit, Dirver Harris, Camera di Commercio Italiana per le Americhe, Borsalino, Manifatture Martiny, Gancia*) e che per ora sarebbe più opportuno pensare a realizzare il libero scambio (*Ferrari e Gugenheim, Fumagalli*).

Per quanto riguarda l'estensione da dare alle unioni doganali molti sono gli interessati che guardano con simpatia a tutti gli

Stati europei (*Mazza, Reiser Curioni, Istituto medico Farmacologico, Soc. Italo Russa per l'Amianto*) come primo passo verso la costituzione di una Federazione di Stati europei (*Reiser Curioni*) o come conseguenza diretta della stessa (*Bitossi, Cogne*). *La Luce* così si esprime: «Una unione doganale che non sia europea è da scartare in quanto se non è generale per tutto il continente favorisce la creazione di blocchi che non potranno mai ritenersi soltanto e sempre economici».

L'unione doganale con la Jugoslavia, paese la cui economia è complementare con la nostra, sembra conveniente a *Crespi*, e alla *Italcementi* benchè questa faccia osservare che l'industria del cemento in Italia ne risentirebbe un grave colpo. Ad altri sembra utile l'unione con la Svizzera alla quale forniamo l'attrezzatura dei nostri porti (*Istituto Chemioterapico*) e ne potremmo avere importanti capitali. Tale unione però non dovrebbe essere effettuata prima di aver sistemata la nostra moneta (*Banco di Napoli*). Con la Francia (cappellificio *Cervo*) sia per le materie prime e i capitali di cui dispone (*Polenghi Lombardo*) sia per la mano d'opera che può assorbire. Tale unione dovrebbe estendersi anche all'Impero (*Camera di commercio* di Torino). Molti interessati si dichiarano favorevoli all'estensione dell'unione doganale a più Paesi: Francia, Germania, Jugoslavia, Svizzera (*Losito*); Francia, Svizzera, Jugoslavia (*Barbisio*); Francia e Svizzera (*Pieraccini*); Austria, Jugoslavia, Svizzera (*Italviscosa*); Francia, Svizzera, Austria e Jugoslavia (*Zegna*); Francia e Spagna (*Sappea*), senza scartare però la possibilità della conclusione di accordi di unioni doganali anche con uno solo dei paesi considerati.

Circa le garanzie costituzionali delle unioni doganali le opinioni espresse sono molto poche limitandosi gli interrogati a rispondere alla materia più strettamente economica: si fa osservare soltanto che la sovranità politica dei singoli partecipanti alla unione dovrebbe essere salvaguardata.

L'opinione media è favorevole alle unioni doganali in quanto costituiscono un primo passo verso l'attuazione di quel regime di libertà di scambio che è nei voti degli interrogati. Sono favorevoli a tutti gli accordi che possano portare a tali unioni ma auspicano che essi siano estesi al maggior numero di Stati e principalmente a tutti gli Stati europei.

§ 20. — *Le modifiche strutturali agli organi preposti al controllo degli scambi con l'estero.* — Gli interrogati concordemente criticano

l'attuale sistema di scambi con l'estero e ne propugnano modifiche più o meno radicali. Riportiamo l'opinione del *prof. Fanno* che servirà anche a meglio indicare quale tipo di protezionismo egli preferisca :

« Il controllo degli scambi con l'estero dovrebbe essere gradatamente allentato e finalmente soppresso, per sostituirvi i classici strumenti di politica commerciale, cioè i dazi. Per un certo tempo però, cioè mentre ancora urgono enormi importazioni per la ricostruzione del paese, sarebbe opportuno mantenere un certo controllo, onde evitare le importazioni di merci superflue ».

Opinioni più decisamente critiche dell'azione dello Stato nel commercio con l'estero sono espresse dalla ditta *Cinzano* :

« Gli organi preposti al controllo degli scambi con l'estero dovrebbero essere semplificati : minimo di procedura e minimo di interferenze nella libera contrattazione di privati nazionali con i privati esteri. Sarà compromessa ogni possibilità di ripresa se il commercio estero continuerà a svolgersi come un'attività burocratica nello Stato »; e dal *Chimicomit*, che scende nel dettaglio :

« Innanzi tutto l'annullamento di tutta la congerie degli organi attuali, per cui non si sa più se la guardia di finanza, la dogana, la polizia tributaria, i carabinieri, le polizie speciali siano un tutto uno con l'Istituto del commercio estero, e con l'Ufficio dei cambi o ognuno sia a sè con sua propria sfera di influenza ; inoltre la semplificazione, derivante dalla inutilità di troppi organi quando o nella stessa amministrazione dello Stato o nell'attività privata con funzioni pubblicistiche o quanto meno con controlli dell'autorità pubblica si possono trovare i controllori naturali e competenti. E poi utilizzazione e ritorno alla utilizzazione delle Camere di Commercio che sono gli organi più appropriati per la partecipazione della totalità delle categorie di esprimere un avviso, di controllare una situazione, senza assumere atteggiamenti classistici quali le associazioni sindacali possono per esempio più facilmente assumere ».

e la *Fiat* :

« Passato il periodo transitorio, gli organi preposti al controllo degli scambi potranno utilmente trasformarsi e ridursi in centri di osservazione e studio e di rilevazioni statistiche ».

la ditta *Odello* :

« Qualsiasi controllo degli scambi con l'estero è dannoso. Utilissimi invece gli organi di informazione sui mercati esteri purchè ben attrezzati, specializzati, competenti ».

e la ditta *Rumianca* : « abolirli ».

Per quanto riguarda la situazione contingente. Numerose sono le proposte relative ad una nuova e più snella organizzazione del commercio con l'estero e molte di esse riguardano il decentramento degli organi. Le Camere di Commercio o altri enti a carattere regionale dovrebbero servire a snellire l'organizzazione. Ecco, ad esempio quanto scrive la *Italcementi* :

« Riteniamo che tali organi non debbano essere accentrati a Roma col risultato di appesantire eccessivamente la procedura. Ci associamo alle richieste fatte dalle Camere di Commercio delle principali città di avere maggiori poteri di controllo e di decisione in materia di scambi con l'estero ».

La *Italviscosa*, che non perde mai di vista il fine ultimo da essa decisamente difeso, il libero scambio, scrive :

« Non riteniamo che in regime di libero scambio abbiano ragione di esistere organismi di controllo degli scambi con l'estero. In ipotesi subordinata e dato che debbono esistere, occorre che essi abbiano il massimo grado di tecnicismo ai fini di una conveniente elasticità di adattamento alle particolari condizioni degli scambi. Ci riferiamo in proposito alle Associazioni nazionali di categoria ed alle Banche le cui decisioni naturalmente, per le più ampie possibilità di controllo, dovrebbero rivestire massima ed immediata pubblicità ».

Per altri, gli organi di controllo dovrebbero avere solo compiti statistici. Scrivono le *Messaggerie Italiane* :

« Riteniamo che gli organi di controllo degli scambi con l'estero dovrebbero limitarsi, in regime di libero scambio, a compiti puramente statistici, svolti in modo da non provocare alcun intralcio all'iniziativa privata ».

Una disamina del problema con criteri molto vasti è condotta da *Ferrari e Gugenheim* — tenace assertore del libero scambio — che così scrive :

« Nei confronti dell'organizzazione strutturale degli organi preposti al controllo degli scambi con l'estero, osserviamo :

a) l'attività di esportazione ed importazione per quanto ha riguardo alla sfera svolta in campo nazionale, dovrebbe ricadere sotto il controllo degli organi preposti al commercio ed all'industria del paese (Ministeri competenti, Camere di Commercio, ecc.) ;

b) l'impostazione politico-commerciale delle relazioni con l'estero, dovrebbe essere delegata al Ministero degli Affari Esteri, fiancheggiato per quel che riguarda gli accordi valutari, dall'opera tecnica del Ministero del Tesoro e degli eventuali istituti cambi necessari nella fase di transizione ;

c) l'Istituto del Commercio Estero « I. C. E. » un tempo prezioso ed invidiato organismo, dovrebbe rientrare definitivamente nelle sue funzioni istituzionali statistiche ed informative. I suoi delegati all'estero dovrebbero affiancare, in ogni caso, l'opera degli addetti commerciali;

d) per assicurare la selezione ed il controllo tecnico-qualitativo dei tipici prodotti italiani di esportazione, si dovrebbe favorire la costituzione ed il riconoscimento formale di organismi regionali autorizzati al rilascio di certificati di origine ed all'apposizione del marchio di garanzia. Tali organismi dovrebbero altresì curare la redazione di contratti-tipo e fungere da giurisdizione arbitrale in tema di controversie.

§ 21. — *La riduzione del deficit della bilancia dei pagamenti.* —

a) *La riduzione delle importazioni.* — Le misure limitatrici delle importazioni non sono in genere ritenute mezzo efficace per garantire il pareggio della bilancia dei pagamenti. Secondo alcuni esse sarebbero dannose. Al riguardo la ditta *Guindani* così si esprime:

« Non credo che la limitazione delle importazioni costituisca un sistema idoneo al pareggio della bilancia dei pagamenti, al contrario essa costituisce un intralcio alla produzione e uno dei motivi principali del rincaro dei prezzi e un incentivo agli illeciti profitti, nonché una fonte sicura di corruzione della burocrazia ».

e la ditta *Cervo*:

« Non riteniamo che le limitazioni delle importazioni possano assicurare il pareggio della bilancia dei pagamenti, poichè esse provocano degli identici provvedimenti degli Stati le cui esportazioni vengono in tale maniera ad essere colpite. Pertanto ad una riduzione delle importazioni corrisponde una riduzione nelle esportazioni, e quindi di traffico e di ricchezza ».

Per altri invece il sistema potrebbe avere una qualche efficacia per migliorare la situazione (*Messulam, Compagnia Generale di elettricità Ministero Affari Esteri*). Tali limitazioni dovrebbero però riguardare soltanto i prodotti voluttuari o di lusso. Così il *Polenghi Lomabrdo*:

« Le misure limitatrici delle importazioni possono costituire un sistema idoneo ad assicurare il pareggio della bilancia dei pagamenti, ma potrebbe provocare anche delle rappresaglie da parte delle Nazioni colpite da tale provvedimento, le quali a loro volta potrebbero chiudere le frontiere nei nostri confronti. Si dovrebbe comunque limitare le importazioni delle materie superflue e soprattutto voluttuarie ». Dello stesso parere sono altre ditte fra le quali la *Compagnia Gene-*

rata di elettricità, Driver Harris, Crespi, ecc. È evidente, tuttavia, che la limitazione delle importazioni di prodotti voluttuari sarebbe limitativa delle esportazioni sia per le naturali ritorsioni sia perchè ogni limitazione del commercio estero si ripercuote sul volume totale degli scambi.

b) *Altri sistemi.* — Le proposte per raggiungere il pareggio della bilancia dei pagamenti sono diverse.

La più ampia libertà d'acquisto all'estero stimolerebbe anche le esportazioni e tenderebbe quindi a ridurre il deficit (*Cinzano, Mondello Nestler, Rumianca*); per altri sarebbe sufficiente lasciare la più ampia libertà di oscillazione del cambio che automaticamente pareggerebbe la nostra bilancia dei pagamenti (*Guindani, Fumagalli*). Un efficace sistema sarebbe quello della opportuna manovra dei dazi doganali. Non manca chi giudica attualmente prematura la scelta del mezzo più efficace per bilanciare la nostra bilancia dei pagamenti in quanto sarà prima necessario conoscere le limitazioni che eventualmente ci saranno imposte dal trattato di pace in materia di scambio con l'estero.

Tuttavia le opinioni più numerose riguardano la possibilità di equilibrare la bilancia dei pagamenti attraverso il libero scambio che stimola la iniziativa privata e incrementa le esportazioni.

§ 22. — *I divieti di esportazione e la ripartizione dei contingenti di esportazione.* — Circa l'opportunità d'imporre divieti all'esportazione il maggior numero degli interrogati si è pronunciato sfavorevolmente. Scrive in proposito la ditta *Borsalino*:

« Tutte le merci italiane debbono in ultima analisi essere esportabili in armonia col criterio espresso per le importazioni; potrà per un determinato periodo mantenersi il divieto per l'esportazione di merci essenziali per la vita economica italiana nell'attuale periodo di crisi di produzione, soprattutto in rapporto a determinate qualità e contingenti di alimentari, medicinali, materie prime ecc. Nessun contingentamento delle merci esportabili. Esporterà chi potrà per il primo vendere, chi avrà per la propria produzione il miglior accoglimento all'estero e cioè, in poche parole, il più forte ».

Per il *prof. Troisi*, il divieto di esportazione potrebbe significare la perdita definitiva di mercati:

« È dannoso imporre divieti di esportazione per alcune merci. Il passato insegna che i paesi, anche i più liberisti, di fronte all'impossi-

bilità di accedere a determinate materie prime cercano, e spesso riescono, ad emanciparsi dall'estero con prodotti succedanei ».

Anche coloro che non si esprimono così sfavorevolmente su questi divieti dichiarano però che sarebbe opportuno mantenerli in vita solo per un periodo brevissimo di transizione (*Chimicomit, Zegna, Banco di Napoli*) e che essi dovrebbero essere limitati a quelle merci di cui più rilevante ed essenziale è il fabbisogno interno (*Cinzano, Messulam, La Bua*, ecc.).

Per la ripartizione delle quantità delle merci da esportare non è stato proposto un vero e proprio sistema. Alcuni affermano che la ripartizione non dovrebbe essere determinata da organi governativi, ma lasciata all'iniziativa dei privati i quali la determinerebbero in base ai costi comparati. Altri intravedono un sistema in cui la ripartizione venga affidata a federazioni di categoria (*Cervo*) con o senza controllo statale (*Italviscosa, Istituto Serono*). Per altri dovrebbe esportare chi arriva primo, nei limiti dei contingenti fissati (*Guindani*). Benchè il tema non risulti approfondito sufficientemente, le opinioni espresse confermano che non si ritiene possibile stabilire criteri obiettivi di ripartizioni dei contingenti di importazione e di esportazione.

§ 23. — *Le compensazioni private.* — Le compensazioni private, come è stato già detto, presentano molti inconvenienti in quanto significano un ritorno al baratto; tuttavia esse attivano spesso correnti di scambio che non si effettuerebbero in altro modo o perchè fra i paesi manca l'accordo generale di compensazione (o esso funziona difettosamente) o perchè non è possibile effettuare lo scambio contro valuta.

Per *L. Groja* le compensazioni private permettono all'esportatore di realizzare dei premi più o meno notevoli in rapporto all'interesse che presenta per il mercato interno la contropartita e di esitare quindi il prodotto a condizioni più favorevoli rispetto agli esportatori normali, il che comporta disordine sul mercato di sbocco con riflessi deleteri sulla nostra esportazione.

Ma la compensazione privata consente, in taluni casi, di superare difficoltà non sormontabili attraverso la compensazione generale.

Così in fase di squilibrio del mercato nazionale rispetto a quello estero, la compensazione privata può rendere possibile lo scambio di merci, che al tasso di cambio convenzionale non si potrebbero contrattare con sufficienti margini di profitto.

A. Ricciardi pone la distinzione tra compensazioni private vere e proprie e « affari di reciprocità »:

« Quando i contingenti previsti negli accordi tra due paesi sono esauriti o stanno per esaurirsi per determinate merci, che hanno formato oggetto di contratti tra ditte, o quando queste merci non sono considerate nei contingenti previsti negli accordi, i due governi concludono un affare di reciprocità, cioè per le merci oggetto dei contratti si concedono contingenti addizionali. Il pagamento avviene sempre in clearing, così che questi affari di reciprocità possono considerarsi come supplementi agli accordi di compensazione generale, ed hanno il vantaggio su questi che i contingenti si riferiscono non a ipotetiche possibilità di scambio, ma ad affari realmente conclusi ». Nulla quindi da obiettare nei riguardi di simili affari di compensazione.

Per quanto riguarda invece le compensazioni vere e proprie, l'esperienza fatta suggerisce le seguenti considerazioni:

a) le compensazioni triangolari sono di ben difficile attuazione: esse sono quindi da evitare;

b) è preferibile sempre il pagamento in clearing, quando ne esiste uno, alla regolamentazione diretta tra esportatori ed importatori di ogni paese, perchè l'operazione può così essere meglio controllata;

c) può darsi che l'operazione venga eseguita solo per metà, e quindi l'esportazione o l'importazione può restare senza contropartita. È perciò importante decidere se l'esportazione deve precedere l'importazione o viceversa. Prima della nostra entrata in guerra, poichè la questione valutaria era la più importante, si faceva obbligo di far precedere l'esportazione all'importazione. Durante la guerra, quando la questione dei rifornimenti era più importante che non quella valutaria, si faceva obbligo di far precedere l'importazione all'esportazione. In qualche caso si è richiesta la simultaneità delle due operazioni, ma si comprende facilmente che ciò non è possibile, quando gli scambi avvengono tra paesi, che non hanno frontiere comuni.

Le operazioni di compensazione privata possono essere stimulate:

1) dal fatto che tra i due paesi non vi è altra possibilità di pagamento;

2) dal fatto che gli accordi contingenti esistenti tra due paesi non contemplano contingenti per alcune o per tutte le merci oggetto dell'operazione;

3) dal fatto che, per le merci oggetto dell'operazione, il tasso di cambio del clearing non corrisponde al rapporto prezzi;

4) dal fatto che il clearing presenta un saldo congelato, che ritarda enormemente il pagamento agli esportatori di una delle due parti interessate.

Le operazioni del primo gruppo sono un male necessario ; quelle del secondo gruppo devono essere evitate e anzichè ad esse, è meglio ricorrere al sistema degli « affari di reciprocità ».

I casi considerati dai N.ri 3 e 4 presentano i maggiori inconvenienti. Specie le operazioni di compensazione privata aventi lo scopo di evitare i pagamenti in clearing sono dannose, perchè attraendo nell'orbita delle compensazioni private quelle merci che il paese debitore potrebbe fornire, ritardano il ristabilimento dell'equilibrio nel clearing.

Le compensazioni private, quando vi sono normali possibilità di scambio, causano parecchi inconvenienti.

Su qualche piazza estera è spesso avvenuto che merci italiane importate con operazioni di compensazione privata erano offerte a prezzi inferiori da quelli praticati, per la stessa merce, dal rappresentante del fabbricante italiano : con quanto vantaggio per noi, e con quale propaganda per la serietà delle nostre ditte è facile comprendere.

Per conseguenza, io ritengo che le operazioni di compensazione privata possono essere autorizzate solo quando non esistono tra i due Paesi altre possibilità di pagamento, e che esse non sono compatibili con l'esistenza di un accordo di compensazione generale ».

Il *dott. Caravale* nel suo interrogatorio ha dimostrato come talvolta le compensazioni private comportano una esportazione sotto costo. Riferendosi ad un caso concreto di compensazione fra mele in esportazione e pepe in importazione ha rilevato :

« La compensazione porta a questo risultato : noi potremmo ricavare per le nostre mele un prezzo medio di sessanta centesimi di franco svizzero. Esportando in compensazione, siccome sappiamo, per esempio, che importiamo pepe, il quale costa 150 lire e si può vendere in Italia a duemila lire, possiamo quasi regolare le nostre mele, che vanno in Svizzera a dieci centesimi, invece che a sessanta ».

Questo è un grave inconveniente, perchè rovina il nostro mercato per l'avvenire.

Le risposte in genere mettono in evidenza come questa forma di scambio — che per compiersi deve risultare conveniente a quattro operatori : l'importatore o l'esportatore straniero, l'importatore o l'esportatore italiano — debba essere considerata come un male necessario (*Losito*), un mezzo contingente (*Giannini, Fumagalli, Gancia*) che nell'attuale momento può anche essere favorito (*Mondello Nestler, Coli, Italcementi, Cinzano, Vaghi, Mazza, Guardini e Faccimani, Messulam, Gilardini, Sappea*) data la mancanza assoluta per l'Italia

di valuta (*Camera di Commercio per le Americhe*) ma che dovrà essere abolito appena raggiunta la stabilizzazione monetaria italiana e compiuta la ricostruzione (*Poli*).

Taluni sono del parere che le compensazioni private dovrebbero essere consentite solo con quei Paesi con i quali non sono permesse altre forme di cambio più liberali (*Calosi, Compagnia Generale Eletticità, Istituto Chemioterapico Italiano, Italviscosa, Lardarello, Miliani, Ferrari e Gugenheim, Cappellificio Cervo*).

Alcuni invece si dichiarano favorevoli a tale forma di scambio senza condizioni (*Luce, Erboris, Carapeoli, Caslini, Massa, Pieraccini, Rahola, Curcio, Crespi*).

Coloro i quali ritengono che forme più vicine al libero scambio siano più convenienti per le Nazioni sono contrari a tale forma di scambio (*Soc. Italo-Russa per l'Amianto, Barbisio, Besana, Fiat, Guindani, Driver Harris, la Bua, Bitossi, Società per la magnesia, Messaggerie Italiane, Rumianca*) in quanto le compensazioni private danno luogo a molti inconvenienti non eliminabili per cui è opportuno rinunciare ad esse (*Stradella, Banco di Napoli*).

Per quanto riguarda la procedura attuale si può dire che tutti la trovano molto lunga e complessa e chiedono che sia snellita. Le proposte avanzate al riguardo possono così raggrupparsi:

1) affidare l'approvazione delle pratiche alle Camere di Commercio (*Messulam, Sappea*).

2) affidare l'esame e l'approvazione delle domande ad appositi uffici regionali in collegamento con quelli centrali, ai quali rimarrebbe affidato l'esame delle compensazioni di maggior rilievo (*cappellificio Cervo*);

3) considerare sufficiente, per ottenere il permesso alla compensazione, il contratto, la garanzia bancaria e il visto della Camera di Commercio (*Luce*);

4) esercitare un maggior controllo sulle disposizioni attuali (*Ferrari e Gugenheim*);

5) dare pubblicità alle compensazioni consentite (*Italviscosa*);

6) decentrare presso gli uffici periferici dell'ICE l'esame di alcune pratiche (*Borsalino*);

7) stabilire un elenco delle merci da importare e da esportare e rilasciare preventivamente degli affidamenti di importazione e di esportazione che dovrebbero essere validi solo in quanto il possessore riesce a stipulare contratti. In questo caso l'operazione si attua senza altra formalità ma basta la garanzia bancaria (*Gancia*);

8) che siano pubblicati, almeno, gli elenchi delle merci ammesse od escluse.

Si osserva (*Banco di Napoli*) che: « Gli istituti di credito hanno, attraverso i continui contatti con gli importatori e gli esportatori, esatta conoscenza delle loro necessità, della loro consistenza finanziaria e della loro serietà, conoscono le modalità di spedizione e di vendita nonchè i prezzi correnti sul mercato interno e sui mercati esteri dei principali prodotti, hanno antichi rapporti spesso diretti con le più importanti ditte importatrici ed esportatrici estere e soprattutto hanno l'attrezzatura necessaria per rendere possibile con la maggiore rapidità l'abbinamento delle partite e la definitiva conclusione delle operazioni ».

§ 24. — *Le importazioni franco valuta.* — Nei riguardi delle importazioni franco-valuta, la disparità delle risposte attiene, da un lato, alla diversa severità con cui gli interrogati considerano l'infrazione valutaria mediante la quale, nella maggior parte dei casi, si suppone che sia stata costituita la disponibilità di valuta che servirà a finanziare l'importazione; dall'altro lato alla diversa valutazione dello stato di bisogno del Paese e del gettito presumibile della concessione, in termini di quantità importate.

Contro l'Istituto, viene addotto che esso, non solo premia la frode e la incoraggia, ma contribuisce allo svilimento della moneta attraverso le vendite di lire all'estero, e acquisti di valuta da enti extraterritoriali e da stranieri di passaggio.

A favore dell'Istituto, si osserva che dietro l'importazione franco-valuta si profila un regolamento valutario basato sul mercato libero delle divise, cosicchè esso avvicina di un passo al regime di libertà; che non si può ignorare la realtà attuale di un'amministrazione, la quale non è in grado, pure vigendo il monopolio dei cambi, di disboscare, per convogliarle all'ente monopolista, le disponibilità che i privati si sono costituite in violazione delle leggi valutarie; che « se è vero che l'importazione franco-valuta determina una richiesta di divisa sul mercato libero con la conseguente possibilità di un rialzo dei costi, d'altro canto essa eccita anche un realizzo di divisa allettata dal corso più favorevole, sicchè controllando il mercato e manovrando opportunamente la concessione delle licenze si deve poter giungere ad un punto di equilibrio che, a lungo andare, costituisce un elemento di reale valutazione del punto di assestamento della valuta nazionale (*Prof. C. Bresciani-Turroni*); che infine « tali importazioni rappresentano un grande stimolo all'afflusso

di capitali dall'estero perchè l'importatore, lucrando la differenza tra il prezzo all'interno della merce libera e quello della merce importata, può corrispondere al finanziatore parte del suo lucro» (A. Ricciardi).

L'opinione media compone le opposte considerazioni in una accettazione strettamente condizionata dall'Istituto. Essa vuole che le importazioni franco-valuta vengano ammesse per un periodo di tempo limitato, che fa talora coincidere con la « fase di assestamento dell'economia nazionale » e relativamente soltanto a prodotti di cui il paese abbia assoluta necessità.

§ 25. — *Il monopolio del commercio con l'estero.* — a) *Il monopolio totale.* — Nessun interrogato si è dichiarato favorevole a tale sistema di scambio. E non mancano toni accorati per esprimere le opinioni nettamente contrarie: « una vera sciagura » (Zegna); « dannoso in sommo grado » (Rumianca), « la fine, la negazione del commercio con l'estero » (Luce), una « calamità » (Sanderson e Son) un « disastro » (Cervo) « per il bene della nostra Patria ci auguriamo che le venga risparmiata una simile iettatura (Soc. italo-russa per l'aminato) ecc. Fra le ragioni addotte riportiamo le seguenti:

1) Lo Stato è il peggiore fra i commercianti (Ferrari e Gugenheim, Italcementi);

2) il monopolio statale significa aumento dei costi, non sopportabile specialmente ora che una formidabile concorrenza si annuncia sui mercati internazionali (Cappellificio Cervo);

3) l'Italia non ha esportazioni di massa (Besana);

4) l'enorme numero di merci commerciate richiede una specializzazione che lo Stato non può avere (Vaghi);

5) viene meno lo stimolo privatistico (Barbisio);

6) tutti dovrebbero attivamente produrre e pochi passivamente controllare (Soc. Italo-Russa per l'Aminato);

7) un regime di monopolio del commercio con l'estero non può essere considerato che in un regime di collettivizzazione produttiva, ma è in controsenso in un'organizzazione economica a base capitalistica (Italviscosa, Giannini, Odello);

8) crea una cristallizzazione commerciale e industriale (Coli);

9) riduce il volume degli scambi (Banco di Napoli);

10) l'esportazione è spesso realizzata da chi arriva prima sui mercati esteri e lo Stato arriva sempre ultimo (Janifatture Martiny);

11) richiede un esercito di funzionari data la infinita gamma delle merci importate ed esportate (Sappea, Vaghi);

12) non può assolutamente adattarsi alla nostra struttura economica e sociale (*Italcementi*).

Si riportano per maggiore chiarezza alcune risposte sull'argomento. La ditta *Ferrari e Gugenheim* così scrive: « riteniamo inutile ripetere il nostro giudizio nettamente negativo nei confronti del monopolio statale del commercio estero. Lo Stato è indubbiamente il peggiore fra i commercianti che possano esistere perchè, chi agisce in nome e per conto di esso, non è spinto dal motore economico, unica e vera fonte di iniziativa. Sono parimenti da condannarsi i monopoli parziali e quelli esistenti debbono vedere presto la fine, non appena le condizioni generali mondiali saranno assestate ».

La ditta *Cinzano*: « il monopolio di Stato del commercio estero è legato ad una politica di guerra. Nemmeno per singole merci il monopolio ha plausibile giustificazione. L'iniziativa privata dovrebbe essere lasciata libera di importare qualunque merce. Lo Stato dovrebbe ostacolare anche la formazione di organizzazioni monopolistiche private, salvo casi particolari da determinare di volta in volta ».

E la ditta *Messulam* così si esprime: « la nostra opinione circa l'eventuale monopolio statale del commercio estero è assolutamente sfavorevole; non crediamo infatti che tale monopolio possa riuscire utile al nostro paese. Il perchè è presto detto: lo Stato non deve interferire nel commercio se non lo vuole uccidere, tanto meno quindi deve interferire nel commercio estero, il cui sviluppo è delegato proprio all'attività e all'iniziativa privata, che deve essere, anzi, incoraggiata in tutti i modi possibili ».

La *Soc. Italo-russa per l'amianto* così scrive: « secondo noi tutti dovrebbero attivamente produrre, pochi passivamente controllare. Immaginiamo ciò che accadrebbe in Italia, con la mentalità attuale del dopoguerra (la stessa mentalità si è verificata dopo l'altro conflitto che pure era stato vinto e si avevano pertanto minori difficoltà) se si attuasse un monopolio di Stato in materia di commercio estero! Per il benedella nostra povera Patria ci auguriamo che le venga risparmiata una simile iattatura. Soltanto la più ampia libertà, in certi casi temperata da alcuni leggeri correttivi là dove propriosi presentano evidenti, può farci tornare a quello splendore di fabbricanti e di commercianti che innalzò nei secoli scorsi, prima ancora dello splendore spagnolo e di quello inglese, il nome dei traffici fiorentini e veneziani ad una quota di primato ».

E la ditta *Grieco*: « Siamo contrari a tutti i monopoli. Proprio per la ragione predetta, e ciò sia per l'esportazione che per l'importazione. Il monopolio non può certamente curare gli interessi dei singoli indu-

striali e commercianti, che sono poi praticamente l'economia nazionale, com'è capace di curarsi ogni singolo. Altrettanto contrari siamo alle formazioni monopolistiche private, che sarebbero secondo noi ancora peggiori del monopolio statale poichè avrebbero tutti i difetti di questo, senza dar neanche il vantaggio dell'utile devoluto allo Stato».

E la ditta *Coli*: « I monopoli, statali o privati, sono tutti dannosi alla nazione; sono dannosi perchè con essi si viene a mantenere ancora una caterva di enti, compagnie ed uffici che gravano sui costi in proporzioni enormemente superiori a quelli dell'iniziativa privata; sono dannosi perchè viene eliminata la concorrenza, base fondamentale della riduzione dei costi dei prezzi e del vivere. Si continuerebbe quella cristallizzazione commerciale ed industriale creata dal fascismo ».

b) *I monopoli parziali*: anche per quanto riguarda i monopoli parziali la gran maggioranza degli interrogati è contraria per le stesse ragioni per le quali sono contrari al monopolio totale.

Solo pochi interrogati li ritengono ammissibili in via eccezionale per pochi prodotti fondamentali per i quali si deve, per ragioni di scarsità, attuare il razionamento (*Italcementi, Messulam*) e per il periodo attuale (*Vaghi*). *Fontana* ritiene utile invece che lo Stato acquisti alcune merci per gettarle sul mercato a prezzo di costo quando si delineano artificiosi aumenti di prezzi. Altri sono favorevoli soltanto al monopolio giustificato da ragioni fiscali (*Istituto Farmacologico Italiano*) mentre *Driver Harris, La Bua, la ditta Borsalino e la Sappea* si esprimono sfavorevolmente anche per questi tipi di monopolio e chiedono che vengano sciolti quelli esistenti (tabacchi, sale, fiammiferi, ecc.).

c) *Le formazioni monopolistiche private*. — Per quanto riguarda la creazione di formazioni monopolistiche private le risposte presentano notevole discordanza.

Per alcuni (*Ferrari e Gugenheim, Fontana, Messulam, Federazione pubblici esercizi, Bitossi, Fanno*) lo Stato dovrebbe ignorarle e quindi non favorirle nè osteggiarle, senza però concedere alcun privilegio legale. Per altri (*Giannini, Cappellificio Cervo, Min. Affari Esteri, Zegna*) dovrebbero essere favorite perchè consentono minori costi organizzativi, talvolta minori costi di acquisto o maggiori prezzi di vendita ed una migliore coordinazione degli sforzi (*Cinzano*). Tali formazioni monopolistiche dovrebbero però essere in

concorrenza con i privati (*Zegna*), aperte a tutti gli interessati (*Cinzano*) e in ogni caso, affidate ai privati (*Polenghi Lombardo*).

Sarebbero convenienti specialmente in quei settori nei quali esistono cartelli internazionali e nei quali quindi i produttori nazionali non potrebbero intervenire isolatamente sul mercato internazionale (*Italcementi*).

Alcuni interrogati ritengono, comunque, che la creazione di tali formazioni monopolistiche dovrebbe essere rimandata di qualche anno (*Guindani*) quando il commercio sarà normalizzato.

Il controllo su queste formazioni è giudicato inutile se ad esse non vengono concesse prerogative legali (*Zegna*) mentre sembra utile un controllo tecnico (*Italcementi*) o un controllo inteso ad evitare che degenerino nella indebita prevalenza di pochi interessi privati e tendente quindi alla difesa dei piccoli produttori (*Giannini, Istituto Farmacologico Italiano*). Non sembra comunque sia ora da attuare in Italia una legislazione antitrust (*Ferrari e Gugenheim*). Viene invece raccomandato un affiancamento dello Stato nella conoscenza dei mercati e nello sforzo di penetrazione in essi.

Molti sono però coloro che sono nettamente contrari a queste formazioni, e ciò in accordo alla loro concezione pienamente liberista della economia. La ditta *Carapelli* così scrive: « Siamo contrari al monopolio statale del commercio estero perchè, come tutti i monopoli, sono dannosi sia alla qualità che alla quantità della produzione. Lasciando il commercio estero nelle mani dei commercianti con l'estero, si viene a creare fra essi quella emulazione necessaria e sufficiente a sviluppare le loro iniziative tutte volte alla migliore utilizzazione di ogni nostra risorsa e dell'estero. Tanto meno siamo del parere di favorire il formarsi di monopoli privati ».

E la *Camera di Commercio* di Torino: « il monopolio statale o privato di importazione o di esportazione, totale o parziale, non può essere che dannoso. In genere il commercio con l'estero è fra le attività economiche una di quelle che richiede maggior fiuto, iniziativa, elasticità di vedute, prontezza di decisione, è cioè fra le meno adatte alla gestione pubblica. L'Italia, in particolare, non è detentrica di alcun monopolio naturale di materie prime. La sua esportazione si rivolge essenzialmente a prodotti di qualità, in cui la intrapresa privata meglio si giustifica.

E la ditta *Besana*: « A noi pare che con una esportazione che non è mai di massa e non è mai di carattere tale da potersi imporre sui mercati esteri, un regime monopolistico statale del commercio estero sia quanto di meno indicato possa farsi per il nostro paese. Ben

poche delle nostre esportazioni possono rappresentare impellenti necessità di importazioni di altri paesi, donde la necessità che la nostra esportazione si affianchi all'opera di migliaia di importatori, che sono i naturali collaboratori propagandisti, perchè la vendita sui mercati esteri dei nostri prodotti trovi diffusione. Se a questo carattere particolare delle nostre esportazioni si volesse sostituire un organismo utile, che necessariamente, per la complessità del lavoro che dovrebbe svolgere dovrebbe imporre all'estero le proprie qualità, i propri tipi, i propri metodi, mentre, particolarmente per la nostra esportazione, è necessario che l'esportatore adegui la qualità dei prodotti i metodi di vendita, i tipi d'imballaggio, in una parola tutte le caratteristiche di un qualsiasi prodotto da esportare, a quelle che sono le esigenze di ogni singolo mercato, disparatissime fra di loro, onde avviene che un esportatore, pur attrezzatissimo riesce ad imporsi su un tale mercato e non riesce invece a svilupparsi su un altro, per il semplice fatto che ha saputo prontamente adeguarsi a quel primo mercato e trovare le necessarie collaborazioni, quando invece un altro esportatore ha saputo guadagnarsi analoghi privilegi sul secondo mercato, è facile rendersi conto delle difficoltà che incontrerebbe un monopolio. Gli è che ogni esportatore, con viaggi, con assistenza personale, adeguandosi facilmente alle esigenze, riesce prima a penetrare e poi a dare sviluppo al proprio lavoro su di un dato mercato, ma questo è opera personale, giornaliera, continua che non può e non potrà mai essere sostituita da qualche organismo monopolistico e totalitario ».

E la ditta *Stradella*: « quanto alle formazioni monopolistiche private, quali, compagnie, consorzi, ecc., specialmente se costituite in regime di importazioni contingentate, l'esperienza degli anni passati dimostra che il loro funzionamento non fu quello che si era auspicato e gli scopi per le quali erano state costituite non poterono essere raggiunti. Infatti, uno dei vantaggi che si credeva si potesse raggiungere era quello di ottenere delle condizioni più vantaggiose presentandosi su mercati esteri per l'acquisto di partite globali rilevanti. Si è constatato che anzichè ottenere delle diminuzioni di prezzo, stante anche il limitato periodo di validità delle licenze d'importazione e l'emissione di esse a periodi fissi, i prezzi richiesti dagli esportatori stranieri aumentavano regolarmente di qualche punto o frazione di punto, in confronto dei prezzi quotati sui mercati internazionali liberi »

Il dott. *D'Amico* così scrive: « Il monopolio è un fenomeno sempre dannoso maggiormente quando è statale (vedi i tabacchi). Difatti

raramente si riscontrano negli Stati esteri. Nè a tali inconvenienti si elude, concedendo i monopoli a privati, consorzi od altri enti che il fascismo ha sperimentato e che gli italiani hanno dovuto subire, con le conseguenze che tutti conoscono».

E la ditta *Sappea*: « Non solo credo che non siano da favorire le formazioni monopolistiche private per il commercio estero, ma credo anzi che il Governo dovrebbe prendere provvedimenti affinché — subordinatamente alle esigenze delle condizioni economiche generali attuali ed al progressivo ritorno di condizioni normali — venissero sciolte al più presto quelle di ispirazione governativa, avute per eredità, e fornisse in un prossimo futuro, alle altre di recente costituzione, la possibilità di sciogliersi, con una serie di atti tendenti al ripristino dell'auspicata libertà economica ».

Conclusioni

§ 26. — *Osservazioni di carattere generale intorno alla posizione dell'Italia nei confronti del commercio internazionale.* — a) Per quanto riguarda gli aspetti nazionali del problema degli scambi con l'estero, si rileva come la situazione economica italiana attuale sia caratterizzata fondamentalmente da tre fattori:

1) mancanza pressochè assoluta di mezzi di pagamento internazionali;

2) necessità di urgenti importazioni di materie prime sia per far fronte ai bisogni normali che a quelli straordinari della ricostruzione;

3) inaridimento delle partite attive della bilancia dei pagamenti in relazione alla diminuita capacità di esportazione derivante dalla minor produzione e dall'aumento dei fabbisogni interni; alla scomparsa del movimento turistico; alla perdita della marina mercantile; alla sensibile diminuzione delle rimesse degli italiani allo estero.

Gli effetti di questi tre aspetti della situazione economica italiana, aggiunti alla scarsità dei raccolti agricoli dovuta alla diminuita fertilità del suolo e, per il 1945, anche ad avversità atmosferiche, avrebbero posto l'Italia in situazione di estrema precarietà se le Nazioni Unite non fossero venute in largo aiuto dell'Italia, prima attraverso rifornimenti direttamente concessi dalle autorità militari e successivamente, con altre forme fra le quali hanno basilare importanza i rifornimenti dell'UNRRA.

Tali aiuti hanno per il momento come data di scadenza il 31 dicembre 1946; e non sono sufficienti a coprire il deficit alimentare e industriale del paese pur rappresentandone un'aliquota importante. La situazione che si verificherà dopo tale data non è prevedibile; appare tuttavia chiara la necessità di ricorrere a finanziamenti esteri che possano permettere all'Italia di far fronte al suo fabbisogno di importazione. Secondo quanto determinato da alcuni studi approssimativi eseguiti dalla Commissione Alleata, il fabbisogno italiano di prestiti esteri nel 1946 sarebbe di 650 milioni di dollari, tenuto conto degli aiuti ricevuti; nel 1947, di 850; nel 1948 di 500; nel 1949 di 100.

Appare tuttavia evidente che in questa situazione l'Italia dovrà cercare di aumentare al più presto possibile le sue partite attive sia per diminuire le necessità di finanziamenti esteri, sia per avere più larghe possibilità di rifornimenti.

In considerazione di tale esigenza il Governo italiano ha, « in via di esperimento », attuato un regime di esportazione sostanzialmente tendente alla libertà di scambio.

Per quanto riguarda invece le importazioni, pur essendo gli ultimi provvedimenti orientati verso una maggiore libertà, i divieti sono ancora molteplici e tendono alla limitazione delle importazioni di minore necessità.

b) — Per un orientamento sommario intorno alle conseguenze che si potrebbero avere con un ritorno al libero scambio — l'unico regime che potrebbe aumentare il volume delle esportazioni — sembra opportuno esaminare quella che era la composizione del nostro commercio estero nel periodo 1910/13, periodo nel quale l'Italia era protezionista ma in misura molto limitata, nel periodo di crisi 1928-31 e nel periodo immediatamente precedente la II guerra mondiale :

Importazioni

	1910	1911	1912	1913	Media
	(in percentuale sul totale)				
Generi alimentari ed animali vivi	20,0	19,3	20,8	19,0	19,8
Materie greggie	35,7	37,4	36,7	37,5	36,8
Materie semilavorate	20,1	19,9	19,5	20,3	20,0
Prodotti finiti	24,2	23,4	23,0	23,2	23,4
Totale importazione (milioni di L. con potere d'acquisto 1938)	17.609,0	16.956,0	17.136,0	17.368,0	17.265,0

Esportazioni

	(in percentuale sul totale)				
Generi alimentari ed animali vivi	28,8	28,8	29,5	29,7	29,2
Materie greggie	13,2	14,2	14,5	14,3	14,0
Materie semilavorate	29,4	25,2	25,2	24,2	25,0
Prodotti finiti	28,6	31,8	30,8	31,8	30,8
Totale esportazione (milioni di L. con potere d'acquisto 1938)	12.268,0	12.021,0	12.131,0	13.055,0	12.368,0

Nel periodo della crisi mondiale il commercio estero italiano ebbe il seguente andamento :

Importazioni

	1928	1929	1930	1931
		(in percentuale sul totale)		
Generi alimentari e animali	27,9	22,3	23,9	25,4
Materie greggie	35,3	38,2	34,0	33,3
Materie semilavorate	19,8	20,2	21,3	20,9
Prodotti finiti	17,0	19,3	20,8	20,4
Totale importazione (in mil. di lire con potere d'acquisto 1938) . . .	21.128,6	21.611,1	20.189,6	16.247,0

Esportazioni

		(in percentuale sul totale)		
Generi alimentari e animali vivi . . .	24,4	25,8	27,7	22,0
Materie greggie	11,5	10,4	9,6	8,8
Materie semilavorate	22,7	21,5	22,1	19,2
Prodotti finiti	41,4	42,3	40,6	43,0
Totale esportazioni (in mil. di lire con potere d'acquisto 1938) . . .	13.853,3	14.894,9	13.832,0	14.023,0

Nel quadrimestre 1935-1938, escludendo i dati relativi all'Africa Italiana (1), si hanno per le stesse categorie i seguenti dati :

Importazioni

	1935	1936	1937	1938	Media
		(in percentuale sul totale)			
Generi alimentari ed animali vivi . . .	13,6	14,1	20,6	12,0	15,1
Materie greggie	44,4	41,4	44,1	47,6	44,4
Materie semilavorate	24,3	23,9	21,3	21,7	22,8
Prodotti finiti	17,7	20,6	14,0	18,7	17,7
Totale importazione (mil. di lire con potere d'acquisto 1938) . . .	7.673,0	5.882,8	13.593,4	11.064,0	9.533,3

Esportazioni

	(in percentuale sul totale)				
Generi alimentari e animali vivi . . .	34,3	40,7	31,2	34,0	35,0
Materie greggie	11,7	11,9	12,1	10,2	11,5
Materie semilavorate	21,4	20,8	21,9	19,9	21,0
Prodotti finiti	32,6	26,8	34,8	35,9	37,5
Totale esportazione (mil. di lire con potere d'acquisto 1938) . . .	4.488,5	3.824,2	7.863,9	8.049,8	6.056,6

(1) Il commercio estero con l'Africa Italiana comincia a rivestire importanza per l'Italia solo con la preparazione della guerra etiopica. Infatti esso rappresentava sul totale commercio italiano alle importazioni lo 0,16 % nel 1910, lo 0,53 % nel 1928 e l'1,85 % nel 1938; per le esportazioni lo 0,62 % nel 1910, il 2 % nel 1928 e il 23,32 % nel 1938. I dati relativi al 1935-38 sono perciò al netto di quelli relativi all'Africa italiana.

Fra i periodi considerati si nota :

a) all'importazione un rilevante aumento nel gruppo delle materie greggie accompagnato da una diminuzione nei prodotti finiti ;

b) all'esportazione, al contrario, un aumento nei prodotti finiti e una diminuzione nelle materie greggie ;

c) una diminuzione rilevante del volume totale degli scambi sul quale hanno influito, nell'ultimo quadriennio, ma non in misura determinante, le sanzioni imposte all'Italia dalla S. d. N. Tale diminuzione non ha potuto non riflettersi sulla situazione produttiva e sulle condizioni di vita dell'Italia ;

d) particolare rilievo merita il fatto che durante il periodo di crisi le esportazioni italiane, calcolate in lire contanti, non si sono ridotte, mentre al contrario le importazioni si sono contratte notevolmente. Questo starebbe a dimostrare come le preoccupazioni di alcuni su una pretesa fragilità delle esportazioni italiane, che si ridurrebbero più delle importazioni in periodo di crisi, sono da accertare.

c) — La posizione dell'Italia nel commercio con l'estero è caratterizzata fundamentalmente dalle esportazioni di prodotti tessili, ortofrutticoli e dell'industria alimentare e dell'importazione di materie greggie e semilavorate e di generi alimentari. Una rinuncia alla protezione doganale non dovrebbe portare serie difficoltà all'economia italiana ; nell'agricoltura, che è molto protetta solo nei cereali (1), le coltivazioni si dovrebbero spostare verso colture più ricche e più bisognevoli di mano d'opera : ortaggi, frutta, legumi, piante aromatiche, riso, barbabietole, foraggi, con un aumento notevole del reddito (resa in calorie, media per ettaro : grano 4.216.000, riso 12.390.000, barbabietole da zucchero 13.000.000) D'altra parte è da osservare che molta parte dei cereali prodotti sono destinati al consumo familiare e su questa parte l'esistenza del dazio doganale non avrebbe molta importanza.

Nell'industria non si ha protezione o essa è irrilevante agli effetti della vita degli impianti nei seguenti settori industriali :

l'industria edilizia e marmifera ;

(1) In questo particolare periodo, tuttavia, neanche i cereali avrebbero bisogno di protezione. Infatti il costo del grano negli S. U. è di 9 \$ per quintale ; il nolo di 2 \$ circa : in totale \$ 11 per quintale che al cambio ufficiale di 225 darebbe L. 2475 e al cambio libero della valuta d'importazione di L. 400, darebbe L. 4400, prezzo superiore a quello ufficiale italiano, stabilito com'è noto, per il tenero, in L. 2250 per il Nord Italia, L. 2350 per l'Italia Centrale e L. 2500 per il Sud e le Isole.

l'industria conserviera, e in genere alimentare ;
 lo zolfo ;
 l'acido tartarico ;
 i derivati degli agrumi ;
 l'industria tessile ;
 l'industria casearia ;
 l'industria enologica ;
 parte dell'industria cartaria, dei manufatti di cuoio, del legno ;
 l'elettrotecnica e delle costruzioni navali ;
 chincaglieria e giocattoli ;
 l'artigianato ;
 la banca e l'assicurazione ;

infine molte industrie meccaniche non sono praticamente protette perchè il maggior costo delle materie prime neutralizza la protezione doganale.

Spingendo più a fondo la disamina si potrebbe arrivare alla conclusione che dell'industria italiana sono effettivamente protette solo la siderurgia e la metallurgia, alcune industrie chimiche e pochi prodotti finiti. Non si ha il tempo di approfondire questa indagine ma restringendo l'esame alle società per azioni si può ritenere che circa il 90 % dei capitali e il 95 % della mano d'opera dell'industria italiana appartengono a settori non protetti.

Questa breve disamina porta a concludere che l'industria italiana non avrebbe molto da temere dall'attuazione del libero scambio. Non è d'altra parte da sottovalutare i progressi fatti dall'industria mondiale prima e durante la guerra e di cui non si possono prevedere i risultati ; tali progressi avrebbero potuto rendere arretrate e incapaci di affrontare la concorrenza internazionale industrie italiane che prima erano vitali ed esportatrici. Non è da escludere comunque che i progressi realizzati dall'industria mondiale non possano essere raggiunti in brevissimo tempo anche dall'industria italiana.

d) — Per quanto riguarda il problema della immediata ripresa degli scambi con l'estero occorre osservare che tale ripresa è problema che non interessa solo il regime degli scambi ma anche e principalmente la produzione. Questa ripresa produttiva per quanto concerne l'Italia, non si è ancora realizzata se non per una percentuale minima per cui è da ritenere che le merci disponibili per l'esportazione siano di poca entità e ad alti costi di produzione. È da tener presente anche che gli scambi internazionali interessano tutta l'economia mondiale e che è questa che va ristabilita

dalle fondamenta. Non vi può essere una prosperità duratura se essa non ritorna anche nei paesi che la guerra ha danneggiato e immiserito. E non possono attivarsi importanti scambi internazionali se non si aumenta la capacità produttiva dei paesi devastati dalla guerra. Si consideri al riguardo l'importanza del mercato tedesco per la riattivazione delle esportazioni italiane e specialmente per quelle ortofrutticole.

È su questo aumento di produzione che bisognerà puntare in un primo momento, perchè l'Italia, come nessun altro Paese del mondo, non ha interesse a chiudersi in una politica economica diretta all'autarchia ma deve tendere a realizzare il massimo volume degli scambi con l'estero.

e) — Durante la seconda guerra mondiale l'attrezzatura industriale italiana è notevolmente aumentata. Tale aumento è specialmente rilevante nel settore meccanico e metallurgico, il cui indice della produzione industriale (che può dare solo un'idea approssimativa della capacità produttiva) con base 1938 = 100 passa da 133,2 nel 1938 a 191,4 nel primo quadrimestre del 1943. Ma anche in altri settori la capacità produttiva è notevolmente aumentata sia nel periodo precedente la guerra che durante questa. Così, nell'industria i settori dell'azoto, delle raffinazioni degli olii minerali, delle industrie chimiche, dell'alluminio, ecc. Nell'agricoltura particolarmente importante è stato l'aumento della produzione del grano ottenuta con l'aiuto di una protezione doganale molto elevata. Non è certo qui il caso di esaminare se queste produzioni sono vitali anche nel campo internazionale. Tuttavia è da ritenere che il passaggio da una fase autarchica nella quale si voleva ad ogni costo produrre all'interno tutto il fabbisogno nazionale, ad una fase libero scambista, comporterebbe un disinvestimento di capitali in alcuni settori e un conseguente maggiore investimento in quelli che presentano capacità produttive adeguate al mercato internazionale.

f) — Per quanto riguarda la posizione internazionale, fra gli atti ufficiali che possono indicare quale sarà il probabile regime futuro del commercio internazionale dell'Italia vi è lo scambio di note fra il Segretario di Stato americano Byrnes e l'Ambasciatore italiano Tarchiani in data 6 dicembre 1945 (1). Con esso il governo americano e quello italiano hanno espresso la volontà di iniziare sollecitamente conversazioni per sviluppare i loro rapporti econo-

mici e per migliorare quelli con terzi paesi, formulando un programma d'azione che sarà aperto alla partecipazione di altre potenze che lo desiderino. Secondo le parole dell'annuncio ufficiale: « Lo scopo di tale programma è di decidere adeguate misure nazionali ed internazionali per sviluppare la produzione, per incrementare le possibilità di assorbimento della mano d'opera e per aumentare la produzione e il consumo dei beni, di eliminare tutte le forme di trattamento discriminatorio del commercio internazionale e, in generale, di realizzare gli obiettivi economici della Carta Atlantica ». Da tali note risulta l'impegno da parte italiana di seguire sollecitamente una politica di libertà di scambi.

D'altra parte si tenga conto che è ormai prassi consuetudinaria degli Stati Uniti di assumere impegni per la stipulazione di accordi per la riduzione dei dazi in occasione della concessione di prestiti. Ed è noto che di questi prestiti l'Italia avrà molto bisogno.

§ 27. — *Le conclusioni generali dell'inchiesta.* — Occorre osservare anzitutto come il regime degli scambi vigente all'epoca in cui furono emanati i questionari sia stato successivamente profondamente modificato. Bisogna tener presente, d'altra parte, che agli interrogati era stata richiesta non l'opinione sull'attuale situazione del regime degli scambi ma su quello che doveva essere il più conveniente regime in Italia sia nella situazione economica attuale, sia in quella che si poteva prevedere si sarebbe determinata alla fine del periodo della ricostruzione. È necessario anche rilevare però che alcune risposte sul regime di scambi più conveniente sembrano largamente influenzate dalla situazione del regime degli scambi vigente al momento in cui esse sono state compilate.

A questo riguardo è appena il caso di ricordare che il sistema attuale non è un sistema protezionista nel senso classico ma è un sistema di divieto generale degli scambi nel quale il commercio con l'estero è permesso solo in deroga a tale divieto. La protezione ottenuta con il dazio doganale è diventata attualmente di secondaria importanza di fronte a quella attuata con il divieto d'importazione.

Le domande contenute nei nove quesiti del questionario possono essere raggruppate come segue:

1) convenienza per l'Italia di adottare un regime di libero scambio;

(a) V. documento n. 11.

2) convenienza di una riforma doganale in senso protezionista;

3) convenienza del monopolio statale del commercio con l'estero.

In linea generale le tre domande di cui sopra rappresentano le tre ipotesi fondamentali possibili intorno al regime degli scambi con l'estero. La preferenza dimostrata dagli interrogati è verso il libero scambio. A tal proposito occorre ricordare anche le mozioni approvate nel Convegno di Milano per lo studio dei problemi del commercio estero, tenutosi presso l'Università Bocconi nel marzo 1946 (1), che in un certo senso può costituire un completamento della presente indagine dato che tali mozioni rappresentano l'opinione di larghi ceti industriali e commerciali. Il regime monopolistico viene scartato dalla quasi totalità degli inquisiti; i sostenitori di un regime di scambi basato su una limitata protezione sono numerosi. Essi peraltro non dicono perchè si debba continuare ad assicurare ad alcuni imprenditori e lavoratori un reddito privilegiato a danno di tutti gli altri imprenditori e lavoratori. Nè d'altra parte indicano chiaramente quali sono i vantaggi che deriverebbero all'economia nazionale da tale politica.

Circa l'epoca di attuazione del libero scambio, di particolare rilievo appare l'opinione di coloro che sostengono la necessità di una immediata instaurazione per evitare i costi di una ricostruzione inutile; inoltre, fanno osservare che quando la ricostruzione sarà completata ed i complessi industriali saranno nuovamente in funzione sarà molto difficile adottare una politica libero scambista; comunque la perdita connessa ai conseguenti disinvestimenti sarebbe sicuramente più elevata di quella attuale.

È da rilevare infine che in genere molti degli interrogati subordinano l'adozione di tale politica ad un migliore equilibrio economico mondiale che si manifesti con l'annullamento di alcune condizioni di inferiorità dei popoli meno dotati di ricchezze naturali e cioè con la libera trasferibilità dei lavoratori, il libero accesso alle materie prime, le condizioni di reciprocità nel regime degli scambi, ecc.

* * *

Sulla base delle risposte scritte ai questionari e degli interrogatori effettuati nonché delle indagini dirette condotte si ri-

(1) V. documento n. 12.

tiene di poter stabilire i seguenti punti orientativi di larga massima:

a) — *Attuale regime di scambio.* — Si è rilevato come i primi provvedimenti di politica commerciale presi dal Governo italiano per la ripresa dei traffici con l'estero segnano un importante passo verso l'attuazione di un regime di libertà di scambio internazionale. Si è rilevato altresì come tali atti non producano tutti gli effetti sperabili per i numerosi vincoli di carattere internazionale frapposti al libero svolgimento dei traffici e per la situazione generale economica e politica del mondo e specialmente dei Paesi europei. Ciononostante la ripresa dei traffici determinatasi anche in conseguenza della migliorata situazione produttiva e generale è notevole come si può rilevare dai seguenti dati:

	importazione milioni di L.	esportazione
Gennaio 1946	3.385	751
Febbraio »	5.115	2.803
Marzo »	6.885	2.775
Aprile »	7.159	3.927
Maggio (1) »	7.458	4.625

Tuttavia — concordemente ai risultati dell'inchiesta — si rileva come l'attuale regime di scambio presenti ancora notevoli sovrastrutture — costituite da controlli, limitazioni, monopoli, ecc. — che non sono imposte da limitazioni armistiziali o di carattere internazionale e che, pertanto il regime stesso potrebbe essere ancora notevolmente semplificato. Al riguardo si ritiene che tale semplificazione non possa essere ottenuta che col ritorno ad una sempre maggiore libertà di scambio eliminando i numerosi controlli e le limitazioni in vigore e riaffidando completamente il commercio internazionale ai privati operatori. Per quanto riguarda l'importazione delle materie greggie fondamentali (carbone e olii minerali) e il grano, si ritiene utile che esse vengano affidate ai privati ma controllati e affiancati dallo Stato, fin quando le attuali condizioni di carenza internazionale di merci e, per l'Italia, di riserve valutarie non siano superate.

(1) Dati provvisori.

Si ritiene inoltre utile che sia lasciata la maggiore quantità possibile di valuta agli esportatori i quali possono così attivare più cicli produttivi con vantaggio generale dell'economia.

Si rileva che i dazi doganali attuali non incidono profondamente sul costo delle importazioni contribuendo a dare una fisionomia liberista alla politica commerciale italiana. Ma poichè in effetti i prezzi ai quali vengono cedute le merci importate dallo Stato (tramite I. C. E., Federazione consorzi agrari, Consorzio italiano petroli e Monopolio carboni) non sono calcolati partendo dal costo *cif* più il dazio doganale, ma sono calcolati in base ad altri criteri, si ritiene che sia necessario adottare tale ultima forma di calcolo dei prezzi di assegnazione per tutte le merci, con eccezione di quelle merci per le quali lo Stato ritiene che per ragioni contingenti debbano essere praticati prezzi inferiori.

In particolare, pur essendo contrari in linea generale ai trattati di commercio nei quali vengano previsti contingenti di cambio, si ritiene che essi costituiscano un utile mezzo di ripresa degli scambi internazionale nell'attuale fase politica ed economica internazionale. Si ribadisce che la vita stessa dell'Italia è legata al commercio con l'estero, data la insufficienza delle sue risorse alimentari e la povertà delle materie prime; si ritiene che le importazioni sono dosate dalle esportazioni e potranno essere sufficienti se queste ultime saranno molto sviluppate ciò che potrà verificarsi solo in regime di libertà di scambio.

b) — Il regime di scambi più conveniente. — Si concorda con l'opinione espressa dalla gran maggioranza degli interrogati circa l'utilità dell'instaurazione in Italia del regime libero scambista. Esso infatti è ritenuto l'unico mezzo per abbassare i costi di produzione, incrementare le esportazioni e consentire che il consumatore soddisfi i propri bisogni con il minor sacrificio possibile.

Circa l'epoca di attuazione di tale regime di libertà di scambi si è del parere che esso debba essere instaurato subito, pur con alcune limitazioni relative ad alcuni prodotti di interesse fondamentale per lo Stato (grano, carbone, olii minerali). L'immediatezza dell'attuazione oltre ad avere benefici effetti di carattere generale, eviterebbe la ricostruzione degli impianti che non potrebbero reggere la concorrenza internazionale evitando così una perdita di disinvestimento più elevata di quella attuale.

Circa una riforma doganale si ritiene che essa potrebbe es-

sere utile soltanto come strumento di negoziazione con quei paesi meno favorevoli all'attuazione del libero scambio, per assicurarsi, in altri termini, un trattamento di reciprocità. Ma che tale tariffa dovrebbe essere ridotta al minimo possibile mediante accordi, con tutti quei Paesi che si dichiarano disposti a scambiare con l'Italia in regime di assoluta libertà.

Si ritiene che strettamente connesso al problema degli scambi commerciali è quello della mobilità di tutti i fattori produttivi e specialmente dei capitali e dei lavoratori. Benchè la questione esuberi l'ambito nazionale tuttavia si ritiene doveroso segnalare come l'Italia avrebbe notevole giovamento dall'instaurazione della più completa libertà del trasferimento di questi fattori stessi e che, pertanto, tutte le volte che si presenterà l'occasione, si debba cercare di ottenere dai paesi esteri il riconoscimento di questi principî.

Per quanto riguarda un regime di scambio basato sul monopolio totale o parziale, si concorda pienamente con la netta contrarietà espressa da tutti gli interrogati. Il sistema non potrebbe non avere ripercussioni limitative sull'ammontare degli scambi con danno di tutta l'economia italiana; specialmente dannoso sarebbe sulle nostre esportazioni che sono principalmente di qualità e non di massa. Inoltre un tale sistema porterebbe ad un rilevante aumento dei costi e ad una cristallizzazione produttiva, senza contare che lo Stato non potrebbe, in ogni caso, avere la competenza tecnica necessaria per operare sui mercati esteri.

Dello stesso contrario avviso si è per i monopoli privati che non debbono quindi essere in nessun caso aiutati.

Da ultimo, in accordo con i risultati dell'indagine, si ritiene che siano da respingere nettamente tutte le forme discriminatorie del commercio con l'estero, sia perchè esse attivano correnti di scambio artificiose sia perchè si prestano alla ritorsione con dazi antidumping da parte di paesi esteri. Della stessa opinione si è per i premi di esportazione o di produzione che debbono essere evitati in quanto sono l'indice di attività economiche non produttive che presto o tardi sono destinate a soccombere.

DOCUMENTI ALLEGATI**Documento n. 1.**

L'articolo VII dell'accordo detto « British Master Agreement » concluso fra Stati Uniti e Gran Bretagna in data 23 febbraio 1942 per regolare l'applicazione della legge affitti e prestiti dice:

« Nella conclusiva definizione dei vantaggi che dovranno essere concessi agli Stati Uniti d'America dal Governo del Regno Unito in contraccambio dell'aiuto a questo fornito in base all'Atto del Congresso dell'11 marzo 1941 (1), saranno fissati termini e condizioni tali da non pesare sul commercio fra i due paesi ed invece atti a promuovere tra essi relazioni economiche reciprocamente benefiche, nonchè il miglioramento delle condizioni economiche mondiali. Verrà a questo fine incluso fra le dette condizioni un accordo per una azione concertata fra gli Stati Uniti d'America ed il Regno Unito, il quale accordo sia aperto alla partecipazione di tutti gli altri paesi che si propongono il medesimo fine, e sia rivolto: alla espansione (mediante ricorso ad idonee misure interne ed internazionali) della produzione, dell'occupazione e dello scambio e consumo dei beni che costituiscono il fondamento materiale della libertà e del benessere di tutti i popoli; all'eliminazione di tutte le forme di trattamento discriminatorio nel commercio internazionale e alla riduzione delle tariffe e delle altre barriere del commercio; e, in generale, al raggiungimento di tutti gli obiettivi economici enunciati dalla Dichiarazione congiunta fatta il 12 agosto 1941 (2) dal presidente degli Stati Uniti d'America e dal primo ministro del Regno Unito.

Appena se ne presentino la possibilità e la convenienza saranno iniziate fra i due governi delle conversazioni allo scopo di accertare, alla luce delle condizioni economiche imperanti, i mezzi più idonei al raggiungimento degli obiettivi suesposti, mediante azione concordata tra essi e con il concorso degli altri governi di cui si cercherà di ottenere l'adesione e che siano decisi al raggiungimento degli stessi fini ».

(1) La legge affitti e prestiti.

(2) Si tratta della « Carta Atlantica »

N. B. — Accordi analoghi sono stati conclusi con il Belgio, Cina, Cecoslovacchia, Etiopia, Grecia, Irak, Liberia, Olanda, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Russia e Jugoslavia. Australia e Nuova Zelanda hanno accettato i principi contenuti in questo documento.

Documento n. 2.

Decisioni approvate alla Conferenza tenuta a Rye dal 10 al 18 novembre 1944 (1) attinenti alla politica commerciale.

RAPPORTO DELLA SEZIONE II - Materie prime e alimentari.**I. Introduzione.**

Siccome la produzione delle materie prime e degli alimentari è la più importante ed estesa industria del mondo, il più libero scambio di questi prodotti è necessario per la prosperità del mondo, per raggiungere un alto livello di occupazione e di generale benessere. Perciò questa sezione stabilisce i due principali obiettivi per le discussioni e conclusioni come segue:

A) Determinare i più importanti fattori che possono influire sul libero flusso dei materiali nel commercio mondiale;

B) Raccomandare quei principi e metodi di cooperazione che saranno i più efficaci per stabilire e mantenere reciproche benefiche relazioni fra i paesi.

Ogni discussione delle suddette questioni naturalmente richiede la considerazione di un lungo numero di problemi relativi alla circolazione, agli scambi e in generale alla politica commerciale. Mentre questi problemi sono pienamente discussi durante le riunioni delle sezioni e alcuni di essi formeranno il soggetto di speciali rapporti di altre sezioni, questa sezione per le materie prime e gli alimentari non considera necessario o utile di dichiararsi su queste materie particolari nel seguente rapporto e conclusioni.

2. Conclusioni.

A scopo di chiarezza sia nella discussione che nella presentazione delle conclusioni è stato considerato utile di classificare i fattori inerenti al libero afflusso dei materiali nel commercio internazionale come segue:

(1) Alla Conferenza di Rye hanno partecipato i rappresentanti di 52 Nazioni. L'Italia vi assisteva con propri rappresentanti.

A) *Estensione e direzione della partecipazione governativa nella produzione, manifatturazione e distribuzione.*

Questa sezione è convinta che la produzione, la trasformazione e la distribuzione delle materie prime e alimentari dovrebbero essere sotto la responsabilità della gestione e dell'attività privata. D'altra parte si riconosce che esistono molte occasioni per instaurare un'utile cooperazione governativa con gli interessi delle aziende per la resa di servizi nel campo delle ricerche, dell'istruzione, della raccolta di statistiche, l'ampia pubblicità degli esiti di questi sforzi, stabilendo così un fondamento sul quale un'economia ben coordinata può essere sviluppata per mezzo dell'impresa privata.

B) *Barriere commerciali e discriminazione.*

Mentre la Sezione riconosce che un'immediata o totale rimozione di tutte le tariffe è impossibile, per ragioni politiche o altre, ciò nondimeno, esprime l'opinione che negli interessi generali del commercio mondiale, un punto cardinale delle politiche nazionali internazionali dovrebbe essere di eliminare le barriere commerciali ed ogni discriminazione.

Questa sezione conclude che il libero flusso delle materie prime e alimentari nel commercio internazionale sarebbero notevolmente agevolate da ciò che segue:

La rimozione finale o la diminuzione graduale di tutti i differenti tipi di barriere commerciali, mediante negoziazioni amichevoli e conciliative di accordi commerciali reciproci multilaterali incorporanti il principio della Nazione più favorita e fondati sull'eguaglianza di tutti i paesi. Particolare riferimento in questa materia è fatto alle barriere come le tariffe, le quote-parti, le preferenze, gli embarghi, le sovvenzioni di ogni varietà, i premi di incoraggiamento alle esportazioni, le tasse (aventi effetto di tariffe), l'abuso di classificazione delle tariffe, l'abuso per mezzo di dumping, i controlli del cambio, e qualsiasi forma di discriminazione nelle relazioni commerciali fra Nazioni.

C) *Autosufficienza nazionale.*

Si dovrebbero scoraggiare gli sforzi ad alto costo verso un'autosufficienza nazionale e si dovrebbe incoraggiare la produzione di materie prime ed alimentari nelle aree a costi inferiori, dappoichè ciò influisce sul commercio internazionale.

La Sezione conclude che dovrebbe essere la finalità di tutti i paesi di perseguire una politica di espansione della produzione a

condizione che tale produzione sia economicamente sana, considerata contro lo sfondo del mercato mondiale. Le industrie costruite per la produzione di guerra non dovrebbero divenire un fatto permanente della vita economica di qualsiasi paese, a meno che esse siano in armonia con le sue condizioni.

D) Tipi internazionali di qualità, pesi e misure.

Questa Sezione conclude che una sola Stanza di Compensazione Internazionale (« International Clearing House ») debba essere istituita, come parte di una organizzazione internazionale generale, la quale includerà fra le sue attività le seguenti funzioni:

1) Provvedere una stanza di compensazione per informazioni circa l'istituzione di tipi (standards) per cereali, legumi, semi, fibre, olii e grassi, pellami e pelli, prodotti animali, ed altri materiali e prodotti semi-manifatturati dell'agricoltura, dell'industria mineraria, dell'industria forestale e della pesca.

2) Provvedere alla raccolta di statistiche internazionali sulle condizioni del raccolto, sulle prospettive della produzione e sulle probabili condizioni del mercato, insieme con la riunione e la diffusione di tutte quelle informazioni, che aiuteranno i produttori, i distributori ed i consumatori in tutto il mondo a meglio stimare le domande previste. Tale ente aiuterà tutti i paesi, quando questi si rivolgano ad esso, per migliorare i loro metodi di raccolta di tali informazioni.

3) I componenti delle associazioni commerciali debbono cooperare con tale ente internazionale nel perfezionare i tipi ed i modelli. Il commercio e l'industria debbono far uso di questi modelli (standard) e disporre di un adatto metodo di arbitrato in caso di dispute.

4) Dovrebbe essere approvato, per uso nel commercio internazionale, un solo sistema di pesi e misure, preferibilmente il sistema metrico ed una tipizzazione dei recipienti con ragionevoli tolleranze.

E) Espansione dell'uso industriale di materie prime.

Questa Sezione crede che l'agricoltura diventerà sempre più una fonte di materie prime per la produzione industriale. La stretta integrazione dell'industria e dell'agricoltura contribuirà grandemente ai migliorati livelli di vita, allargando i mercati per i prodotti delle fattorie, assicurando nuove fonti di materie prime per la manifattura, e la creazione di opportunità aggiunte per un'occupazione lucrosa.

L'obiettivo desiderabile può essere effettivamente raggiunto mediante una crescente cooperazione fra agricoltura, industria, università e governi, incoraggiando e incitando la ricerca nel campo dei nuovi usi industriali di materie prime.

F) *Migliorati livelli di vita.*

Questa Sezione conclude che i sistemi della pubblica istruzione dei paesi rappresentati siano spinti per mezzo dei loro rispettivi delegati, a dar maggior rilievo ai problemi relativi all'aumento dei livelli di vita, includendo le prescrizioni dietetiche, un progredito abbigliamento e migliori abitazioni, progredite cure mediche ed agevolazioni per la salute. Il raggiungimento di questo desiderabile obiettivo può essere compiuto mediante l'integrazione di esistenti o nuove organizzazioni in una sola divisione della nuova organizzazione internazionale.

C) *Conclusioni varie.*

Fra le molte azioni che si possono intraprendere per agevolare il libero flusso di materie prime ed alimentari nel commercio internazionale sono le seguenti :

- 1) la riapertura di tutti i futuri mercati delle merci il più presto possibile come uno dei massimi mezzi per facilitare e stabilizzare il commercio internazionale di materie prime ed alimentari ;
- 2) la stabilizzazione dei cambi sarà di notevole aiuto per permettere il libero flusso di materie prime e alimentari ;
- 3) la prossima istituzione di abbondanti servizi marittimi a tariffe di ragionevole concorrenza ;
- 4) la garanzia di libero ed uguale accesso alle materie prime ed agli alimentari ;
- 5) i massimi benefici che possono derivare ai popoli del mondo si avranno da un ordinato trasferimento delle eccedenze nei mercati aperti mondiali attraverso i canali del commercio privato.

RAPPORTO DELLA SEZIONE VII - *Cartelli.*

I. — Tentiamo di definire ciò che stiamo considerando. Esso potrebbe essere :

Accordo fra privati indipendenti o fra governi, o ambedue, il quale dispone rispetto alle merci ed alle materie prime sog-

gette al commercio internazionale, per tutti o qualsiasi i punti seguenti:

regolazione della produzione;

compra-vendita regolata;

coordinazione dei prezzi;

scambio di cognizioni tecniche e di esperimenti e di brevetti dove essi siano connessi con la produzione o con schemi di compra-vendita.

Questo programma riguarda sia gli accordi internazionali per le merci di uso (commodity) come gli accordi relativi a prodotti semi- o interamente manifatturati.

2. — Per quanto riguarda la sfera, nella quale tali accordi operavano nel commercio mondiale di prima della guerra, è ragionevole dire:

a) che una parte sostanziale del commercio mondiale di prima della guerra si svolgeva sotto tali accordi; ma

b) in assenza di precise informazioni statistiche è difficile formarsi un'idea così del volume come del flusso del commercio, che rientrava in questi accordi.

3. — Vi sono due modi di vedere opposti:

Il punto di vista di coloro che ritengono che tali accordi così privati quanto statali:

limitino il commercio;

scoraggino la concorrenza;

aumentino i prezzi;

ritardino lo sviluppo;

pregiudichino la sicurezza e l'economia nazionale, e, quando essi siano costituiti fra privati, controllino la direzione del commercio.

Il punto di vista di coloro che ritengono che tali accordi promuovono lo scambio di informazioni tecniche e di brevetti:

migliorino la qualità;

diminuiscono i costi, e,

tenendo le forniture ad un livello che soddisfi e stimoli la domanda,

mantengano ed accrescano l'occupazione;

favoriscano relazioni pacifiche nel commercio;

pongano le condizioni per un rialzo dei livelli di vita;

aprano ed espandano i mercati in una maniera ordinata e progressiva.

4. — È parere della Sezione che sia essenziale di preservare i benefici di tali accordi, e di evitare il loro uso in un modo che sia contrario al pubblico interesse di qualsiasi nazione.

Noi raccomandiamo perciò fortemente che i governi interessati, in associazione con i rispettivi interessi dei loro affari, prendano immediatamente disposizioni continuative per studiare e consultarsi insieme sulle varie questioni sorte e, in particolare, considerino l'effetto di tali accordi in relazione a :

- l'occupazione ;
- i livelli di vita ;
- lo sviluppo industriale ;
- i prezzi ;
- il volume ed il flusso del commercio.

Inoltre, è vitale per la cooperazione economica fra Nazioni, che esse concilino le loro vedute e le loro prassi rispetto a questi argomenti su un'area vasta quanto possibile e stabiliscano regole e norme per governare tale accordi nel commercio internazionale.

RAPPORTO DELLA SEZIONE VIII - *Politica commerciale delle Nazioni.*

L'obiettivo delle politiche commerciali delle nazioni dovrebbe essere il miglioramento del livello di vita di tutti i popoli. L'aumento della produttività agricola ed industriale ha, nei tempi moderni, raggiunto un punto tale per cui questo obiettivo è entro i limiti delle possibilità. Questa conferenza di uomini d'affari non potrebbe adempiere un incarico più utile di quello di suggerire i mezzi con i quali l'impresa privata possa dare essenziali apporti per il raggiungimento di questa finalità.

Il ripristino di un sistema di commercio multilaterale, che permetta di utilizzare le risorse mondiali nella maniera più efficace, è un'indispensabile condizione per il miglioramento del livello di vita di tutti i popoli. Rimuovendo le barriere al commercio di tutti i paesi, si contribuirà alla espansione della produzione, dell'occupazione, e dello scambio e consumo dei beni, il che nelle parole dell'Art. VII degli Accordi di Mutuo aiuto « sono le essenziali fondamenta della libertà o del benessere di tutte le genti ».

Nel periodo post-bellico di transizione sarà necessario mantenere molte delle restrizioni alle quali la produzione, la distribuzione e il consumo sono stati soggetti durante il periodo bellico, particolarmente in quei paesi, che hanno sofferto severamente durante la guerra. È essenziale, comunque, che questo periodo non debba prolungarsi

ad un punto in cui il controllo sia mantenuto per amore del controllo. Inoltre, le legittime aspirazioni di molti paesi, specialmente di quelli predominantemente agricoli, di modificare la loro economia sviluppando appropriate industrie, dovrebbero essere riconosciute. Le disposizioni protettive necessarie per il mantenimento di una tale politica dovrebbero ciò nonostante, essere prese tenendo presente la generale economia del paese e le ripercussioni sull'economia di altri paesi. Per ragioni di sicurezza nazionale certi paesi possono anche insistere sul mantenimento di industrie chiave sostenute da provvedimenti protettivi di un genere o l'altro. Qui, altresì, i pericoli dello esagerato nazionalismo non dovrebbero essere ignorati.

A parte queste eccezioni al principio generale di un più libero commercio, è necessario richiamare alla mente i molti impedimenti al commercio internazionale, i quali dettero una fisionomia al periodo fra le due guerre. I loro nomi erano legioni; alte tariffe, embarghi sulle importazioni, quote-parti, sovvenzioni statali, restrizioni al cambio estero e simili. La maggior parte, se non tutti questi, sorsero dalla difficoltà nella quale quasi tutti i paesi non aggressivi, amanti della pace, si trovarono di stabilire e mantenere un equilibrio nei loro conti internazionali. Questo problema della bilancia dei pagamenti ha occupato l'attenzione di un'altra sezione di questa conferenza, ma è essenziale di porre in rilievo che una sana politica commerciale è strettamente dipendente da una soddisfacente soluzione della questione della solvibilità internazionale di ciascun paese. L'influsso determinante sul commercio mondiale esercitato dal livello di attività economica nei maggiori paesi industriali merita un'attenzione crescente. La prosperità o la depressione in questi paesi ha influenza su tutti gli altri. Una particolare responsabilità peraltro, grava su loro per frenare le fluttuazioni non necessarie, che hanno finora contraddistinto le loro economie.

Al fine di raggiungere l'obiettivo di un più libero commercio e rimuovere per quanto possibile gli ostacoli dal suo cammino, la Sezione raccomanda:

1) La conclusione di una Convenzione commerciale multilaterale alla quale tutti i paesi possano aderire affidando alle parti contraenti di:

- a) procedere alla diminuzione delle barriere tariffarie
- b) eliminare i contingenti e gli embarghi sulle importazioni;
- c) accettare nella lettera e nello spirito la clausola della Nazione più favorita incondizionata ed illimitata come un principio generale da incorporarsi in tutti i trattati commerciali;

d) abbandonare le forme commerciali discriminatorie, particolarmente quelle che conducano a sistemi di commercio chiusi ;

e) abbandonare le vendite nazionali ed i monopoli di produzione, i quali, in effetti discriminano contro i produttori forestieri.

2) La conclusione di trattati di commercio per periodi di almeno dieci anni per consentire alle persone impegnate nel commercio internazionale di fare provviste a lungo termine per la produzione e il commercio.

3) Formulare una « Carta internazionale economica » fra Governi, ricavandola, se possibile, dalla « Convenzione di commercio multilaterale », la quale incorporerebbe le disposizioni di questi trattati con disposizioni aggiunte comprendenti certi altri aspetti della politica commerciale. Tale strumento assicurerebbe un'egualianza del trattamento commerciale e della libertà da discriminazione.

4) Un'organizzazione economica internazionale, alla quale sarebbe affidato il compito di sovrintendere e coordinare le politiche commerciali nazionali da un punto di vista internazionale in conformità con le disposizioni dello Statuto Economico.

5) Che i governi, particolarmente quelli dei paesi creditori, debbono sforzarsi a trovare le vie ed i mezzi per accrescere le importazioni nei loro paesi così da porre in condizioni i paesi importatori di far fronte alle loro obbligazioni.

6) Che i governi debbano approfittare dell'occasione presentatasi alla conclusione delle ostilità con l'aumento della domanda mondiale dei beni e servizi per stabilire mediante una politica liberale del commercio, condizioni che pongano le fondamenta di un ampio commercio mondiale suscettibile di incremento, prendendo in anticipo le disposizioni necessarie per il caso di un probabile incremento del movimento commerciale allo scopo di mitigare molte delle difficoltà del periodo di transizione dalla guerra alla pace.

Documento n. 3.*Statuto dell'organizzazione delle Nazioni Unite - Principali punti riguardanti le relazioni economiche internazionali.*

(firmato a S. Francisco il 26-6-1945)

Le Nazioni Unite si sono impegnate con la Carta Atlantica (il 14 agosto 45) « di promuovere il godimento da parte di tutti gli Stati grandi e piccoli, vincitori o vinti, dell'accesso, in condizioni di parità, al commercio ed alle materie prime del mondo che sono necessarie per la loro prosperità economica » (quarta dichiarazione), manifestando il desiderio di « attuare la collaborazione economica più completa fra tutti i popoli, al fine di assicurare a tutti migliori condizioni di lavoro, progresso economico e sicurezza sociale » (quinta dichiarazione).

Questo è stato il primo atto ufficiale che impegnava le Nazioni Unite ad un'opera di attiva solidarietà nel campo economico internazionale, e che ha trovato la prima realizzazione concreta nello Statuto delle Nazioni Unite approvato nella Conferenza tenutasi a San Francisco dal 25 aprile al 26 maggio 1945, ed entrato in vigore il 24 ottobre 1945.

Due capitoli dello Statuto si occupano delle relazioni economiche internazionali: il Cap. IX (Cooperazione internazionale economica e sociale) ed il Cap. X (Il consiglio economico sociale).

Secondo l'art. 55 dello Statuto O. N. U. « al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basati sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:

- a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
- b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, la collaborazione internazionale culturale ed educativa;
- c) il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti; senza distinzione di razza, sesso, lingua e religione ».

Gli art. 51 e 58 prevedono il collegamento ed il coordinamento dell'attività dell'O. N. U. con « i vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro statuti

fondamentali, vasti compiti internazionali nel campo economico e sociale . . . ».

In conformità dell'art. 61 « il Consiglio Economico e Sociale » sarà composto di diciotto membri delle Nazioni Unite, eletti dall'Assemblea generale », e si rinnoverà in ragione di sei membri per ciascun anno.

Le funzioni e i poteri del Consiglio, vengono così determinati :

Art. 62 : « Il Consiglio Economico e Sociale potrà compiere od iniziare studi o relazioni su questioni internazionali economiche, sociali, culturali educative, sanitarie e simili, e potrà fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all'Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli Istituti specializzati interessati.

« 1. Esso potrà preparare progetti di convenzione da sottoporre all'Assemblea Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza.

« 2. Esso potrà convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza ».

L'art. 65, poi, gli attribuisce la facoltà di « dare informazioni al Consiglio per la sicurezza e coadiuvare il Consiglio per la sicurezza a sua richiesta ».

Documento n. 4.

Articoli 7, 8, 9, 10 dell'accordo stipulato tra Stati Uniti e Gran Bretagna a Washington il 6 dicembre 1945, col quale gli Stati Uniti concedono alla Gran Bretagna un prestito di 3.750 milioni di dollari:

7. Accordi di scambio nell'area della sterlina.

Il governo del Regno Unito appena possibile, ed in ogni caso non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, a meno che in caso eccezionale una data successiva non venga convenuta dopo scambi di vedute, addiverrà ad accordi base ai quali, immediatamente dopo il completamento degli accordi stessi, le entrate in sterline relative alle transazioni correnti in tutti i paesi dell'area della sterlina (fatta eccezione per ogni rimessa proveniente da spese militari sostenute dal governo del Regno Unito prima del 31 dicembre 1948 fino al punto in cui esse sono considerate per accordo con i paesi interessati, alla stessa stregua dei saldi accumulati durante la guerra) saranno liberamente disponibili per le transazioni correnti in qualsiasi area valutaria senza discriminazione alcuna: con il risultato che qualsiasi discriminazione derivante dal cosiddetto dollar pool dell'area della sterlina verrà interamente eliminata e che ciascun membro dell'area della sterlina avrà le sue entrate correnti in dollari ed in sterline a sua completa disposizione per le transazioni correnti in qualsiasi paese.

8. Altre disposizioni per i cambi.

Il governo del Regno Unito concorda che, dopo la data dell'entrata in vigore del presente accordo, non applicherà controlli sui cambi in maniera da limitare (a) il pagamento di versamenti nei confronti di quei prodotti degli Stati Uniti, di cui è ammessa l'esportazione nel Regno Unito o di altre transazioni correnti fra i due paesi; (b) l'uso di saldi in sterline a credito dei residenti degli Stati Uniti, sorgenti dalle transazioni correnti. Nessuna delle disposizioni contenute in questo paragrafo (1) potrà avere effetto sulle disposizioni dell'art. VII dell'accordo per il Fondo monetario internazionale, quando gli articoli di tale accordo entreranno in vigore.

I governi degli Stati Uniti e del Regno Unito concordano che, non più tardi di un anno dalla data di entrata in vigore di questo

(1) Dell'accordo per il Fondo monetario internazionale.

accordo, a meno che in casi eccezionali, dopo le debite consultazioni venga decisa una data posteriore, essi non imporranno restrizioni sui pagamenti e sui trasferimenti di valuta relativi alle transazioni correnti.

Le disposizioni di questo paragrafo non verranno applicate:

a) ai conti di altri paesi e dei loro cittadini, accumulati prima dell'entrata in vigore di questo paragrafo;

b) alle restrizioni imposte in conformità degli articoli dello accordo relativo al Fondo monetario internazionale, purchè i governi del Regno Unito e degli Stati Uniti non continuino ad invocare le disposizioni dell'art. XIV Sezione A (1) salvo casi eccezionali in cui, dopo essersi consultati, essi decideranno diversamente;

c) alle restrizioni imposte in connessione ai provvedimenti che tendono ad accertare e disporre delle attività della Germania e del Giappone.

Questa sezione e la sezione 9^a, che sono state redatte in attesa delle disposizioni più esaurienti che saranno stabilite in seguito ad un accordo plurilaterale, avranno vigore fino al 31 dicembre 1951.

9. *Disposizioni per l'importazione.*

Se il governo degli Stati Uniti ed il governo del Regno Unito imporranno o manterranno restrizioni quantitative sulle importazioni, tali restrizioni verranno applicate in modo da non essere discriminatorie nei confronti delle importazioni dell'altro paese, per qualsiasi prodotto: restando stabilito che questo impegno non si applicherà ai casi in cui:

a) la sua applicazione avrebbe effetto di impedire al paese che impone tali restrizioni di utilizzare, per l'acquisto delle importazioni occorrenti, valute inconvertibili, accumulate fino al 31 dicembre 1946, oppure:

b) esiste una speciale necessità per il paese che impone tali restrizioni di aiutare, con provvedimenti che non comportano una deroga sostanziale alla norma generale della non discriminazione, un'altra nazione la cui economia sia stata sconvolta dalla guerra, oppure:

a) uno dei due governi imponga restrizioni quantitative che abbiano valore equivalente ad una restrizione sui cambi, restrizione che tale governo è autorizzato ad imporre in conformità dell'articolo VII dell'accordo relativo al Fondo monetario internazionale. Le disposizioni della presente sezione entreranno in vigore al più presto possibile, ma non oltre il 31 dicembre 1946.

10. *Saldi in sterline accumulati.*

Il governo del Regno Unito intende raggiungere accordi con i paesi interessati, accordi che varieranno secondo le circostanze di ciascun caso, per giungere ad una rapida sistemazione relativa alle riserve di sterline accumulate dai paesi compresi nell'area della sterlina e da altri paesi prima che fosse decisa tale sistemazione (assieme ad altre riserve future derivanti dalle spese militari fatte dal Governo del Regno Unito fino al punto in cui esse sono trattate, in seguito ad accordi con i paesi interessati, alla stessa stregua delle riserve in parola). Le sistemazioni con i paesi compresi nell'area della sterlina verranno fatte suddividendo le riserve accumulate in tre categorie:

- a) riserve che devono essere immediatamente svincolate e rese convertibili nella valuta occorrente per le transazioni correnti;
- b) riserve che devono essere parimenti svincolate a rate ritribuibili in un determinato numero di anni a decorrere dal 1951; e
- c) riserve che debbono essere regolate come contributo per la sistemazione degli indebitamenti di guerra e del dopoguerra e a riconoscimento dei vantaggi che i paesi interessati potrebbero derivare da una sistemazione del genere. Il governo del Regno Unito farà tutto quanto è in suo potere, perchè vengano portati a termine al più presto i provvedimenti necessari.

Dato che uno degli scopi più importanti che si propone l'attuale concessione di credito è quello di promuovere lo sviluppo del commercio plurilaterale e di facilitare al più presto possibile la sua ripresa su una base che esclude le discriminazioni, il governo del Regno Unito accetta che qualunque riserva di sterlina svincolata o comunque disponibile per transazioni correnti in qualsiasi area valutaria senza discriminazioni, non più tardi di un anno dalla data di entrata in vigore di questo accordo, a meno che in casi speciali venga decisa, dopo le necessarie consultazioni, una data posteriore.

Documento n. 5

Dichiarazione comune degli Stati Uniti e del Regno Unito relativa all'intesa raggiunta sulla politica commerciale, fatta in occasione della firma a Washington il 6 dicembre 1945 dell'accordo anglo-americano col quale gli Stati Uniti concedono alla Gran Bretagna un prestito di 3750 milioni di dollari.

Il Ministro degli Esteri degli Stati Uniti ha oggi reso pubblico un documento che avanza talune proposte da essere prese in considerazione da una conferenza internazionale sul commercio e sull'impiego della mano d'opera. Queste proposte hanno l'approvazione del ramo esecutivo del governo degli Stati Uniti, e sono state sottoposte agli altri governi come base soprattutto per una discussione sulla convocazione di una tale conferenza.

Parimenti, il governo del Regno Unito è pienamente d'accordo su tutti i punti importanti di queste proposte e le accetta come base per una discussione internazionale, ed esso si sforzerà unitamente con il Governo degli Stati Uniti, con i mezzi migliori di portare tale discussione ad una felice conclusione, in armonia con i pareri espressi dagli altri Paesi.

I due governi si sono anche accordati sulle procedure per i negoziati internazionali e per la realizzazione di questi provvedimenti. A tal fine essi hanno deciso di iniziare quanto prima i negoziati preliminari tra di loro, nonché con altri paesi, allo scopo di sviluppare degli accordi concreti per porre in atto questi provvedimenti, ivi comprese le misure definitive per il rallentamento delle barriere commerciali di ogni genere.

Questi negoziati si riferiranno alle tariffe ed alle preferenze, alle restrizioni quantitative, ai sussidi, al commercio di Stato, ai cartelli, od altre specie di barriere commerciali previste nel documento pubblicato dagli Stati Uniti e più sopra citato. I negoziati procederanno in armonia con i principi stabiliti in quel documento.

Documento n. 6

Rapporto della III Commissione all'Assemblea plenaria della Conferenza monetaria di Bretton Woods il 21 luglio 1944.

La conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Unite raccomanda ai Governi partecipanti che, in aggiunta all'adozione delle misure monetarie e finanziarie specifiche la cui formulazione costituiva lo scopo di questa Conferenza, essi, al fine di stabilire nel campo delle relazioni economiche internazionali le condizioni necessarie al raggiungimento sia degli obiettivi proposti con l'istituzione del Fondo, che dei più ampi e principali scopi di politica economica, cerchino di raggiungere, appena possibile, un accordo sui modi e mezzi con i quali meglio potranno:

- 1) ridurre gli ostacoli al commercio internazionale ed in altri modi promuovere reciproche e vantaggiose relazioni commerciali internazionali;
- 2) effettuare un ordinato commercio delle derrate principali a prezzi equi ugualmente per il produttore che per il consumatore;
- 3) trattare gli speciali problemi d'importanza internazionale, che sorgeranno dalla cessazione della produzione per scopi di guerra;
- 4) facilitare con uno sforzo di cooperazione il raggiungimento di un'armonia fra le politiche nazionali degli Stati membri, con lo scopo di promuovere e mantenere alti livelli d'occupazione ed un progressivo miglioramento del tenore di vita.

Documento n. 7

Rapporto del Consiglio Consultivo Nazionale per i problemi monetari e finanziari internazionali al Congresso degli Stati Uniti.

Ta'è Consiglio, creato dalla legge che approva l'accordo di Bretton Woods, esprime l'avviso in questo rapporto di elevare, per l'esercizio finanziario 1946/47, il credito massimo che l'Export-Import Bank può concedere all'estero di 1.250 milioni di dollari.

Ci sembra interessante riportare, per i nostri fini, il punto 9 del suddetto rapporto :

« 9) Fondamentalmente, però, la capacità dei paesi stranieri « di trasferire agli Stati Uniti gli interessi e le quote di ammortamento « dei prestiti all'estero dipenderà dalla misura in cui faremo circolare « i dollari in tutto il mondo, attraverso l'importazione di beni e servizi, « compresi le rimesse individuali e le spese turistiche, ed attratti « verso nuovi investimenti all'estero ».

(Il rapporto è firmato da Fred M. Vinson, James Byrnes, Martimer S. Eccles, Henry A. Wallace e William Mc C. Martini jr.).

Documento n. 8

Clausole riferentisi al commercio internazionale contenute nello statuto della Export-Import Bank.

Come regola generale la Banca concede credito solo per finanziare acquisti di materiale e di macchinario prodotti o manufatturati negli S. U. e dei servizi tecnici di imprese e di cittadini americani, in modo ben distinto dalle concessioni finanziarie riguardanti materiali e lavoro in paese debitore o acquisti in terzi paesi.

Trasporti via mare. — La risoluzione pubblica n. 17 del settantatreesimo congresso richiede che le esportazioni agricole od altre, appoggiate da prestiti fatti attraverso il Governo degli S. U., siano compiute esclusivamente su navi iscritte nel registro navale americano, a meno che non sia stabilito dall'autorità competente, previo esame, che navi americane non sono disponibili in numero sufficiente o insufficiente tonnellaggio, o con rapidità sufficiente o con noli ragionevoli.

Documento n. 9

Proposte da esaminare da una conferenza internazionale sul commercio e l'occupazione: trasmesse dal segretario di Stato degli Stati Uniti d'America all'ambasciata di sua Maestà a Washington (6 dicembre 1945).

A. — *Necessità di una cooperazione economica internazionale.*

1. Le misure collettive per salvaguardare i popoli del mondo contro attentati alla pace e per raggiungere una equa regolamentazione delle controversie tra le nazioni, devono essere basate non solo su un meccanismo internazionale che si occupi delle controversie stesse e prevenga l'aggressione, ma anche sulla cooperazione economica tra le nazioni con lo scopo di prevenire e rimuovere i contrasti economici e sociali, per aumentare il benessere e l'equità nelle relazioni tra gli Stati, e così elevare il livello del benessere tra i popoli.

2. Passi importanti sono stati fatti verso questi obiettivi. È stata istituita l'organizzazione dell'Alimentazione e dell'Agricoltura delle Nazioni Unite (Food and Agricultural Organisation). Un fondo monetario internazionale per mantenere una ragionevole stabilità dei cambi e facilitare gli aggiustamenti della bilancia dei pagamenti degli Stati aderenti ed una Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, per provvedere le risorse finanziarie su una base cooperativa, attendono l'adesione dei governi, necessaria per iniziare la loro attività.

3. Per raggiungere gli obiettivi, di cui alla Carta Atlantica e all'Art. VII degli Accordi di aiuto reciproco, è essenziale che tutte le misure di cooperazione economica, altrove prese o raccomandate, siano appoggiate da altre riferentesi strettamente alle barriere commerciali ed alle discriminazioni che impediscono le espansioni del commercio multilaterale e le politiche nazionali di piena occupazione.

4. Un'azione cooperativa per il commercio e l'occupazione è indispensabile al successo delle misure riferentesi alla stabilità monetaria e dei cambi, nonché del flusso degli investimenti di capitali. Un'azione effettiva nei riguardi dell'occupazione e della discriminazione commerciale, deve perciò venire intrapresa; l'intero programma di una cooperazione economica internazionale fallirà, se non verrà determinata la condotta economica per il mantenimento delle relazioni pacifiche internazionali.

B. — *Proposte relative all'occupazione.*

(Omissis).

C. — *Proposte per una organizzazione del commercio internazionale.*

— *Necessità di una Organizzazione del Commercio Internazionale.*

1. L'espansione degli scambi commerciali è essenziale per portare al livello massimo l'occupazione, la produzione e il consumo. Poichè tale espansione può essere conseguita solo con provvedimenti collettivi, in continue operazioni ed adattamenti alle variazioni economiche, è necessario crearè un meccanismo permanente, per la collaborazione internazionale in materia di commercio internazionale, in vista di procedere a continue consultazioni, provocare pareri di esperti, per la formulazione di politiche e per lo sviluppo di norme concordate relative al commercio internazionale.

2. Si propone di creare una Organizzazione del commercio internazionale delle Nazioni Unite, i cui membri condurranno le loro politiche e relazioni commerciali in base a principi concordati nello Statuto dell'organizzazione. Questi principi, al fine di rendere possibile ed effettiva l'espansione della produzione mondiale, dell'occupazione, degli scambi e dei consumi, devono:

a) porre una base equa per la soluzione dei problemi connessi con le misure governative relative al commercio internazionale;

b) eliminare le pratiche commerciali restrittive mediante accordi privati internazionali;

c) informare gli accordi intergovernativi relativi ad istruzioni ed operazioni connesse con le materie prime.

Proposta organizzazione del Commercio Internazionale.

Lo schema seguente contiene i principi che dovrebbero essere incorporati nello Statuto dell'organizzazione.

CAPITOLO I.

Scopi

Gli scopi dell'Organizzazione dovrebbero essere:

1. Promuovere la cooperazione commerciale internazionale mediante la consultazione e la collaborazione fra i Governi membri

per ciò che concerne la soluzione dei problemi nel campo della politica e delle relazioni commerciali internazionali.

2. — Porre in grado i membri di evitare il ricorso a misure distruttive del commercio mondiale col ricercare su di una base reciprocamente e mutuamente vantaggiosa, crescenti opportunità per il loro commercio e lo sviluppo economico.

3. — Facilitare da parte di tutti i membri l'accesso, a parità di condizioni al commercio ed alle materie prime mondiali, di cui abbisognano per la loro prosperità economica.

4. — In generale, promuovere l'azione nazionale ed internazionale per l'espansione della produzione, dello scambio e del commercio dei beni, per la riduzione delle tariffe e di altre barriere commerciali e per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nel commercio internazionale; così da contribuire all'espansione dell'economia mondiale, per lo stabilimento e mantenimento in ogni paese d'un alto livello dell'occupazione e del reddito reale, per creare le condizioni economiche per il mantenimento della pace.

CAPITOLO II.

A p p a r t e n e n z a .

I membri originari dell'Organizzazione dovrebbero essere quei paesi che partecipano alla Conferenza sul commercio e l'occupazione e che chiedono di appartenervi.

CAPITOLO III.

P o l i t i c a c o m m e r c i a l e g e n e r a l e .

Sezione A. — *Norme commerciali generali.*

I membri dovrebbero stabilire:

1. di accordare all'importazione da altri paesi membri un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti nazionali per ciò che concerne la imposizione fiscale interna e la regolamentazione del commercio;

2. di concedere per i prodotti in transito nei propri territori, da o verso altri paesi membri, libertà di dazi doganali e di transito, da oneri di transito non ragionevoli e da trattenute discriminatorie d'ogni genere;

3. di sottoscrivere ad una intesa generale in base alla quale i dazi antidumping possono essere applicati alle importazioni da altri paesi membri ;

4. di dare corso, appena possibile, ai principi concordati circa la valutazione delle tariffe, basate su veri valori commerciali, per l'imposizione dei dazi e cooperare con gli altri membri, e con l'Organizzazione per stabilire procedure uniformi di valutazione ;

5. di dare corso, appena possibile, ad accordi i cui principi siano rivolti alla semplificazione delle formalità doganali in vista di eliminare la protezione indiretta dei prodotti interni ;

6. di eliminare le eccessive formalità relative ai marchi di origine per quanto concerne le importazioni delle merci dagli altri paesi membri ;

7. di astenersi dal boicottaggio finanziario od organizzato dal governo o da campagne rivolte a scoraggiare, direttamente od indirettamente, l'importazione o il consumo dei prodotti degli altri paesi membri ;

8. di provvedere ad un'adeguata pubblicità delle norme relative al commercio estero e di mantenere o stabilire tribunali nazionali indipendenti per riesaminare e correggere l'azione amministrativa delle dogane ;

9. di trasmettere all'Organizzazione appropriate informazioni commerciali e statistiche ;

10. di cooperare con l'Organizzazione e con gli altri membri nel portare ad esecuzione le disposizioni dell'Organizzazione.

Sezione B. — *Tariffe e preferenze.*

1. Tariffe all'importazione e preferenze. In base ai principi contenuti nell'art. VII degli Accordi di aiuto reciproco, i paesi membri dovranno accordarsi per la sostanziale riduzione delle tariffe, e per l'eliminazione delle tariffe preferenziali. L'azione, a riguardo di queste ultime, deve essere effettuata congiuntamente con la riduzione sostanziale delle barriere commerciali, come parte degli accordi reciprocamente vantaggiosi contemplati in questo documento.

Come primo passo, nel processo per l'eliminazione delle tariffe preferenziali, si dovrebbe concordare che :

a) gli attuali impegni internazionali non ostacoleranno l'azione concordata nei riguardi delle tariffe preferenziali ;

b) tutte le riduzioni negoziate delle tariffe con la clausola della nazione più favorita ridurranno automaticamente ed elimineranno le preferenze ;

c) la preferenza su un qualsiasi prodotto non sarà in nessun caso aumentata e nessuna nuova preferenza sarà introdotta.

2. Tariffe all'esportazione e preferenze. I dazi di esportazione dovrebbero essere passibili di trattative come i dazi di importazione. I paesi membri non dovrebbero imporre o mantenere dazi all'esportazione che fanno differenziazione con riferimento alle destinazioni dei beni da esportare.

3. Azione di emergenza. Accordi tariffari dovrebbero permettere ai paesi di attuare un'azione temporanea rivolta ad impedire un improvviso ed ampio danno ai produttori. Le intese per ridurre le tariffe dovrebbero contenere una clausola di salvaguardia per coprire tali contingenze.

Sezione C. — *Restrizioni commerciali quantitative.*

1. Eliminazione generale delle restrizioni quantitative. Eccezione fatta per quanto disposto altrove, i paesi membri non dovrebbero mantenere contingentamenti, embarghi o altre restrizioni quantitative al commercio con altri paesi membri. Questa intesa non dovrebbe, comunque, applicarsi :

a) alle proibizioni o restrizioni delle importazioni ed esportazioni durante l'immediato periodo post-bellico diretta : a) all'utilizzazione in modo efficiente del tonnello ; b) al conseguimento di un'equa distribuzione internazionale dei prodotti deficitari ; c) alla facilitazione di un'ordinata liquidazione di materiale bellico eccedentario. Tali proibizioni e restrizioni dovrebbero essere soppresse entro tre anni dalla chiusura delle ostilità, periodo che può essere prorogato d'accordo con l'Organizzazione ;

b) alle proibizioni o restrizioni temporaneamente imposte alle esportazioni ; dirette a ridurre uno stato di carestia nei paesi esportatori provocato da gravi deficienze di derrate alimentari o di altri prodotti essenziali ;

c) alle proibizioni o restrizioni necessarie per applicare unità di misura convenienti per la classificazione e la graduazione delle merci, che formano oggetto di scambi internazionali ;

d) ai contingententi di esportazione o di importazione imposti in base ad accordi intergovernativi sulle merci in conformità ai principi previsti dal Cap. V ;

e) ad ogni contingente o quota di importazione sui prodotti agricoli, imposta in qualsiasi forma, per rafforzare misure governative dirette: (a) a ridurre la quantità di prodotti nazionali simili, che possono essere prodotti; (b) a disporre di eccedenze temporanee di prodotti simili nazionali per i consumatori nazionali, liberamente o a prezzo inferiore al livello corrente. Tali quote non dovrebbero essere più restrittive di quanto è necessario. dovrebbero essere soppresse non appena non sono più necessarie e dovrebbero essere esaminate in periodiche consultazioni con l'Organizzazione. Se tali quote sono distribuite fra le fonti di approvvigionamento, dovrebbero essere basate sulle importazioni effettuate durante un precedente periodo rappresentativo, tenendo conto dei fattori particolari, che possono aver influito o che possono aver modificato il commercio del prodotto che interessa. Le quote di importazione imposte in base ad (a) di questo sotto paragrafo non dovrebbero ridurre le importazioni relativamente alla produzione nazionale nei rispetti del periodo rappresentativo, essendo tenuto conto, per quant opossibile, d'ogni fattore che può aver influito o che ha influito sul commercio del prodotto interessato.

2. Restrizioni per tutelare la bilancia dei pagamenti. I paesi membri aventi una bilancia dei pagamenti passiva possono imporre restrizioni quantitative all'importazione, per ristabilire l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Questa norma deve essere operativa sotto condizioni o procedure da accordarsi. Tali condizioni e procedure:

a) dovrebbero stabilire i criteri ed i fabbisogni mediante i quali e per i quali le restrizioni per equilibrare la bilancia dei pagamenti potrebbero essere imposte;

b) dovrebbero, nel periodo di transizione post-bellica, promuovere il massimo sviluppo del commercio multilaterale e non essere più restrittive dei principi, di cui all'art. XIV dell'Accordo sul Fondo Monetario Internazionale, che dà disposizioni sulle restrizioni sul commercio dei cambi nel periodo di transizione;

c) dovrebbero determinare il periodo di transizione, di cui alla lettera (b) qui sopra, mediante una procedura analoga a quella dello art. XIV;

d) dovrebbero provvedere per la completa non discriminazione dopo il periodo di transizione;

e) dovrebbero provvedere per la consultazione internazionale relativa alle restrizioni per l'equilibrio della bilancia dei pagamenti durante il periodo di transizione o dopo.

3. Eguaglianza di trattamento. Le restrizioni quantitative stabilite a cagione della bilancia dei pagamenti dovrebbero essere giudicate non discriminatorie, se esse non discriminano tra le fonti di approvvigionamento dei singoli prodotti di importazione:

a) nel caso di restrizioni imposte sotto forma di contingentamento i paesi membri, che impongono detti contingenti, dovrebbero pubblicare gli ammontari globali o valori delle importazioni autorizzate dei principali prodotti per un determinato periodo futuro. Ogni assegnazione di tali quote dovrebbe essere proporzionale alle importazioni del prodotto fornite dai paesi membri in un antecedente periodo rappresentativo; tenendo conto di ogni elemento speciale che può avere influito o che può influire sul commercio di questo prodotto;

b) nel caso di restrizioni imposte in forma diversa dalle quote, i paesi membri che le impongono dovrebbero fornire, su richiesta di ciascun membro che abbia interesse, al prodotto in oggetto ogni informazione relativa all'amministrazione delle restrizioni, alle licenze di importazioni concesse ed alla distribuzione tra le fonti di approvvigionamento;

c) ogni paese membro potrebbe ricorrere all'Organizzazione, se un altro paese membro impone restrizioni, causate dallo stato della bilancia dei pagamenti, contrarie ai principi su enunciati e che danneggiano senza necessità il suo commercio, e quel paese membro dovrebbe impegnarsi a discutere i motivi per cui ha imposto dette restrizioni.

4. Monete inconvertibili. Gli impegni di cui al paragrafo 3 non dovrebbero applicarsi ove essi impedissero ad un Paese membro di utilizzare valute inconvertibili per le importazioni necessarie.

5. Valute scarse e valute di territori aventi una quota comune nel Fondo Monetario. I Paesi membri non dovrebbero essere impediti dalle norme di questa sezione di applicare restrizioni quantitative: *a)* in base all'art. VII dell'accordo sul Fondo Monetario Internazionale, relativo alle valute scarse, o *b)* per mantenere il valore di parità delle valute di territori aventi una quota comune nel Fondo Monetario secondo l'articolo XX, Sez. 4-g.

6. Applicazioni di restrizioni quantitative da parte di organi statali per il commercio. Le restrizioni quantitative alle importazioni a motivo della bilancia dei pagamenti dovrebbero applicarsi generalmente dagli enti statali del commercio estero per le stesse ragioni.

Sezione D. — *Sussidi.*

1. *Sussidi in generale.* Tenuto conto delle norme, di cui ai paragrafi 2 e 3 di cui sotto, i Paesi membri che concedono un qualsiasi sussidio per aumentare le esportazioni o ridurre le importazioni, dovrebbero informare l'Organizzazione dell'estensione e della natura del sussidio, delle ragioni per cui è concesso e dei suoi probabili effetti sul commercio. Ove si sia d'accordo che un grave danno al commercio internazionale derivi dal sussidio, i Paesi membri dovrebbero essere pronti a discutere limitazioni alla quantità dei prodotti nazionali sussidiati. In questo paragrafo il termine «sussidio» comprende ogni forma di reddito interno o di sostegno del prezzo.

2. *Sussidi all'esportazione.* Tenuto conto di quanto stabilito nel paragrafo 3, i Paesi membri non dovrebbero esportare un prodotto ad un prezzo inferiore al prezzo di mercato nazionale, tenendo conto delle condizioni di vendita della tassazione e degli altri fattori differenziali che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Questo impegno dovrebbe avere effetto al più tardi entro tre anni dalla costituzione dell'Organizzazione. Se a quella data un Paese membro non può soddisfare l'impegno per una qualsiasi merce, dovrebbe informare l'Organizzazione, esprimendo il motivo. Dovrebbe allora essere deciso, mediante consultazione, il periodo di tempo ulteriore da concedersi.

3. *Merci in offerta eccedentaria :*

a) quando si stabilisce, in armonia con la procedura approvata dall'Organizzazione, che l'offerta mondiale di una merce è, o è possibile che venga a trovarsi onerosamente eccedentaria, i maggiori produttori o consumatori di detta merce dovrebbero consultarsi per aumentarne il consumo, per ridurre la produzione mediante lo spostamento delle risorse dalla produzione non economica, e per cercare, se è necessario, di concludere una intesa intergovernativa, al riguardo in armonia ai principi previsti al Capitolo V ;

b) se, tuttavia, in un ragionevole periodo da convenirsi, tali paesi dovrebbero fallire nelle loro trattative, i paragrafi 1 e 2 sopra ricordati dovrebbero cessare di applicarsi a tale merce fino a che non sia concordato con la procedura approvata dall'Organizzazione che quelle disposizioni dovrebbero essere riapplicate a detta merce ;

c) per quanto concerne i sussidi di esportazione, che possono essere applicati in virtù del paragrafo *b)*, nessun Paese membro dovrebbe impiegare dei sussidi per aumentare la sua quota sul mercato mondiale, raffrontata con la quota di periodi precedenti rappresen-

tativi. La questione della determinazione del periodo da considerarsi rappresentativo nei confronti di un prodotto determinato è argomento per una consultazione internazionale attraverso l'Organizzazione.

Sezione E. — Commercio statale.

1. Eguaglianza di trattamento. I Paesi membri il cui commercio estero sia effettuato dallo Stato in qualsiasi forma, dovrebbero trattare egualmente tutti gli altri Paesi membri. A tal fine essi dovrebbero impegnarsi a che gli acquisti all'estero e le vendite delle loro imprese commerciali statali siano influenzate unicamente da considerazioni commerciali, quali il prezzo, la qualità, la vendibilità, il trasporto e le condizioni di acquisto e di vendita.

2. Monopoli statali di prodotti singoli. I Paesi membri che mantengono un monopolio di Stato dovrebbero negoziare, nella maniera contemplata per le tariffe, il massimo margine protettivo fra il prezzo del prodotto sbarcato ed il prezzo al quale esso (di qualsiasi origine, interna o estera) è venduto nel mercato interno. I monopoli di nuova istituzione non dovrebbero godere margini protettivi delle tariffe già negoziate. A meno che il prodotto non sia razionato, il monopolio dovrebbe offrire per la vendita quelle quantità del prodotto che siano sufficienti per soddisfare l'intera domanda interna.

3. Completo monopolio statale del commercio estero. Come contropartita delle riduzioni tariffarie e delle altre azioni per incoraggiare il commercio multilaterale con gli altri membri, i Paesi, aventi un completo monopolio statale del commercio estero, dovrebbero acquistare annualmente dai Paesi membri, su una base non discriminata, come al paragrafo 1, prodotti per un valore non minore di un totale complessivo. Questi accordi di acquisti globali dovrebbero essere soggetti a periodiche revisioni, in consultazione con l'Organizzazione.

Sezione F. — Controllo dei scambi.

1. Relazioni col Fondo Monetario Internazionale. Per evitare l'imposizione di restrizioni commerciali e discriminazioni a mezzo di manovre tecniche valutarie, i membri dell'Organizzazione Internazionale del Commercio dovrebbero obbligarsi ad adottare i principi valutari stabiliti dagli articoli dell'Accordo del Fondo Monetario. Per questo fine l'Organizzazione ed il Fondo dovrebbero avere gli stessi membri.

2. Uguaglianza di trattamento valutario. I Paesi membri, che mantengono o stabiliscono restrizioni valutarie, dovrebbero concedere al commercio degli altri Paesi membri l'eguaglianza di trattamento richiesta in base alle norme del Fondo Monetario Internazionale, o nel caso in cui l'approvazione del Fondo sia richiesta, l'eguaglianza del trattamento prescritta dal Fondo dopo consultazione con l'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Sezione G. — *Eccezioni generali.*

Le intese previste in questo capitolo non dovrebbero impedire ai Paesi membri di adottare misure:

1. necessarie per proteggere la moralità pubblica;
2. necessarie per proteggere la vita umana, degli animali e delle piante o la loro salute;
3. relative al traffico di armi, munizioni e strumenti bellici e in circostanze di altri rifornimenti militari;
4. relative alla importazione o alla esportazione di oro e di argento;
5. necessarie per mettersi in regola con le leggi o regolamenti relativi all'esenzione di dazi, a pratiche illegali e protezione di patenti, marchi di fabbrica, brevetti che non siano in contrasto con gli scopi dell'Organizzazione;
6. che si riferiscano a prodotti fabbricati da carcerati;
7. dirette a proteggere i tesori nazionali di valore artistico, storico ed archeologico;
8. dirette a mantenere la pace e la sicurezza;
9. imposte, in casi eccezionali, dietro raccomandazioni della Organizzazione, formulate in accordo con i criteri e le procedure da convenire.

Sezione H. — *Applicazione territoriale del Capitolo III.*

1. I territori doganali. Le norme del cap. III dovrebbero applicarsi ai territori doganali dei Paesi membri. Se un qualsiasi membro ha più di un territorio doganale, ciascuno di questi dovrebbe essere considerato ai fini del cap. III come un membro separato.

2. Traffico di frontiera o unioni doganali. Le norme del cap. III non dovrebbero impedire ad ogni membro: *a)* di accordare vantaggi ai Paesi adiacenti per facilitare il traffico di frontiera, o *b)* del riunirsi in una unione doganale, purchè essa soddisfi certi criteri concordati. I membri, che propongono di riunirsi in unioni doganali, devono con-

sultarsi con l'Organizzazione e devono essere in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per compilare un appropriato rapporto o raccomandazione.

CAPITOLO IV.

Pratiche restrizionistiche.

1. Soppressione delle pratiche restrizioniste. I Paesi membri dell'Organizzazione dovrebbero eliminare le pratiche restrizioniste nel commercio internazionale (quali gli accordi per fissare i prezzi e le condizioni di vendita, per dividere i mercati o i territori, per limitare la produzione o l'esportazione, per boicottare o discriminare contro altre imprese) che frustrano gli scopi dell'Organizzazione rivolta a promuovere la espansione della produzione, l'eguaglianza di accesso ai mercati ed il mantenimento di una elevata occupazione e di un elevato reddito reale.

2. Cooperazione fra i Paesi membri. Al fine di conseguire gli scopi previsti al paragrafo 1, l'Organizzazione dovrebbe venire incaricata del perseguimento di tali obiettivi. L'Organizzazione dovrebbe ricevere le lagnanze di ogni membro (o col permesso dei membri, di imprese commerciali entro la loro giurisdizione, che vi lamentano una lesione dei propri interessi) il quale ritenga che detti fini sono frustrati da una combinazione internazionale privata. L'Organizzazione dovrebbe avere un potere di chiedere ad ogni membro le informazioni del caso, essa dovrebbe esaminare tali dati e fare qualsiasi appropriata raccomandazione ai propri membri per un'azione in accordo con le loro rispettive leggi e procedure, bisognerebbe dare facoltà di richiedere rapporti dai membri o fare rapporti su certe azioni di stati membri. L'Organizzazione dovrebbe essere pure autorizzata a compilare studi, fare raccomandazioni relative ad unità di misure nazionali uniformi a convocare conferenze per una consultazione generale.

3. Permanenza in vigore delle leggi nazionali contro le pratiche restrizionistiche. Ogni azione o mancanza di azione da parte della Organizzazione non dovrebbe impedire ad ogni membro di dare esecuzione a qualsiasi logico provvedimento per eliminare le pratiche restrizioniste nel commercio internazionale.

4. Accordi speciali per l'esecuzione. I Paesi membri possono operare, onde rendere più effettiva ogni disposizione emessa da un organo debitamente autorizzato di un altro membro.

CAPITOLO V.

Accordi intergovernativi sulle merci (1)

La produzione e il commercio delle merci principali sono esposti a particolari difficoltà che, se divengono gravi, possono pregiudicare la politica generale di espansione economica. I Paesi membri dovrebbero perciò accordarsi sulla procedura per risolvere tali difficoltà.

1. Studi speciali sulle merci :

a) studi speciali dovrebbero essere fatti, con la procedura prevista in *b)* per determinare la posizione di particolari merci aventi un'offerta eccedentaria, cosicchè il consumo possa essere incrementato e le difficoltà previste allontanate ;

b) i Paesi membri interessati nella produzione e nel consumo di una particolare merce dovrebbero essere autorizzati, ove ritengano che vi siano particolari difficoltà a chiederè che sia fatto uno studio speciale relativo a detta merce, e l'Organizzazione può invitare i membri principalmente interessati nella produzione o nel consumo a designare dei rappresentanti ad un Ufficio Studi (Study Group) per compiere particolari studi su tale merce.

2. Conferenze intergovernative sulle merci. Se in base alle ricerche effettuate si giunge alla conclusione che le misure per aumentare il consumo di una merce non possono operare tanto presto da impedire che si accumulino scorte eccedentarie, i paesi membri possono chiedere alla Organizzazione di convocare una conferenza intergovernativa per stabilire un accordo intergovernativo su tale merce.

3. Scopi degli accordi intergovernativi sulle merci. Gli accordi intergovernativi sulle merci che comportano limitazioni alla produzione od al commercio, dovrebbero essere rivolti, in base al paragrafo 2, a conseguire i seguenti fini :

a) mettere in grado i Paesi membri di risolvere i problemi relativi alla merce senza un'azione unilaterale, che tenda a spostare l'onere sugli altri Paesi ;

b) alleviare i gravi problemi economici, che possono sorgere, quando a causa della difficoltà di trovare impieghi alternativi, la produzione non può rapidamente essere normalizzata mediante il libero gioco delle forze del mercato ;

(1) Il termine inglese è commodity che indica di norma sia le materie prime di uso industriale che le derrate alimentari (siano prodotti semifiniti o finiti).

c) stabilire un periodo di transizione per risolvere problemi particolari della merce, mediante accordi su un programma di riadeguamento economico diretto a spostare le riserve (produttive) e la mano d'opera delle industrie eccessivamente ampliate in nuove produttive occupazioni.

4. Principi degli accordi intergovernativi sulle merci. I paesi membri dovrebbero aderire ai seguenti principi, che disciplinano l'istituzione degli accordi intergovernativi sulle merci :

a) i paesi membri interessati nella produzione o nel consumo di qualsiasi merce dovrebbero essere autorizzati a partecipare all'esame di ogni proposto accordo intergovernativo ;

b) i paesi membri dovrebbero entrare in accordi intergovernativi, che implicano limitazioni della produzione e dell'esportazione o il collocamento sul mercato, soltanto dopo :

1) un esame del problema che dà origine alle proposte, da parte dell'Ufficio Studi ;

2) una deliberazione in armonia con le procedure approvate dalla Organizzazione, sempre :

a) che sia verificata una gravosa eccedenza del prodotto, accompagnata da grandi difficoltà per i piccoli produttori, che concorrono per una sostanziale percentuale alla produzione complessiva, e che queste condizioni non possano essere corrette dal gioco normale della concorrenza ; in quanto, nel caso del prodotto in esame, una riduzione sostanziale del prezzo non possa portare ad un aumento significativo nel consumo nè ad una diminuzione notevole nella produzione ;

b) oppure, che una larga disoccupazione, senza rapporto con le condizioni economiche generali, si sia sviluppata nell'industria interessata, e non possa esser corretta dalla concorrenza con rapidità sufficiente per impedire ampie e indebite sofferenze ai lavoratori in quanto, nel caso delle industrie in esame, 1) una sostanziale riduzione dei prezzi non possa dar luogo ad un aumento significativo nel consumo, ma implica, al contrario, una riduzione nell'occupazione, o 2) la disoccupazione risultante non possa essere rimediata da un processo normale di ricollocamento ; o 3) la formulazione e l'adozione di un programma di adeguamento economico per assicurare un progresso sostanziale nella soluzione sul problema entro i limiti di tempo stabiliti nell'accordo ;

c) gli accordi intergovernativi, che comportano limitazione alla produzione o all'esportazione di prodotti finiti, non dovrebbero essere pattuiti, salvo in circostanze eccezionali che li giustificano. Tali

accordi dovrebbero essere soggetti ai principi di questo capitolo e a quanto altro stabilito dall'Organizzazione.

5. Attuazione degli accordi sulle merci. I Paesi membri dovrebbero aderire ai seguenti principi governanti l'attuazione degli accordi intergovernativi sulle merci:

a) gli accordi dovrebbero essere aperti a qualsiasi Paese membro a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai membri nelle condizioni di cui sotto:

b) i membri aderenti a tale accordo, che sono largamente dipendenti per il consumo dell'importazione della merce di cui si tratta, dovrebbero, in ogni regolamentazione di prezzi, avere una voce uguale ai produttori interessati nell'ottenere mercati di esportazione;

c) gli accordi dovrebbero, se necessario, assicurare rifornimenti adeguati in ogni tempo per assicurare il consumo mondiale a prezzi ragionevoli;

d) gli accordi dovrebbero, col dovuto riguardo alla necessità transitoria di impedire disturbi economici e sociali, fornire crescenti opportunità di soddisfare il fabbisogno mondiale dalle fonti di approvvigionamento più efficienti.

6. Termini e rinnovo degli accordi sulle merci. Gli accordi intergovernativi sulle merci non dovrebbero rimanere all'inizio in vigore per più di cinque anni. Il rinnovo di un accordo dovrebbe essere soggetto al paragrafo 4 di cui sopra, ed al principio addizionale che o *(a)* un progresso sostanziale verso la soluzione del problema sia stato compiuto durante il periodo iniziale, o *(b)* che l'accordo rinnovato sia riveduto, onde conseguire effettivamente questo scopo.

7. Esame degli accordi sulle merci. I membri dovrebbero trasmettere all'Organizzazione per l'esame gli accordi intergovernativi sulle merci, ai quali essi partecipano o intendono partecipare, nonché appropriate informazioni relative a detti accordi.

8. Pubblicità. Piena pubblicità dovrebbe essere data ad ogni accordo sulle merci, proposto e concluso alle proposte od obiezioni avanzate dai membri proponenti, all'attuazione dell'accordo ed ai provvedimenti diretti a correggere la situazione che ha dato origine all'accordo.

9. Eccezioni. Le disposizioni del Capitolo V non riguardano gli accordi internazionali relativi alla protezione della morale pubblica: alla protezione della vita e della salute degli uomini, degli animali e delle piante; alla conservazione di risorse materiali esauribili;

al controllo delle situazioni di monopolio internazionale all'equa distribuzione delle merci scarse. Comunque, tali accordi non dovrebbero essere impiegati per conseguire risultati in contrasto con i fini del capitolo IV e V. Se uno di tali accordi implica restrizioni della produzione e del commercio internazionale, esso non dovrebbe venir attuato senza essere autorizzato o approvato da una convenzione di nazioni o senza che venga ad operare sotto l'egida dell'Organizzazione.

Riassunto dell'Ordine del giorno del Convegno per il Commercio coll'Estero tenuto a Milano presso l'Università Bocconi e conclusosi il 14 marzo 1946.

In particolare nell'o. del g. si chiede che :

1) Le liste delle merci di vietata esportazione ed importazione e le eventuali restrizioni quantitative vengano mantenute in vigore con opportuni e tempestivi aggiornamenti soltanto fino a che ciò sia imposto dalle condizioni eccezionali del paese ;

2) l'obbligo per l'esportazione della cessione che la valuta a cambio fissato venga limitato ad una minor parte della valuta ricavata dall'esportazione, mentre l'altra parte resti a disposizione dell'esportatore per i rifornimenti (merce ammessa all'importazione e servizi connessi) della sua azienda o per libere negoziazioni interne a mezzo banca autorizzata, da utilizzare con pagamenti relativi ad importazioni connesse e servizi inerenti ; obbligo da mantenersi solo fino a che durino le condizioni eccezionali che lo giustificano, tendendo come meta alla completa libertà dei cambi ;

3) che gli accordi commerciali di clearing vengano limitati ai casi indispensabili ;

4) che le compensazioni private siano agevolate laddove non sia conseguibile lo scambio in valuta libera, decentrandone la procedura alle camere di commercio ed affidandola per l'esecuzione agli Istituti bancari autorizzati ;

5) che sia adottata una politica economica intesa a facilitare i finanziamenti esteri occorrenti per la ricostruzione nazionale e per il potenziamento delle attività produttive esportatrici.

È stato anche votato a grande maggioranza un ordine del giorno che chiede rapide concessioni delle temporanee importazioni, adesione al criterio dell'equivalenza, revisione delle norme fiscali e di quelle sugli imballaggi ; libera disponibilità di valuta, pubblicazione delle norme di ripartizione dei contingenti, rispetto dei contratti di rappresentanze e di esclusiva, riforma dell'I. C. E., facilitazione di trasporti coll'estero, estensione degli accordi commerciali con tutti i paesi del mondo con particolare riguardo a quelli che sono interessi italiani all'estero, costituzione di quadri di esperti che possano affiancare l'opera degli organi dello Stato ; concessioni di sana-

torie ai detentori di valute estere non denunziate, in modo da consentire l'utilizzazione per la ripresa dei traffici.

All'unanimità si è votato un ordine del giorno con il quale si chiede la revoca del Decreto legge 807 del 1942 che vieta agli stranieri l'acquisto in Italia di beni immobili, di aziende commerciali, di azioni e di quote di società commerciali, ed infine per acclamazione un ordine del giorno con il quale si invocano dal Governo misure atte ad incoraggiare il turismo, fonte importantissima dalla nostra ripresa.

PRO-MEMORIA

del Dipartimento di Stato americano all'Ambasciata d'Italia di Washington circa le Missioni di acquisto.

Il Governo degli Stati Uniti riconosce i servizi resi dalle missioni di acquisto che si stabilirono in questo Paese per conto di altri Governi durante la guerra. Questi servizi hanno compreso fra gli altri la spedizione dei carichi, la consegna delle transazioni in conto affitti e prestito, il vaglio delle richieste, e il diretto acquisto di rifornimenti essenziali. Tuttavia, avendo la guerra avuto una vittoriosa conclusione, diventa ora necessario stabilire la politica di questo Governo, con riferimento alla continuazione di queste agenzie del tempo di guerra.

Questo Governo favorisce l'uso di metodi privatistici nel commercio internazionale come più aderente con i principi di una politica commerciale liberale. Nello stesso tempo riconosce che la pronta conversione delle economie del mondo, la stabilizzazione dei prezzi e un'equa distribuzione dei rifornimenti disponibili può comportare la necessità della continuazione della partecipazione del governo nel commercio durante la transizione dalla guerra alla pace. In questi casi la politica di questo Governo è quella che le agenzie per il commercio di Stato dovrebbero condurre il loro commercio in accordo con le usuali considerazioni commerciali. Per questo scopo è desiderio di questo Governo che le attuali missioni di acquisto negli Stati Uniti limitino le loro operazioni durante il periodo di transizione all'acquisto di quelle merci che sono necessarie per venire incontro ai bisogni civili essenziali più immediati e per la ricostruzione. La posizione di questo governo è che le missioni di acquisto potrebbero usare le correnti normali di traffico nella massima estensione possibile e che i loro metodi di acquisto dovrebbero essere simili a quelli commerciali.

Da ultimo, siccome il periodo di transizione sta per finire e i bisogni di emergenza vanno cessando, il Governo degli Stati Uniti ritiene che queste missioni, residue dal periodo di guerra, dovrebbero cessare.

Dipartimento di Stato.

Washington 2 aprile 1946

Il pro-memoria è stato inviato a 15 Nazioni: Australia, Belgio, Cina, Francia, Grecia, India, Italia, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Sud Africa, Regno Unito, Russia.

Documento n. 12*Trattato di commercio tra l'Italia e la Francia del 17 gennaio 1863.*

1. Le merci di origine italiana o manufatte in Italia, elencate nella tariffa *A* allegata al presente trattato e importate direttamente per terra o per mare sotto bandiera italiana o francese saranno ammesse in Francia ai dazi fissati dalla detta tariffa, tutti i diritti addizionali compresi.

2. Le merci di origine o di manifattura francese elencate nella tariffa *B* allegata al presente trattato e importati direttamente, per terra o per mare, sotto bandiera italiana o francese, saranno ammesse in Italia ai dazi fissati dalla detta tariffa, tutti i diritti addizionali compresi.

3. I dazi sull'esportazione di uno dei due Stati verso l'altro sono modificati come alle tariffe *C* e *D*, allegate al presente trattato.

4. È convenuto fra le alte parti contraenti che i carichi sopportati dai produttori francesi, sia per i dazi gravanti all'interno sui loro prodotti o sulle materie prime con le quali tali prodotti sono fabbricati, sia per una sorveglianza, un controllo o un esercizio amministrativo stabilito sulla loro produzione, potranno essere compensati con delle soprattasse complementari equivalenti sui prodotti similari di origine italiana.

In caso di soppressione, di diminuzione, o d'aumento dei dazi o dei carichi menzionati in questo articolo, le soprattasse saranno soppresse, ridotte o aumentate proporzionalmente.

Per effetto dell'applicazione di quanto precede i prodotti italiani sotto elencati saranno assoggettati alle seguenti soprattasse al momento della loro importazione in Francia.

(segue l'elenco di 27 prodotti, di cui 24 prodotti chimici, e poi alcool, birra e vernici a base di spirito di vino).

È inteso che lo zucchero greggio e lo zucchero raffinato non sono compresi in questo elenco, perchè i dazi doganali fissati per l'importazione di questi prodotti comprendono l'imposta di consumo, della quale essi sono gravati attualmente in Francia. Resta, inoltre, convenuto che se « dazi di ritorno » (drauback) fossero accordati a dei prodotti di fabbricazione francese, i dazi che gravano i prodotti di origine o di fabbricazione italiana potranno essere aumentati, ove vi fosse luogo, di una soprattassa uguale all'ammontare di questi « drawback ».

I « drauback » che saranno stabiliti per l'esportazione dei prodotti francesi non potranno essere che il riflesso esatto dei dazi gravanti o le materie di cui essi sono fabbricati.

5. L'Italia godrà degli stessi diritti di quelli che sono riservati alla Francia in base all'articolo precedente.

6. Se una delle due Nazioni contraenti giudicasse necessario stabilire un nuovo diritto (dazio) di accesso (?) o di consumo, o un dazio supplementare su un articolo di produzione o di fabbricazione nazionale compreso nelle tariffe ammesse al presente trattato, l'articolo simile estero potrà essere immediatamente gravato di un dazio uguale per l'importazione.

7. Le merci di qualsiasi natura, originarie di uno dei due paesi e importate nell'altro, non potranno essere assoggettate a balzelli o di consumo superiori a quelli che gravano o graveranno le merci simili di produzione nazionale. Ad ogni modo, i dazi per l'importazione potranno essere aumentati delle somme pari alle spese occasionali che i produttori nazionali sosterranno in conseguenza del sistema dei balzelli.

8. Il Governo italiano garantisce che, in alcuni casi, i prodotti francesi non saranno assoggettati dalle amministrazioni comunali a diritti di concessione o altri di consumo più elevati di quelli ai quali saranno assoggettati i prodotti del paese; e viceversa il Governo francese garantisce che, in ogni caso, i prodotti dell'Italia non saranno assoggettati dalle amministrazioni comunali a un diritto di concessione o di consumo o più elevato di quello a cui saranno sottoposti i prodotti del paese.

9. Gli articoli di oreficeria o di bigiotteria in oro, in argento, platino o altri metalli importati da uno dei due paesi nell'altro, saranno sottoposti al regime di controllo stabiliti per gli articoli simili di fabbricazione nazionale e pagheranno, se vi è luogo, sulla stessa base di questi, i diritti di marca e di garanzia.

10. Indipendentemente dal regime di entrata, stabiliti dal presente trattato in riguardo ai prodotti non originari dall'Italia, questi stessi prodotti saranno sottoposti alle sopratasse di navigazione di cui sono o potranno essere colpiti i prodotti importati in Francia, sotto bandiera francese, come di quella dei paesi d'origine.

11. Le merci di qualsiasi origine, importate dalla Francia via terra, saranno ammesse, all'entrata in Italia, agli stessi dazi come se esse fossero state importate per mare direttamente dalla Francia, sotto bandiera francese.

Le merci non originarie dall'Italia specificate o no nell'art. 22 della legge 28 aprile 1816, importate dall'Italia in Francia per via terra, saranno ammesse al consumo interno dell'Impero, sottoponendole al pagamento dei dazi stabiliti per le altre provincie escluse quelle dei paesi di produzione, sotto bandiera francese.

12. Per facilitare la circolazione dei prodotti agricoli sulla frontiera dei due paesi, i cereali in fascio o in spiga, i fieni, la paglia e i foraggi verdi saranno reciprocamente importati o esportati in franchigia dai dazi.

13. Le due nazioni contraenti prendono impegno di non impedire l'esportazione del carbon fossile e di non stabilire alcun diritto su questa esportazione. Da parte sua il governo francese si impegna a non elevare per la durata del presente trattato i diritti attualmente applicabili alle importazioni di carbon fossile in Francia, coke, mattonelle di carbone di origine italiana.

Il diritto di importazione in Italia del carbone, del coke e delle mattonelle di carbone di origine francese è ridotto a un franco per tonnellata.

14. Per stabilire che i prodotti sono di origine o di fabbricazione nazionale, l'importatore dovrà presentare alla dogana dell'altro paese sia una dichiarazione ufficiale fatta davanti ad un magistrato in carica nel luogo di spedizione, sia un certificato rilasciato dal capo del servizio delle dogane dell'ufficio di esportazione, sia un certificato rilasciato dai Consoli o Agenti consolari del Paese nel quale l'importazione dovrà esser fatta e che risiede nei luoghi di spedizione o nel porto d'imbarco. I Consoli o Agenti consolari rispettivi legalizzeranno le firme delle autorità locali.

15. I dazi ad valorem ammessi col presente trattato saranno calcolati sul valore al luogo d'origine o di fabbricazione delle merci importate, aumentato delle spese di trasporto, d'assicurazione e di commissione necessarie per l'importazione in uno dei due Paesi fino al luogo d'introduzione.

L'importatore dovrà, indipendentemente dal certificato d'origine aggiungere alla sua dichiarazione scritta constatante il valore della merce importata, una fattura indicante il prezzo reale emesso dal fabbricante o dal venditore. Questa fattura sarà vistata da un Console o Agente Consolare della Potenza nel territorio del quale l'importazione deve essere fatta.

16. Se la dogana giudica insufficiente il valore dichiarato, essa avrà diritto di trattenere la merce, pagando all'importatore il prezzo dichiarato aumentato del 50 %. Questo pagamento dovrà essere ef-

fettuato nei quindici giorni che seguiranno la dichiarazione e i dazi, se sono stati riscossi, dovranno essere restituiti.

17. L'importatore contro il quale la dogana di un Paese dovrà esercitare il diritto di prelevamento contemplato nell'articolo precedente potrà, se lo preferisce, domandare che venga effettuata la stima delle merci da un esperto. Lo stesso diritto apparterrà alla dogana, se essa non giudicherà conveniente ricorrere immediatamente al prelevamento.

18. Se l'esperto dichiara che il valore della merce non supera del 5 % quello dichiarato dall'importatore, il dazio sarà percepito per l'ammontare della dichiarazione.

Il valore supera del 5 % quello dichiarato, la dogana potrà, a sua scelta, esercitare il prelevamento o percepire il dazio sul valore stimato dagli esperti.

Questo dazio sarà aumentato del 50 % a titolo di ammenda, se la valutazione degli esperti è del 10 % superiore al valore dichiarato.

Le spese di perizia saranno sopportate dal dichiarante, se il valore determinato dalla decisione arbitrale eccede del 5 % il valore dichiarato; nel caso contrario, esse saranno sopportate dalla dogana.

XIX. Nel caso previsto dall'art. 17 i due arbitri esperti saranno nominati, uno dal dichiarante, l'altro dal capo del locale servizio delle dogane; nel caso di disaccordo o anche al momento della costituzione dell'arbitrato, se il dichiarante lo richiede, gli esperti sceglieranno un terzo arbitro; se vi è disaccordo questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale del commercio di competenza. Se l'ufficio di dichiarazione è a più di un miriametro dal posto del tribunale di commercio, il terzo arbitro potrà essere nominato dal giudice di pace del cantone o dal giudice di mandamento. La decisione arbitrale dovrà essere resa entro i quindici giorni che seguiranno la costituzione dell'arbitrati.

XX. Le dichiarazioni dovranno contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione dei diritti. Così, oltre la natura, la specie, la qualità, la provenienza e la destinazione della merce, esse dovranno enunciare il peso, il numero, la misura o il valore, secondo i casi.

Se a seguito di circostanze eccezionali il dichiarante si trova nell'impossibilità di enunciare la quantità da sottoporre ai diritti, la dogana potrà permettergli di verificare esso stesso, a sue spese, in un posto designato o adatto per essa, il peso, la misura o il nu-

mero ; dopo di che l'importatore sarà tenuto a fare la dichiarazione dettagliata della merce nei limiti di tempo voluto dalla legislazione di ogni paese.

XXI. Riguardo alle merci che pagano i diritti sul peso netto, se il dichiarante intende che la percezione abbia luogo dopo il netto-reale, egli dovrà enunciare questo peso nella sua dichiarazione. In difetto, la liquidazione dei diritti sarà stabilita sul peso greggio, salvo la defalcazione della tara legale.

XXII. È convenuto fra le Alte parti contraenti che nessuna riduzione di dazi è dovuta per avarie o deterioramento di merci.

XXIII. Nelle importazioni delle merci e specialmente delle macchine o pezzi staccati delle medesime non si richiederà nessun modello o disegno dell'oggetto importato.

XXIV. Viene stabilito che le merci sono esenti da diritto di transito. Esiste proibizione per la polvere da sparo e per le armi deve essere richiesta apposita autorizzazione. Il trattamento della Nazione più favorita è reciprocamente garantito per ciò che concerne il transito.

XXV. Il trattato si estende anche all'Algeria.

XXVI. Ciascuna delle due alte parti contraenti s'impegna di far profittare l'altra di tutti i favori, privilegi o abbassamenti di tariffa nei dazi di importazione o di esportazione che una di esse potrebbe accordare a terze potenze. Esse s'impegnano inoltre a non stabilire alcun dazio o proibizione che non sia nello stesso tempo applicabile alle altre Nazioni.

XXVII. Il presente trattato sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento italiano.

XXVIII. Il presente trattato resterà in vigore 12 anni dal giorno dello scambio delle ratifiche. Sarà prorogato fino a 12 mesi dopo la denuncia, nel caso che non venga denunciato alla fine del suddetto periodo di 12 anni. Le alte parti contraenti si riservano la facoltà di introdurre, di comune accordo, in questo trattato tutte le modifiche che non saranno in contrasto con lo spirito o i principi e la cui utilità sarà dimostrata dall'esperienza.

XXIX. Le disposizioni precedenti diventeranno esecutive con lo scambio di ratifiche.

XXX. Il presente trattato sarà sottoposto a ratifica e le ratifiche saranno scambiate a Parigi il più presto possibile.

Accordo commerciale e di pagamento fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca del 15 ottobre 1938.

A c c o r d o c o m m e r c i a l e .

Art. 1. — Le merci di origine italiana saranno ammesse all'importazione nella Turchia entro i limiti dei contingenti indicati nella lista n. I allegata.

Inoltre, le merci di origine italiana beneficeranno alla loro importazione in Turchia del decreto turco del regime generale d'importazione in vigore al momento dell'importazione.

Art. 2. — Le merci di origine turca saranno ammesse all'importazione in Italia nei limiti dei contingenti indicati sulla lista II allegata.

Inoltre, le merci d'origine turca beneficeranno alla loro importazione in Italia del regime generale d'importazione in vigore al momento dell'importazione.

Art. 3. — Le merci originarie dei due Paesi che saranno esportate dall'una all'altra, dovranno essere accompagnate da un certificato di origine, emesso in duplice copia, dalle Autorità competenti del paese esportatore secondo il modello allegato. Il duplicato *B* di questi certificati saranno stampigliati dall'Ufficio della Dogana di entrata e rimessi a sua cura in giornata all'Istituto del clearing del Paese importatore. È inteso che le merci spedite da una parte o dalla altra prima dell'entrata in vigore del presente decreto saranno dispensate dall'essere accompagnate dal duplicato *B* del certificato di origine.

Art. 4. — I contingenti indicati nelle liste I e II sono stabiliti per un periodo di 12 mesi e saranno concessi ed utilizzati in ragione del 50 % per semestre.

È convenuto tutte le volte che, per le merci aventi un carattere stagionale, i contingenti annuali saranno ripartiti per il primo e il secondo semestre in proporzioni da fissare, dopo intese tra le autorità competenti italiane e turche.

I contingenti, che non saranno stati utilizzati durante il primo semestre dell'anno, saranno automaticamente trasferiti al semestre seguente.

Art. 5. — I pagamenti provenienti dagli scambi commerciali, effettuati conformemente al presente accordo, saranno effettuati

secondo le disposizioni dell'accordo dei pagamenti firmato in data odierna.

Art. 6. — Sarà costituita da ciascuno dei due Paesi una commissione governativa per trattare con la commissione dell'altro paese tutte le questioni in rapporto con l'esecuzione degli accordi commerciali e dei pagamenti italo turchi. Queste Commissioni, che saranno in contatto diretto e permanente fra loro, dovranno sorvegliare a che l'equilibrio finale dei conti lire italiane e lire turche « A » previste nell'accordo dei pagamenti firmato in data odierna, non possano essere minacciate da uno scarto normale. A questo fine, le due commissioni converranno di comune accordo delle misure destinate a limitare l'esportazione o ad accrescere l'importazione dell'uno o dell'altro paese fra di loro.

Ogni Governo farà comunicazione all'altro, al più presto possibile, della composizione della sua commissione.

Queste commissioni si riuniranno su domanda di uno dei due presidenti.

Esse avranno la facoltà di aggiungere degli esperti e di istituire delle sottocommissioni miste.

Art. 7. — Il presente accordo rimpiazza l'Accordo Commerciale del 29 dicembre 1936 e suoi allegati. Entrerà in vigore il 1° novembre 1938 e resterà in vigore fino al 30 giugno 1940. Esso sarà rinnovato per tacito accordo dei periodi annuali, se non sarà disdetto tre mesi prima della data di scadenza.

La denuncia del presente accordo comporterà la decadenza in pieno diritto del trattato di commercio e di navigazione del 29 dicembre 1936 di cui fa parte integrante.

Seguono le liste dei contingenti ammessi.

Accordo di pagamento allegato all'Accordo commerciale del 15 ottobre 1938

Art. 1. — Il controvalore di tutte le merci d'origine turca importate in Italia sarà regolato con versamenti in lire italiane della somma dovuta alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dello Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero porterà il giorno del versamento le somme qui incassate a credito di un conto « Lire Turche A » non produttivo d'interessi, che aprirà a nome della Banca Centrale della Repubblica Turca. Il 20 % delle somme ivi portate a credito del suddetto conto « A » saranno girate automaticamente a credito di un conto « Lire Turche B » non produttive d'interessi che

sarà aperto dall'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero a nome della Banca Centrale della Repubblica Turca e messo a disposizione di quest'ultimo per i pagamenti in Italia.

Art. 2. — Il controvalore di tutte le merci d'origine italiana importate in Turchia sarà regolato con il versamento in lire turche della somma dovuta alla Banca Centrale della Repubblica Turca.

La Banca Centrale della Repubblica Turca porterà il giorno del versamento delle somme così incassate a credito di un conto in lire italiane non produttivo d'interessi che essa aprirà a nome dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 3. — L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e la Banca Centrale della Repubblica Turca si trasmetteranno giorno per giorno gli avvisi di credito per i versamenti effettuati presso di loro conformemente agli articoli uno e due.

Tutti gli avvisi di credito indicheranno l'ammontare in lire italiane, rispettivamente in lire turche e le indicazioni necessarie per permettere i pagamenti corrispondenti ai creditori.

Nel caso in cui un accreditamento sarà stilato in una moneta che non sia la lira italiana o quella turca, l'ammontare in tale divisa sarà ugualmente indicato nell'avviso predetto.

Art. 4. — La conversione delle lire italiane in lire turche, quella delle lire turche in lire italiane, e quelle di altre divise in una delle due monete sarà fatta secondo le regole seguenti :

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e la Banca centrale della Repubblica Turca firseranno di comune accordo il corso di cambio fra la lira italiana e la lira turca tutte le volte che ciò sarà necessario ; questo corso sarà applicato per la conversione delle lire italiane in lire turche e delle lire turche in lire italiane.

Gli accreditamenti italiani o turchi stilati in moneta differente dalla lira italiana o dalla lira turca saranno convertiti al prelevamento nella moneta nazionale del paese importatore al corso del giorno della Borsa di Roma e di Ankara rispettivamente.

Art. 5. — I pagamenti ai creditori saranno effettuati in Italia a cura dell'Istituto Nazionale dei cambi con l'estero, in Turchia a cura della Banca Centrale della Repubblica di Turchia, nelle monete nazionali di ciascun Paese, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti previsto agli articoli 1 e 2 nei limiti delle disponibilità dei conti sopravvisti.

Tuttavia i pagamenti relativi alle pubblicazioni, libri, periodici, giornali e pubblicazioni musicali saranno effettuati senza tener conto dell'ordine cronologico.

Art. 6. — L'Istituto Nazionale dei cambi con l'estero e la Banca centrale della Repubblica di Turchia procederanno giornalmente a una compensazione fra i saldi del conto « lire italiane » e il conto « lire turche A ».

I due Istituti regolamenteranno di comune accordo le modalità di questa compensazione.

I versamenti dei debitori previsti agli articoli 1 e 2 non saranno liberatori e i debitori previsti saranno tenuti a rimborsare all'Istituto incaricato del servizio di clearing nel loro paese le differenze di cambio che potranno prodursi fra il giorno del versamento e il giorno della compensazione o dell'utilizzazione dei suddetti versamenti.

Art. 7. — Le merci esportate da una parte e dall'altra dovranno essere accompagnate da un certificato d'origine in duplice esemplare previsto dall'art. 3 dell'Accordo, Commerciale firmato oggi.

Art. 8. — I versamenti ai conti di clearing a titolo d'anticipo per acquisto di merci di origine turca o italiana destinati a essere importati in Italia, o rispettivamente in Turchia, potranno essere ammessi solamente di comune accordo fra l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca Centrale della Repubblica Turca.

Art. 9. — Ogni Governo prenderà, seguendo la propria legislazione, le misure necessarie per assicurare che tutti i pagamenti relativi agli scambi delle merci fra l'Italia e la Turchia, siano regolati per la via del clearing, secondo le disposizioni del presente accordo.

Art. 10. — Al termine del presente accordo, gli importatori di uno dei due paesi a favore del quale sussisterà un saldo nel confronto dell'altro paese, dovranno continuare a versare il controvalore delle loro importazioni, secondo le disposizioni del presente accordo fino all'estinzione del detto saldo.

Parimenti, il controvalore delle merci, importate a credito anteriormente allo spirare dell'accordo, continuerà a essere versato reciprocamente nei conti di clearing.

Art. 11. — L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e la Banca Centrale della Repubblica Turca si metteranno d'accordo circa le modalità tecniche necessarie per assicurare il funzionamento regolare del presente accordo.

Art. 12. — Il presente accordo, che sostituisce l'accordo di pagamento del 29/12/1936 e i suoi allegati, fa parte integrante dell'accordo commerciale firmato oggi fra l'Italia e la Turchia.

Accordo commerciale e di pagamento fra il Regno d'Italia e il Regno di Svezia

del 24 novembre 1945

A c c o r d o c o m m e r c i a l e

Art. 1. — Le merci originarie o provenienti d'Italia saranno ammesse all'importazione in Svezia nei limiti dei contingenti semestrali fissati nella lista n. 1 allegata, mentre l'importazione delle stesse merci è o sarà sottoposta al regime delle licenze d'importazione nel corso dell'applicazione del presente accordo.

Le fatture saranno stilate in corone svedesi.

Art. 2. — Le merci originarie o provenienti dalla Svezia saranno ammesse all'importazione in Italia nei limiti dei contingenti semestrali fissati nella lista n. 2 allegata.

Art. 3. — I due Governi, in vista di sviluppare con tutte le misure possibili, gli scambi commerciali fra i due Paesi, esamineranno di comune accordo la possibilità di aumentare i contingenti previsti negli allegati 1 e 2, e di aggiungere altri contingenti per altre merci.

Le autorità competenti dei due Paesi potranno autorizzare di comune accordo e in aggiunta ai contingenti in vigore, scambi di merci effettuati sotto la forma di affari di reciprocità o di compensazione privata. Esse determineranno anche di comune accordo, man mano che le necessità si manifesteranno, i prodotti che debbono rientrare nei contingenti previsti nella voce « altre merci » degli allegati 1 e 2.

Art. 4. — I contingenti indicati nelle liste 1 e 2 hanno la validità di 6 mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo.

Durante il periodo di validità dell'accordo i contingenti suddetti saranno rilasciati in ragione del 50 % per trimestre, salvo per le merci aventi un carattere stagionale.

Si conviene, tuttavia, che i contingenti semestrali potranno, di comune accordo, essere eccezionalmente rilasciati con una ripartizione diversa da quella prevista nel precedente capoverso.

I contingenti che non saranno stati utilizzati in un trimestre, saranno riportati ai contingenti del trimestre seguente, sia per le stesse merci, sia, eccezionalmente, per altre merci.

Il rilascio delle licenze sarà effettuato nel più breve tempo possibile all'inizio di ciascun periodo di ripartizione.

Per quel che riguarda l'importazione dei prodotti italiani in Svezia, presentando essi un carattere stagionale, le licenze saranno rilasciate da parte delle autorità competenti svedesi almeno un mese prima l'epoca dell'importazione.

Art. 5. — In deroga al regime di proibizione delle esportazioni esistente nei due Paesi, ciascuno dei due si impegna a rilasciare licenze di esportazione nei limiti dei contingenti previsti per l'importazione nell'altro Paese.

Queste licenze saranno in generale rilasciate per trimestre, eccezion fatta per le merci per le quali le licenze d'esportazione saranno rilasciate da parte delle competenti autorità italiane, tenendo conto del loro carattere stagionale. Le regole relative al rilascio delle licenze d'importazione indicate all'articolo precedente saranno applicate « mutatis mutandis » al regime delle licenze d'esportazione.

Art. 6. — Il presente accordo, che sarà valido per un periodo di 6 mesi, sarà ratificato al più presto possibile. Tuttavia i due Governi potranno metterle in applicazione a titolo provvisorio per semplice scambio di note.

Sarà rinnovato per un altro periodo di 6 mesi e così di seguito di semestre in semestre, a meno che l'una o l'altra delle Parti Contraenti non lo denunci con preavviso di un mese.

Accordo di pagamento

Art. 1. — Il regolamento dei pagamenti della Svezia in Italia e dell'Italia in Svezia si effettuerà in corone svedesi conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

I pagamenti relativi alle consegne delle merci effettuate prima dell'entrata in vigore del presente accordo, allo stesso modo che gli altri pagamenti previsti nell'accordo di pagamento del 23 dicembre 1940 fra la Svezia e l'Italia, in quanto questi pagamenti sono scaduti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, saranno oggetto di disposizioni speciali.

Art. 2. — Le disposizioni del presente accordo si applicano ai seguenti pagamenti da regolare in compensazione dal « Clearing-uånemuden » e « L'Ufficio Italiano dei Cambi ».

a) i pagamenti provenienti dall'importazione in Svezia delle merci italiane e in Italia delle merci svedesi destinate al consumo interno dei rispettivi Paesi. Si intende per merci italiane e svedesi le merci che, secondo le disposizioni in vigore nei Paesi importatori, sono considerate come merci di origine dell'altro Paese;

b) le spese accessorie allo scambio delle merci fra la Svezia, e l'Italia sostenute in Svezia o in Italia come: noli marittimi, spese di trasporto per ferrovie, di spedizione portuarie, di assicurazione, di trasporto e altre, commissioni, spese per viaggi d'affari ecc.;

c) le somme dovute dalle persone fisiche o morali in Svezia (o in Italia) a persone fisiche o morali in Italia (o in Svezia) in pagamento di diritti di brevetto, di licenze di fabbricazione, di rivalsa, di diritti di autore e, in generale, di debiti relativi alla proprietà intellettuale e artistica;

d) le somme incassate in Svezia (o in Italia), per tasse e diritti consolari dovuti alle autorità dell'altro Paese;

e) le somme dovute a titolo di saldo provenienti dal regolamento dei conti aperti fra le amministrazioni delle Poste e Telegrafi, delle Ferrovie e delle Compagnie di navigazione aerea dei due Paesi;

f) le somme da utilizzare per i bisogni della Legazione e dei Consolati di Svezia in Italia (e d'Italia in Svezia) ivi compresi gli emolumenti dei rappresentanti diplomatici e consolari dei due Paesi, così come le spese delle Missioni diplomatiche o ufficiali di un Paese all'altro;

g) le somme dovute a titolo diverso da quelli suelencati, previo accordo fra il « Clearinguaemuden » e l'Ufficio Italiano dei Cambi sia per ciascuna categoria di crediti, sia per dei casi particolari.

Art. 3. — Il controvalore delle merci di origine italiana importate in Svezia e delle prestazioni italiane d'altra natura viste all'art. 2 sarà versato in corone svedesi presso il « Clearinguaemuden ». Il controvalore delle merci di origine svedesi importate in Italia e delle prestazioni svedesi d'altra natura viste all'art. 2 sarà regolato con l'acquisto di corone svedesi contro lire italiane presso l'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art. 4. — Le somme versate al « Clearinguaemuden » conformemente all'art. 3 saranno portate a credito di un conto in corone svedesi, denominato « Conto Nuovo » aperto dal « Clearinguaemuden » a nome dell'Ufficio Italiano dei Cambi ». Quest'ultimo utilizzerà le disponibilità del conto per effettuare i pagamenti in Svezia previsti dal presente accordo.

Art. 5. — Gli anticipi per l'acquisto delle merci originarie dalla Svezia (o dall'Italia) destinate a essere importate in Italia (o in Svezia), saranno regolate secondo le disposizioni del presente accordo, a condizione che queste proposte riferendosi a licenze d'importazione già emesse dalle autorità competenti, siano previste nel contratto d'acquisto delle merci e corrispondano agli usi commerciali.

Art. 6. — I versamenti e gli acquisti di coronē svedesi, previsti all'art. 3, saranno effettuati applicando il corso di cambio fra la lira italiana e la corona svedese stabilita di comune accordo fra il « Claringuaemuden » e l'Ufficio Italiano dei Cambi ».

I debiti stilati in divise differenti dalla lira italiana o corone svedesi saranno convertiti in lire italiane in Italia o in corone svedesi in Svezia al corso ufficiale in Italia, rispettivamente al corso quotato a Stoccolma, in vigore il giorno precedente quello del versamento.

Le differenze eventuali di cambio fra i debitori e i creditori saranno trasferiti secondo le disposizioni del presente accordo.

Art. 7. — I pagamenti ai creditori dei due Paesi saranno effettuati seguendo l'ordine cronologico dei versamenti effettuati dai debitori rispettivi e nei limiti delle disponibilità esistenti.

Art. 8. — Il « Claringuaemuden » e l'« Ufficio Italiano dei Cambi » potranno, di comune accordo, ammettere le compensazioni private in materia di pagamento.

Art. 9. — Il presente accordo che ha la validità di 6 mesi, sarà ratificato al più presto possibile. Tuttavia i due governi potranno metterlo in applicazione a titolo provvisorio attraverso semplice scambio di note.

Sarà rinnovato per un altro periodo di 6 mesi, e così di seguito di semestre in semestre, a meno che l'una o l'altra delle due Altre Parti Contraenti non lo denunci con preavviso di un mese.

N. B. — L'accordo riportato è integrato da un protocollo addizionale segreto, nel quale viene stabilita la priorità da dare agli accreditamenti.

Inoltre da uno scambio di note, con le quali viene stabilito che il Governo svedese non si avvalerà del suo diritto di fermare la concessione di licenza di esportazione, allo scopo di mantenere l'equilibrio della bilancia dei pagamenti, se non quando lo sbilancio avrà raggiunto almeno 5 milioni di corone. Tale credito sarà garantito dal Governo Italiano e la somma verrà messa a disposizione dell'Ufficio Italiano dei Cambi. Frutterà un interesse del 3 ½ % annuo, ma se l'ammontare della utilizzazione del credito non supererà i 2 milioni di corone, l'interesse sarà dell'1 % annuo ed è rimborsabile al più tardi 3 anni dalla firma dell'accordo.

Se il conto relativo agli scambi presenterà un saldo a favore dell'Italia, questo saldo potrà essere utilizzato per il rimborso del credito.

Con altri scambi di note vengono stabilite le ripartizioni di alcuni contingenti fra le diverse qualità richieste.

Documento n. 16.

*Estratto dello scambio di note Byrnes-Tarchiani del 6 Dicembre 1945
compilato a cura del Ministero degli Affari Esteri.*

Il 6 maggio 1945, a conclusione della missione condotta negli Stati Uniti dal Senatore Quintieri e dal Dr. Mattioli, il Governo americano consegnava per la trasmissione al Governo italiano un memorandum nel quale erano riassunti i principi ai quali si sarebbe ispirata la politica economica degli Stati Uniti verso l'Italia. Nel memorandum era previsto uno scambio di note fra il Governo italiano e quello americano sulla formazione di un programma di azione economica internazionale.

In data 15 agosto 1945 il Governo italiano trasmetteva a quello di Washington il memorandum di risposta, nel quale, fra l'altro, si dichiarava disposto ad effettuare al più presto lo scambio di note proposto dal Governo americano.

Lo scambio di note ha avuto effettivamente luogo sotto la data del 6 dicembre 1945, a Washington, fra il nostro Ambasciatore dott. Tarchiani ed il Segretario di Stato Byrnes.

In base al predetto scambio di note, il Governo americano e il Governo italiano si sono impegnati a collaborare per la formulazione di un programma di azione concordata che assicuri:

a) l'espansione della produzione, del lavoro, dello scambio e del consumo dei beni;

b) l'eliminazione di ogni forma di trattamento differenziale nel commercio internazionale;

c) la riduzione delle tariffe e delle altre barriere dognali;

d) il raggiungimento di tutti i fini economici, stabiliti nella dichiarazione congiunta fatta il 14 agosto 1941 dal Presidente degli Stati Uniti e dal Primo Ministro del Regno Unito (Carta Atlantica).

Lo scambio di note, che si richiama espressamente alla Carta Atlantica, ci obbliga soltanto a partecipare alla formulazione del programma di azione concordata sopra le basi indicate, e ci lascia la possibilità, allorchè il programma sarà redatto con la nostra partecipazione, di esporre le nostre condizioni e far presenti i limiti degli obblighi, che ci sarà possibile assumere.